

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. CXXVIII
n. 20

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE PIEMONTE

(ANNO 2009)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Piemonte

—————
Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 2010
—————

INDICE

Relazione del difensore civico	Pag.	5
SEZIONE I		
Il difensore civico della Regione Piemonte nell'attuale contesto normativo	»	23
Chi è il difensore c ivico » 23		
Fondamento giuridico dell'attività del difensore civico e competenze	»	26
Il difensore civico quale tutore dei cittadini in caso di cattiva amministrazione	»	29
Il difensore civico quale tutore dei diritti fondamentali delle persone e delle fasce deboli	»	30
Il difensore civico quale tutore del diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo	»	38
Modalità di attivazione dell'Ufficio e risultati che il cit- tadino può attendersi	»	40
SEZIONE II		
L'attività del difensore civico regionale nell'anno 2009 . .	»	42
1. Panoramica dell'attività svolta nel 2009	»	42
2. Le aree tematiche	»	43
3. Analisi tematica di alcuni casi trattati nel 2009	»	45
Problematiche emerse. Modalità di intervento, risultati conseguiti e rimedi suggeriti	»	45
SEZIONE III		
Analisi degli interventi. Statistiche e Cronologia	»	83
Analisi statistica degli interventi	»	84
Elenco cronologico dei casi trattati	»	89

APPENDICI	Pag. 115
Normativa di riferimento sulla Difesa Civica	» 116
Giurisprudenza di riferimento sull'art. 136 del D.Lgs. n. 267/2000 (Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)	» 221
Atti istituzionali – Relazioni con altri Enti e Organismi. .	» 247

Relazione del Difensore Civico

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

Ho avuto l'alto onore di essere designato dal Consiglio regionale del Piemonte quale Difensore civico, insediandomi nella carica il 9 dicembre 2009. La relazione dà pertanto conto dell'attività svolta con i valenti funzionari e impiegati assegnati all'Ufficio, dal Difensore Civico Dott. Francesco Incandela nel corso dell'anno e, dopo il 9.12.2009, dallo scrivente.

Nel corso dell'anno 2009, la Difesa Civica Piemontese ha avuto forte sviluppo. Le analisi e i dati che seguono ne danno dettagliata documentazione, con riguardo a diversi ambiti di intervento che sono stati sistematizzati anche per tipologie.

A prescindere dalla specificità di ciascun caso trattato, modi e contenuti degli interventi dell'Ufficio consentono di evidenziare il grande numero di situazioni definite con l'accoglimento delle istanze proposte dal cittadino, che in tal modo, così come prevede l'art. 2 della legge regionale 9/12/1981 n. 50, sono stati tutelati al fine di "ottenere quanto... spetta di diritto".

Per converso, è stato in tal modo possibile fare emergere, e tentare di avviare a soluzione in senso costruttivo, nell'ambito dell'azione di tutela del cittadino svolta dal Difensore Civico, criticità e problematiche facenti capo alle diverse "burocrazie" controinteressate

e coinvolte in processi decisionali rivolti a consentire in definitiva il soddisfacimento di diritti, bisogni e interessi della cittadinanza.

In tale proiezione dinamica, l'intervento sollecitatorio del Difensore Civico ha avuto l'effetto di rendere, innanzitutto, chiare e trasparenti le vicende controverse, in modo da aiutare il cittadino ed utente ad avere una migliore consapevolezza dei propri diritti e dei modi per esercitarli, nel contempo sollecitando la trasparenza dell'azione amministrativa e stimolando i pubblici Uffici ad adattarla ai diritti e bisogni delle persone.

In tal senso, si è trattato anche di controllo extragiudiziale esterno, sollecitato dai cittadini, per ottenere performances di qualità.

È questa un'opera di "umanizzazione" delle Istituzioni, nel senso di avvicinarle alle persone e di realizzarne l'utilità nell'interesse generale, in senso weberiano.

Il principio della "buona amministrazione" che la Difesa civica ha professato e cercato di provocare in capo agli Uffici interessati è anche valso, fecondamente, a favorire la risoluzione non contenziosa del conflitto tra cittadino e Pubbliche Amministrazioni in senso ampio, realizzando un valore in sé ed anche una forte economicità dell'azione amministrativa a vantaggio della comunità.

In tale dimensione di "justice de proximité", comunque complementare e sussidiaria rispetto all'intervento del Giudice, la Difesa Civica ha contribuito al miglioramento del sistema "GIUSTIZIA" latamente inteso. È questa la dimensione propria di Istituzioni al servizio dei cittadini.

A) Modus operandi e tecniche: il Difensore Civico come fonte di "soft law-" (il concetto di "soft law" – diritto "mite")

Entro il quadro normativo vigente, di cui si rende conto nell'appendice, l'azione della Difesa Civica può essere ricondotta nel cuore del concetto di "soft law".

In un'accezione ampia, il concetto riguarda fenomeni di autoregolamentazione diversi dai tipici strumenti normativi (c.d. "hard law"). La caratteristica fondamentale di tali fenomeni è data dal fatto che gli strumenti azionati sono privi di efficacia vincolante.

La natura non vincolante e informale di tali strumenti è racchiusa nell'aggettivo "soft". In luogo di una vera e propria obbligazione giuridica, il destinatario dell'azione contrae una "soft obligation", ovvero un'obbligazione priva di vincolatività e precettività.

La tecnica in questione, propria dell'attività del Difensore Civico, deriva dalla necessità di mettere in campo strumenti flessibili che si adattino alla mutevolezza e all'evoluzione incessante di determinati settori, nella specie legati alla macchina amministrativa, in relazione anche alla mutevolezza del quadro normativo di riferimento.

Anche l'attività del Difensore Civico può essere ricompresa nel generale concetto "soft law", non avendo la sua azione effetti vincolanti.

La sua azione si è spinta, tendenzialmente e ontologicamente, oltre la soddisfazione eventuale del singolo individuo reclamante, contribuendo a migliorare la vita di tutti i cittadini e il loro rapporto con le Istituzioni. Parafrasando la nota espressione di Piero Calamandrei ("Questa nostra Repubblica", così come si intitolava un suo famoso saggio)

l'“avvicinamento” delle burocrazie ai cittadini può favorire il senso dell'appartenenza e più in generale della cittadinanza. Può ben dirsi che, in tale dimensione anche teleologica, la difesa civica assolve ad una funzione pedagogica: educare il cittadino a conoscere e far valere i propri diritti, nel contempo sollecitando le amministrazioni a farsi carico del soddisfacimento delle aspettative dei cittadini.

È chiaro infatti che una raccomandazione o anche un'osservazione critica, formulate sulla base di un ricorso individuale concernente problematiche di valenza generale, oltrepassa la risoluzione del concreto e singolo caso, in quanto, se recepita dal Soggetto a cui è indirizzata, potrà provocare il cambiamento di regole e procedure obsolete ovvero scorrette e inadeguate, creando soddisfazione per tanti cittadini.

Può in tal senso parlarsi di funzione “legislativa” , in senso sostanziale, dell'attività di difesa civica. Tale funzione pubblica costituisce aspetto importante della tradizione dei mediatori nazionali in ambito europeo.

Si consideri al riguardo che in Danimarca, ad esempio, le più importanti norme di diritto “naturale” sono il risultato della lunga attività ormai cinquantennale del Folketingets ombudsmand e che in Svezia l'attività dello Justitie Ombudsmannen costituisce da tempo fonte anche prescrittiva e precettiva, dunque vincolante, del diritto pubblico.

Anche i più recenti Defensor del Pueblo spagnolo e il Mediateur francese hanno mostrato di essere efficaci riformatori delle regole e dell'attività amministrativa. Gli stessi dati normativi paiono confermare, lato sensu, la legittimazione del Difensore Civico a svolgere attività di “soft law” nei termini illustrati: espressione di diritto “mite”.

Sovviene in proposito, per un verso, l'art. 195 Trattato UE, che appare costruito sullo schema dell'actio popularis, giacché l'indagine e le attività del Mediatore Europeo (che opera in connessione con il Difensore Civico regionale per quanto concerne le pubbliche amministrazioni facenti capo all'Unione europea), possono essere avviate anche se il denunciante non lamenti di essere stato personalmente vittima del caso di cattiva amministrazione segnalato.

In tale dimensione si pone altresì la legge regionale piemontese istitutiva della Difesa civica (art. 3 l.reg. 9/12/1981 n. 50). La norma legittima infatti l'intervento del Difensore Civico anche ex officio, a fronte di casi di particolare rilievo " che in ogni modo siano a sua conoscenza".

Il primo e più ovvio vantaggio dell'attività di "soft law" risiede senz'altro nell'elasticità dell'approccio, il quale consente nella sua informalità, anzitutto, una compiuta e comunque migliore specificazione dei problemi di carattere generale (anche al di là del confine dell'illegalità in senso stretto); in secondo luogo, un tale approccio comporta l'adeguamento alla realtà mutevole e anche l'aggiornamento di principi e norme preesistenti; introduce, infine, un importante fattore di carattere più sociologico, vale a dire il miglioramento della condotta dei pubblici Ufficiali, i quali sono incoraggiati a pensare in termini di buona o cattiva amministrazione, piuttosto che secondo i rigidi paradigmi di legalità.

A ciò si aggiunga che, per quei pubblici Ufficiali che già mostrano un atteggiamento più flessibile, l'attività di "soft law" del Difensore Civico potrebbe costituire un ulteriore fattore di legittimazione. Alla luce di quanto si è esposto, riteniamo che non vi siano ragioni per non accogliere con favore il ruolo di "legislatore di soft law" del Difensore

civico e per non auspicare un ampio esercizio di questa funzione, che in Piemonte Egli ha cercato di svolgere.

Ciò detto, è necessario individuare gli strumenti attraverso i quali il Difensore Civico ha esercitato e può comunque esercitare in concreto la funzione in esame e, soprattutto, gli strumenti di impatto ai quali si è fatto ricorso e comunque può ricorrersi, in assenza di poteri di emissione di precetti ovvero decisioni vincolanti, per tentare di conseguire l'obiettivo di una generale osservanza dei suoi punti di vista (momento di riconosciuta autorevolezza del Difensore Civico).

Tra i possibili esiti di una inchiesta del Difensore Civico, sono apparsi rilevanti, ai fini dell'analisi che si sta conducendo, le ipotesi in cui il Difensore Civico ha formulato un'osservazione critica ovvero un progetto di raccomandazione, anche informalmente, rappresentando essi, di gran lunga, il più importante strumento per la produzione attiva di norme, intese come regole di condotta recepite spontaneamente dagli Uffici.

Ulteriore rilevanza va riconosciuta alle ipotesi di composizione amichevole (alias "conciliazione"), in specie riferite a problematiche relative a utenze e servizi erogati da gestori ovvero concessionari di servizi di pubblica utilità o ancora nell'ambito dei rapporti con le A.T.C. (Agenzie territoriali per la casa).

Quanto poi alle ipotesi in cui non è stata rilevata cattiva amministrazione, poiché è l'Istituzione o l'Organismo stesso a muoversi nella direzione del soddisfacimento del reclamante, risulta difficile valutare il reale impatto dell'attività del Difensore Civico, dal momento che, in questi casi, egli non chiede direttamente all'amministrazione di mutare la propria condotta, ma si limita, casomai ad indicare quale dovrebbe essere, a suo giudizio, la pratica amministrativa corretta.

Per quanto concerne la problematica dei fattori ovvero strumenti di impatto, va detto che, atteso il carattere non vincolante della sua attività sollecitatoria, il Difensore Civico ha tentato di operare, talvolta riuscendovi, in direzione di una generalizzazione dei principi di "soft law".

Per generalizzazione di un principio si intende, più precisamente, che, se l'istituzione interessata dall'attività del Difensore Civico, riconoscendo la fondatezza delle sue argomentazioni, ha accettato di modificare il suo comportamento, non vi è ragione per non fare altrettanto tutte le volte in cui venga a riproporsi una situazione simile; in caso contrario, occorre comunque che l'istituzione giustifichi in maniera convincente la differente condotta tenuta nel caso specifico.

Operando in questa direzione, il Difensore Civico ha reso e può rendere possibile l'utilizzazione di principi generali di "soft law", enucleati dai singoli casi concreti, come strumento per un'interpretazione più equa delle previsioni di "hard law", sia di natura convenzionale che consuetudinaria.

Per realizzare questo obiettivo, il Difensore Civico ha fatto spesso ricorso ad una sorta di moral-suasion, richiamando argomenti di carattere fondamentale e sottolineando, tra l'altro, che una parte importante della sua missione consiste nel miglioramento del rapporto tra amministrazione e cittadini e che, pertanto, ogni comportamento dell'amministrazione che si discosti da questa impostazione è equiparabile alla violazione di obblighi concordati (il patto sociale).

Ovviamente, questa strategia ha sortito i suoi risultati migliori quando il Difensore civico l'ha applicata nelle aree più importanti del suo mandato, come per esempio quella della tutela del pubblico accesso

ai documenti e della tutela riferibile all'adozione di atti "obbligatori per legge".

B) Considerazioni sul quadro normativo delle competenze del Difensore Civico e sull'efficacia dei mezzi a sua disposizione: Rilievi e suggerimenti

È merito della Regione Piemonte l'aver attribuito al Difensore Civico che interviene nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e delle Amministrazioni pubbliche che esercitano deleghe regionali, nonché delle ASL operanti sul territorio, "funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione, di informazione" per la tutela del cittadino.

Egli "rileva irregolarità, negligenze, ritardi, valuta legittimità e merito degli atti inerenti, suggerisce mezzi, rimedi per la loro eliminazione", al fine di tutelare il cittadino "nell'ottenere quanto gli spetta di diritto" (art. 2 l.reg. 9/12/1981 n. 50).

La normativa regionale disciplina analiticamente modalità e procedura dell'intervento del Difensore Civico, in particolare finalizzate alla rapida definizione del caso, attribuendo al Difensore Civico particolari prerogative utili a segnalare le proprie conclusioni e i propri rilievi ai funzionari responsabili, nonché al Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale per quanto di rispettiva competenza, quando Egli constati "anomalie e disfunzioni incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa".

La legge 15/5/1997, n. 127 ha esteso tale tutela nei riguardi delle Amministrazioni periferiche dello Stato che operino in ambito del territorio regionale. Per contro, i poteri di intervento del Difensore Civico nei riguardi di concessionari ovvero gestori di servizi di pubblica utilità, pure essendo latamente previsti, quantomeno in via generale e tuttavia genericamente, dell'art. 90 dello Statuto regionale ("l'Ufficio del Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed Enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa"), non appaiono sufficientemente definiti e quanto ai mezzi procedurali e anche quanto all'effettività ed efficacia dell'intervento.

A fronte infatti della previsione normativa che consente (nell'ambito dell'amministrazione regionale e delle ASL) al Difensore Civico di segnalare ai Dirigenti preposti eventuali profili disciplinari "a carico del funzionario che ritardi o impedisca" l'espletamento delle sue funzioni, ovvero di segnalare il disservizio all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende (art.10 l.reg. 9/12/1981 n. 50); a fronte della previsione normativa che rende per il funzionario regionale doveroso il riscontro motivato alla sollecitazione del Difensore Civico (artt. 4 e 10 l. reg. 9/12/1981 n. 50); a fronte della previsione normativa che pare estendere tale dovere di riscontro motivato anche ai funzionari delle Amministrazioni periferiche dello Stato (escluse quelle operanti nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia) (art. 16 l. 15/5/1997 n. 127); viceversa, nei riguardi di gestori di servizi di pubblica utilità ovvero di concessionari di servizi pubblici, in ipotesi anche in regime di monopolio di fatto, l'intervento del Difensore civico non è "rafforzato" da alcuna normativa che tenda a renderlo effettivamente incisivo (anche se non prescrittivo ovvero sostitutivo nel caso di omissione di atti dovuti).

Si tratta di un'anomalia di sistema capace di diminuire e depotenziare il ruolo della Difesa civica, in ambiti particolarmente rilevanti per la vita di tutti i giorni del cittadino. L'aporia segnalata ha dato luogo in altro ambito territoriale (Regione Toscana) all'emanazione della recente legge regionale 27/4/2009 n. 19 che all'art. 4 recita: " il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali....in materia di servizi pubblici...Il Difensore Civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato. Il Difensore Civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali in collaborazione con la rete di difesa civica locale".

È auspicabile l'introduzione, in ambito nazionale e anche in ambito piemontese di una norma analoga.

L'aporia segnalata appare anche contraddittoria con le più recenti linee interpretative (oltre che legislative anche in ambito comunitario) degli "obblighi di servizio pubblico" a carico dei gestori di servizi di pubblica utilità ovvero concessionari di pubblici servizi (da ultimo cfr. Cassazione Sezioni Unite, ordinanza 4/12/2009 n. 25504 affermativa della concorrente giurisdizione contabile della Corte dei Conti, per la responsabilità contabile di organi di società di diritto privato concessionaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – A.A.M.S.- derivante dalla violazione di obblighi di servizio previsti dalla legge e da convenzione; cfr. anche Cassazione Sezioni Unite 19/12/2009 n. 26806, affermativa della stessa responsabilità contabile e della giurisdizione della Corte dei Conti a carico di organi di società partecipata da Ente pubblico, sul presupposto che "il fatto che la partecipazione dell'Ente sia strumentale al perseguimento di finalità

pubbliche e abbia implicato l'impiego di pubbliche risorse non può non comportare per gli organi sociali una peculiare cura nell'evitare comportamenti tali da compromettere la ragione stessa di detta partecipazione sociale dell'Ente pubblico o che possano comunque direttamente cagionare un pregiudizio al patrimonio di quest'ultimo").

A sua volta, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, con riguardo in specie al problema della definizione di "servizio universale del trasporto ferroviario " ha di recente rilevato la "parziale e opaca distinzione tra il perimetro dei cosiddetti servizi di "mercato" e di quelli del "servizio universale contribuito", evidenziando gli ambiti dell'interesse generale, "propri dell'obbligo di servizio pubblico" (cfr parere Garante AS 528 dell'1/6/2009).

Il Garante rilevò come l'inadeguata definizione di servizio universale nel trasporto ferroviario abbia avuto effetti e negative ricadute anche a carico degli utenti, con riferimento ai rapporti tra servizi aperti alla concorrenza e servizi "sussidiati".

Ne emerge, a parere del Garante, la necessità di una regolazione del "servizio universale" coerente con i principi della concorrenza, con specificazione di servizi trasparenti e a costo sostenibile, secondo le indicazioni del Regolamento CE 23/10/2007 n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia .

In tale dimensione si colloca, da ultimo, anche il D.lgs .20 dicembre 2009 n. 198 in materia di ricorso per l'efficienza delle Amministrazioni e dei Concessionari di servizi pubblici.

La normativa in questione ha introdotto la c.d. class action amministrativa, conferendo ai titolari di interessi giuridicamente

rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori il potere di agire in giudizio nei confronti tanto delle Amministrazioni pubbliche che dei Concessionari di servizi pubblici, in particolare con riguardo alla violazione di obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti per i concessionari di servizi pubblici dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore. Tutto ciò contribuisce all'individuazione di un'area ampia di intervento della Difesa civica, che tuttavia è opportuno e riteniamo necessario regolare in senso specifico sul piano normativo e regolamentare, onde creare e favorire effetti combinati e sinergie fra i diversi mezzi a disposizione dei cittadini per la tutela del diritto ad una buona amministrazione.

A fronte dei processi di liberalizzazione in atto e della parallela persistenza di un interesse generale dei cittadini da tutelare con riguardo anche ai servizi di pubblica utilità, il rafforzamento dei mezzi a disposizione del Difensore Civico appare quanto mai necessario, a garanzia della trasparenza dell'attività degli stessi gestori e a presidio dei diritti dell'utenza (da intendersi nella loro totalità, nel senso della collettività ovvero comunità, a prescindere da ogni parallela tutela prevista dall'ordinamento in favore dei consumatori ed utenti, in specie dal Codice del Consumo e da ultimo anche dalla legge che ha istituito la c.d. class action pubblica).

Ferma restando la specificità dell'intervento e dell'azione "preventiva" del Difensore civico, potrebbe prospettarsi l'opportunità di conferire espressamente al medesimo Difensore civico la legittimazione attiva, anche concorrente a quella conferita ai soggetti individuati dalla legge, per la proposizione della class action pubblica.

A legislazione invariata, non può escludersi la possibilità, in alcuni settori di grande rilevanza sociale (energia elettrica, gas, comunicazioni, trasporto) che il Difensore Civico possa effettuare segnalazioni in ordine a carenze, disfunzioni, assenza di trasparenza, disservizi dei gestori, alle Autorità preposte a tali servizi e nell'ambito delle attribuzioni proprie di queste ultime.

Affinché l'intervento del Difensore Civico diventi più stringente e possa indurre i gestori di pubblici servizi a modificare comportamenti scorretti, è opportuno, a parere di chi scrive, rafforzare comunque l'attività del Difensore Civico, prevedendo in particolare, con l'introduzione di specifiche norme : a) l'obbligo di riscontro motivato da parte del gestore, entro tempi predefiniti; b) la facoltà del Difensore Civico, doverosa per il gestore, di procedere anche all'esame congiunto della posizione al fine di definirla, in ipotesi anche facendo seguire tale esame da suggerimenti e raccomandazioni, ancor prima di eventuali segnalazioni indirizzate alle Authority ovvero anche ai soggetti preposti ex lege, ovvero titolari dal lato attivo dei relativi contratti di servizio; c) la previsione, anche in tali casi, di sanzioni disciplinari a carico degli impiegati ovvero, funzionari, che ritardino ovvero ostacolino l'intervento del Difensore Civico.

In buona sostanza e in definitiva, il rafforzamento dell'attività sollecitatoria del Difensore Civico, mantenendo ferma la sua funzione di fonte di "soft law", potrà contribuire al miglioramento dei servizi in oggetto e anche a prevenire il possibile contenzioso, così anche migliorando in senso complessivo l'opera di regolamentazione propria delle Authority preposte, diminuendo in conclusione l'ingente "debito giudiziario" del Paese (così come è stato efficacemente definito l'imponente contenzioso giurisdizionale che affligge il Paese, con evidenti ricadute negative anche sul debito pubblico in generale).

C) Sulle recenti iniziative legislative del Consiglio regionale del Piemonte

Nel concludere la presentazione del lavoro svolta dell'Ufficio nel 2009, si deve segnalare l'importante iniziativa assunta dal Consiglio regionale del Piemonte, a seguito dell'approvazione di proposta di legge regionale n. 670 presentata il 30/12/2009.

La proposta promossa dalla Consulta regionale delle Elette è stata approvata all'unanimità e prevede che per i procedimenti penali per i delitti di cui alle sezioni I, II, III, del capo III del titolo XII del libro secondo del Codice penale commessi nei confronti delle donne, vittime di violenza, venga ammessa la costituzione di parte civile del Difensore Civico.

Quest'ultimo potrà affiancarsi alle donne vittime di violenza, quale parte civile, in armonia con la legge 5/2/1992 n. 104 che ammette la Difesa Civica alla costituzione di parte civile affiancando le persone disabili vittime di reati di cui agli artt. 527 e 628 cp, nonché per delitti non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati di cui alla legge 5/2/1958 n.75.

Si tratta dell'espressione più alta della difesa civica, quale presidio a tutela dei soggetti più deboli e dei diritti delle persone.

In tale proiezione, uno dei primi atti del mio Ufficio, successivamente al mio insediamento, è rappresentato dall'instaurazione di un rapporto di scambio e cooperazione con gli Uffici Giudiziari, in specie con la Procura della Repubblica di Torino, al fine di realizzare un canale informativo permanente.

Parallelamente, con la Presidenza del Tribunale di Torino si è avviato un rapporto di collaborazione, al fine di individuare e realizzare concretamente lo spazio dell'intervento proprio dell'Ufficio del Difensore Civico, con riguardo in particolare agli istituti della tutela, dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno, nonché in ambito di rapporti familiari che interessino strutture pubbliche.

Va al riguardo segnalata l'iniziativa del mio Ufficio rivolta a realizzare un rapporto coordinato con l'attività della Consigliera di Parità regionale, con le Consigliere di Parità delle Province del Piemonte, con il Comitato Pari Opportunità e con la Commissione Regionale Pari Opportunità, per favorire la più ampia cooperazione e sinergia strutturale e funzionale fra le rispettive strutture.

Si tratta del versante della tutela antidiscriminatoria, nella specie riferita al genere, nella direzione dell'affermazione del principio costituzionale di pari opportunità.

In tale proiezione, si colloca ulteriormente il necessario coordinamento dell'Ufficio del Difensore civico con Organi regionali di recente istituzione, ovvero con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (istituito con l.reg. 9/12/2009 n. 31) e con il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (istituito con l. reg. 2/12/2009 n. 28)

Ulteriormente, analoga attività e necessità di coordinamento deriva dalla l.reg. 30/12/2009 n. 37, che ha dettato "norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà", mediante previsione, tra l'altro dell'istituzione di centri di mediazione familiari. Anche in tale ambito è necessario che si sviluppino sinergie coordinate.

A tal fine, si rappresenta la necessità di produrre al più presto una regolamentazione organica dei rapporti, nel rispetto delle attribuzioni e delle potenzialità di ciascun Organo e Ufficio.

D) Quale futuro per la difesa Civica

Le considerazioni svolte e l'analisi sistematica e statistica dell'odierna relazione consentono di affermare che in uno stato moderno la Difesa Civica, quale istituto e strumento di partecipazione e di garanzia, ha un futuro.

È ora sopravvenuta la legge 23/12/2009 n. 191 (legge finanziaria dello stato) che ha disposto la soppressione della figura del Difensore Civico comunale di cui all'art. 11 D.lgs 18/8/2000 n. 267. Ai sensi del D.L. 25/01/2010, n.2 tale disposizione si applicherà a decorrere dall'anno 2011, a partire dalla data del rinnovo del consiglio comunale.

Poiché il Difensore civico regionale ha un potere sostitutivo dell'attività del difensore Civico comunale (e provinciale), riconosciutagli sul piano sistematico, ovvero in via di interpretazione estensiva o anche analogica dall'art. 25 c.4 l. 18/6/2009 n. 69 di modifica della legge 241/1990, ne deriva che il Difensore civico regionale potrà svolgere le funzioni già attribuite al Difensore civico comunale se non istituito ovvero soppresso; fermo restando il dibattito in corso in ordine all'utilità di mantenere in vita la figura del Difensore civico comunale.

In tale proiezione, successivamente al mio insediamento, ho dato corso ad una "campagna" di comunicazione con tutti i Comuni del Piemonte, informandoli delle risorse offerte dalla Difesa Civica regionale e invitando i Sindaci destinatari a informarne i cittadini.

Le risposte sono state numerose e si è attivato in tal modo un canale comunicativo fecondo che sta producendo risultati. Sulla base delle considerazioni che precedono, si appalesa la necessità di potenziare l'Ufficio del Difensore civico, tenendosi conto del grande flusso ed incremento di lavoro derivante dalle funzioni e dagli ambiti di intervento dell'Ufficio anche in conseguenza della sua riorganizzazione per aree tematiche e attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro al proprio interno. Si confida che il Consiglio regionale voglia senz'altro farsi carico di tale esigenza, a tutela dei cittadini piemontesi.

In conclusione dell'odierna relazione, si ritiene opportuno sottoporre all'esame delle Signorie Loro la necessità avvertita dai consociati di non diminuire i mezzi di controllo preventivo di legittimità degli atti consiliari e giuntali di Comuni e Province, disciplinato dall'art. 127 D. Lgs 18/8/2000 nr. 267.

La riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18/10/2001 nr. 3) ha comportato, tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione. Ne deriva la problematicità della vigenza dell'art. 127 TUEL che attribuisce al Difensore Civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, funzione eventuale di controllo riferito a deliberazioni riguardanti appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, ovvero riguardanti dotazioni organiche e relative variazioni e ancora riguardanti assunzione del personale. Sia pure in assenza di una abrogazione espressa degli articoli 126 e seguenti TUEL, di fatto è incerta la funzione di controllo preventivo sugli atti giuntali e consiliari di Comuni e Province.

Nel contempo, sta per giungere al traguardo la riforma del codice delle Autonomie locali, in una con la riorganizzazione in senso "federale" dello Stato.

Le esigenze di partecipazione, verifica e controllo sottese e insite nell'attività della Difesa Civica dovranno essere prese senz'altro in adeguata considerazione.

E' anche questo un modo per avvicinare le Amministrazioni locali ai cittadini, garantendo nel contempo trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, nella direzione di un decentramento che salvaguardi il principio costituzionale ex art. 97 per il quale "i pubblici Uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione".

Con questa citazione, che è anche un auspicio, concludo la relazione restando a disposizione.

IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Antonio CAPUTO


Torino, 29 gennaio 2010

Sezione I

Il Difensore Civico della Regione Piemonte nell'attuale contesto normativo

Chi è il Difensore Civico

L'istituto ha la sua origine nell'ordinamento scandinavo dove assume il termine di "Ombudsman" ed è stato introdotto nella quasi totalità delle Regioni italiane.

L'Ufficio del Difensore Civico, organismo tipico di uno stato moderno, si propone un'attività di mediazione con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che esercitano un funzione pubblica o di interesse pubblico.

Il Difensore Civico interviene con sollecitudine nel chiedere conto all'amministrazione del suo operato con riferimento al reclamo presentato dal cittadino, contribuendo a migliorare la relazione fra cittadini ed istituzioni.

Il suo compito, infatti, è quello di tutelare il cittadino in riferimento a carenze, disfunzioni, abusi o ritardi di pubblici uffici o gestori di pubblici servizi, configurandosi pertanto quale organo di tutela dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Istituito dalla Regione Piemonte con la Legge regionale n. 50 del 1981, il Difensore Civico viene designato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta.

Il Mediatore Europeo in carica, alla domanda: "che cos'è un difensore civico?" ha risposto nel modo seguente:

"Il termine "difensore civico" o, per essere più preciso, "ombudsman" proviene dalla Svezia, il cui Parlamento ha eletto nel 1809 il primo difensore civico parlamentare

al mondo. Durante il secolo e mezzo seguente, soltanto altri due paesi hanno istituito difensori civili dotati di competenza generale: la Finlandia nel 1919 e la Danimarca nel 1955. Durante la seconda metà del Novecento, l'istituzione del difensore civile si è diffusa a livello globale.

Negli anni Sessanta e nei primi anni Settanta, si è assistito a una prima ondata di espansione globale quando le democrazie più vecchie, come la Norvegia, la Nuova Zelanda, il Regno Unito e la Francia hanno adottato l'istituzione del difensore civile come strumento per far fronte ai problemi dei cittadini per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Quest'ultima aveva assunto notevoli dimensioni e nuovi ruoli, specialmente dopo la Seconda guerra mondiale, dato che il ruolo sociale dello Stato si era sviluppato in modo esponenziale.

A partire dalla metà degli anni Settanta in poi, sono stati fondati uffici di difensori civili in Stati post-autoritari come la Grecia, il Portogallo e, naturalmente, la Spagna, come pure in numerosi paesi dell'America Latina, in cui l'istituzione è nota principalmente con il nome di "Defensor del Pueblo". Dopo il 1989, il passaggio dal comunismo alla democrazia in Europa centrale e orientale ha comportato un forte aumento del numero di istituzioni del difensore civile in tale regione.

Il diffondersi dell'istituzione è stato facilitato dalla sua flessibilità che lo rende prontamente adattabile a diversi ambienti costituzionali, culturali, giuridici e politici. In alcuni paesi, il difensore civile è visto soprattutto come un modo per rendere più reattive le burocrazie pubbliche nei confronti dei cittadini. In altri paesi, di solito le democrazie più recenti, egli concentra principalmente l'attenzione sui diritti umani.

Consentitemi una parentesi per soffermarmi brevemente sulla specifica situazione dell'Italia. Esistono sì difensori civili a livello locale e difensori civili regionali nella maggioranza delle regioni italiane. Ma quella del difensore civile è una figura che, per alcuni aspetti, non si è ancora consolidata quale istituzione garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Una situazione spesso determinata dall'assenza di norme e di regole uniformi sul ruolo e le funzioni del difensore civile, dovute alla scarsa conoscenza della sua esistenza, se non addirittura alla mancata istituzione del suo Ufficio in alcune regioni. Talvolta semplicemente per inerzia o scarsa attenzione degli organi istituzionali verso

questa importante figura, in altri casi per una vera e propria “ostilità” degli amministratori nei confronti di una figura che molti interpretano più come un nemico che una preziosa opportunità per migliorare il lavoro della pubblica amministrazione.

Spero che essa possa nel prossimo futuro evolvere positivamente con la creazione di un difensore civico nazionale, con la presenza di un difensore civico in tutte le regioni e, più generalmente, con il consolidamento di una cultura amministrativa al servizio del cittadino per il quale il difensore civico svolge potenzialmente un ruolo di enorme utilità.

A differenza di un tribunale, un difensore civico non ha normalmente il potere di adottare decisioni vincolanti sotto il profilo giuridico. L'autorità dell'istituzione è morale e la sua efficacia dipende dall'essere notoriamente imparziale e indipendente tanto da meritare, e conquistare, la fiducia sia dei denunciati sia dell'amministrazione.

Questa è la logica su cui poggia l'indipendenza, che costituisce un elemento indispensabile dell'architettura dell'istituzione del difensore civico.

Il fatto che egli possa unicamente persuadere, non obbligare, fa sì che l'istituzione funga da complemento per i tribunali in vari modi.

Specificatamente, nel reagire alle denunce, un difensore civico può applicare criteri di esame più ampi, essere più accessibile ed utilizzare procedure più flessibili rispetto a un tribunale. Un difensore civico può altresì essere proattivo secondo modalità non attuabili per un tribunale”.

(Discorso del Mediatore europeo P. Nikiforos Diamandouros in occasione della giornata di studi organizzata dall'Associazione nazionale comuni d'Italia - Palermo, 3 giugno 2009.)

Fondamento giuridico dell'attività del Difensore Civico e competenze

Ricompreso dallo Statuto regionale fra gli Istituti di garanzia ma anche di partecipazione, il Difensore Civico è Autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini.

Le competenze del Difensore Civico regionale (alla luce della normativa esistente alla data del 18.01.2010) sono molteplici.

Ai sensi dell'art. 16 L. 15/05/1997 nr. 127 il Difensore Civico Regionale svolge "funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione " nei riguardi di tutte le Amministrazioni periferiche dello Stato per la tutela dei cittadini prevista dalla legislazione regionale;

ai sensi dell'art. 2 L.R. 9/12/1981 nr. 50 e successive modificazioni, il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadini " nell'ottenere dall'Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto";

ai sensi dell'art. 2 L.R. 9/12/1981 nr. 50. il Difensore Civico interviene nei confronti degli Uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitano deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe: " rileva irregolarità, negligenze, ritardi, valuta legittimità e merito degli atti inerenti, suggerisce mezzi e rimedi per la loro eliminazione";

ai sensi dell'art. 1 L.R. 24/04/1985 nr. 47 il Difensore Civico interviene nei confronti degli organi amministrativi delle SSN e delle ASL operanti nella Regione "per tutelare il cittadino nell'ottenere quanto gli spetta di diritto";

ai sensi dell'art. 90 dello Statuto della Regione Piemonte il Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed Enti nei confronti dei soggetti che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico;

ai sensi dell'art. 25 L. 7/08/1990 nr. 241 nel testo modificato dall'art. 17 L. 11/2/2005 nr. 15, il Difensore Civico interviene per rafforzare il diritto del cittadino all'accesso ai documenti amministrativi, secondo una procedura compartimentata prevista dalla legge;

ai sensi dell'art. 36 L. 5/02/1992 nr. 104, il Difensore Civico è ammesso a costituirsi parte civile a fianco delle persone disabili vittime dei reati di cui agli art. 527 e 628 c.p., nonché per i delitti non colposi contro la persona di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati di cui alla legge 22/1958 nr. 75.

Ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 - TUEL- il Difensore civico comunale e provinciale hanno il compito di garantire imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi e le disfunzioni le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini ".

A seguito della L. 23/12/2009 n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2010) è stata disposta la soppressione della figura del Difensore Civico comunale di cui all'art. 11. Ai sensi del D.L. 13/01/2010 tale disposizione si applicherà a decorrere dall'anno 2011, a partire dalla data del rinnovo del Consiglio comunale.

Poiché il Difensore civico regionale ha un potere sostitutivo ovvero integrativo dell'attività dei Difensori civici comunale o provinciale, riconosciutagli sul piano sistematico, ovvero in via di interpretazione estensiva o anche analogica dall'art. 25 comma 4 della L. 241/1990, ne deriva che il Difensore Civico regionale può svolgere le funzioni già attribuite al Difensore civico comunale, se non istituito ovvero soppresso.

Ai sensi dell'art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, al difensore civico è attribuito, in via alternativa con il soppresso Comitato Regionale di controllo (CORECO), nei limiti delle illegittimità denunciate funzione eventuale di controllo riferite alle deliberazioni riguardanti:

- a) appalti e affidamento di servizio o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzione del personale.

Il Difensore Civico può intervenire in base a tale norma, "quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con

popolazione sino a 15.000 abitanti né facciano richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio".

Se il Difensore civico ritiene che la deliberazione sia illegittima, né da comunicazione all'ente entro 15 giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. Se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Orbene, la legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 ha abrogato, tra l'altro, l'art. 130 della Costituzione, nel testo previgente che prevedeva il controllo di merito e di legittimità degli atti di Comuni, Province ed enti locali.

Sia pure in assenza di una abrogazione espressa degli articoli 126 e seguenti del Testo Unico Enti Locali, di fatto è stata soppressa la funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti giuntali e consiliari di Comuni e Province.

Ne deriva che la funzione della Difesa Civica potrà comunque svolgersi con riferimento alle prerogative di cui al comma 1 dell'art. 11 del T.U.E.L., quale strumento di garanzia e di partecipazione. E' in via di emanazione la riforma delle Autonomie locali che potrà introdurre ulteriori novità.

Infine, si deve ancora aggiungere che l'art. 136 del T.U.E.L., ad oggi non espressamente abrogato, la cui applicazione è controversa a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato (Corte Cost. n. 112/2004, Corte Cost. n. 173/2004 e n. 167/2005, Cons. Stato Sez. IV, 14.10.2005, n. 5706) prevede:

"Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. Il Commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico".

Il Difensore Civico quale tutore dei cittadini in caso di cattiva amministrazione

In sostanza il Difensore Civico interviene innanzitutto nei casi di "cattiva amministrazione" in senso ampio. Ma vediamo meglio cosa può intendersi con questa locuzione.

Per "cattiva amministrazione" si vuole evidenziare, solitamente, una carenza di amministrazione, che concerne non solo il rispetto, da parte dell'ente in questione, degli obblighi giuridici, ma anche di quelli di buona amministrazione, ponendosi al servizio dei cittadini e garantendo loro un trattamento adeguato e nel pieno rispetto dei loro diritti.

In tal senso sono esempi di "cattiva amministrazione" le seguenti ipotesi:

- › Mancata emanazione o ritardo nell'emanazione di atti obbligatori per legge (art. 2 della L.R. 50/1981, art. 16 della L. 127/1997);
- › Mancanza di trasparenza, compreso il rifiuto di fornire informazioni;
- › Iniquità o abuso di potere;
- › Carenze procedurali;
- › Negligenza;
- › Ritardi ingiustificati;
- › Errore giuridico;
- › Discriminazione;
- › Rifiuto di accesso all'informazione;
- › Violazione dei diritti umani (intesi come diritto alla conoscenza, alla trasparenza e al buono e imparziale andamento delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi di pubblica utilità in genere).

Presso quali Uffici e Amministrazioni può intervenire il Difensore Civico?

- Regione Piemonte ed Enti regionali strumentali; (es. ARPA, Agenzia Piemonte lavoro, IRES, ecc.)
- ASL e Ospedali piemontesi;
- Province e Comuni piemontesi, Consorzi Socio-Assistenziali, Comunità Montane;
- Amministrazioni Statali periferiche (es. INPS, INPDAP, INAIL, ANAS, Uffici scolastici, Agenzia delle Entrate, ecc.)
- Gestori di Servizi pubblici (Es. TRENITALIA, ENEL, ENI Gas & Power, SMAT, RAI, TELECOM, TIM, VODAFONE, WIND, H3G, ecc.)

Il Difensore Civico quale tutore dei diritti fondamentali delle persone e delle fasce deboli

Il Difensore Civico interviene anche a tutela dei diritti fondamentali delle persone, in particolare di quelle appartenenti alle fasce deboli. In un moderno Stato di diritto, quale quello italiano, dove la Costituzione e l'ordinamento giuridico garantiscono i diritti fondamentali, potrebbe sembrare superfluo il compito in tal senso del Difensore Civico. In realtà, come emerge da alcuni studi, i mezzi ordinari garantiti dallo "Stato di diritto" spesso possono risultare inadatti alla gestione e composizione di problematiche complesse, oppure non risultare tempestivi nell'intervento. Rimane, in ogni caso, la difficoltà per gli interessati di far valere e ancor prima conoscere i propri diritti. In tal senso l'attività del Difensore Civico è una risorsa a disposizione delle fasce più deboli della popolazione.

Vi possono essere inoltre dei comportamenti che, "pur non rappresentando vere e proprie violazioni di diritti fondamentali, sono indice di una amministrazione che non è attenta al rispetto dei diritti ed in questi casi, più che una serie di azioni legali tese a risarcire il danno, si impone una riorganizzazione dell'attività amministrativa improntata al rispetto della dignità e

dell'eguaglianza di tutte le persone, quale principio fondamentale base di ogni ordinamento" (Angela L. Doria, La Difesa Civica nel paradigma internazionale dei diritti umani, in "Il Difensore Civico. Esperienze comparate di tutela dei diritti" – G. Giappichelli Editore, 2004)

La tutela di persone vittime di reati e costituzione di parte civile del Difensore Civico nei procedimenti penali relativi

Il Difensore Civico svolge un importante ruolo di mediazione fra il cittadino e gli uffici pubblici, venendo in aiuto anche alle persone più deboli e meno rappresentate.

La legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ha previsto con l'art. 36 la possibilità di costituzione di parte civile del Difensore civico, nei procedimenti penali in cui sia vittima una persona disabile e concernenti i reati di cui all'articolo 527 del codice penale (atti osceni), alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), nonché per i delitti non colposi di cui ai titoli XII (delitti contro la persona) e XIII (delitti contro il patrimonio) del libro II del codice penale.

In tal modo il Difensore Civico si costituisce parte civile nel processo penale a fianco delle persone disabili, per la tutela della vittima del reato, ma più in generale per affermare i principi della non discriminazione e della non violenza, quali basi della civile convivenza.

A tal proposito, l'Ufficio ha avviato un canale informativo e di scambio con l'Ufficio della Procura della Repubblica di Torino, al fine di dar corso ad ogni opportuna tutela giurisdizionale, anche in relazione alla normativa in questione.

Va inoltre in tale contesto segnalato che, nel corso del mese di dicembre 2009, la Consulta delle Elette della Regione Piemonte ha approvato

all'unanimità una proposta di legge al Senato (Proposta di legge al Parlamento n. 670 presentata il 30.12.2009), affinché il Difensore Civico possa costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la vittima sia una donna che ha subito violenza, affiancandosi alla stessa. La proposta mira a modificare la legge n. 66/96, (Norme contro la violenza sessuale), ampliando le prerogative del Difensore Civico, in analogia con quanto già disposto dall'art. 36, comma 2, della legge n. 104/92 che prevede la facoltà per quest'ultimo di costituirsi parte civile, per determinati reati contro la persona che vedono parte offesa una persona disabile.

I reati, per i quali la proposta di legge prevede la possibilità di costituzione di parte civile del Difensore Civico, sono quelli di cui alle sezioni I, II, II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, commessi nei confronti delle donne. Si tratta di delitti contro la persona e, in particolare, di una serie di delitti contro la libertà individuale, ovvero quelli ricompresi nelle sezioni dedicate ai delitti contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale.

Come evidenziato nella relazione che ha accompagnato la proposta di legge in questione, " la legittimazione del difensore civico a costituirsi parte civile nei processi penali per i reati sopra indicati è finalizzata alla tutela dei diritti delle persone più deboli ed è uno strumento ad hoc che viene previsto in modo autonomo ed indipendente rispetto all'eventuale costituzione in giudizio per la tutela degli interessi da parte di altri soggetti, quale ad esempio l'amministrazione comunale sul cui territorio è stato commesso il reato. Infatti la costituzione di parte civile è volta a tutelare non un interesse proprio dell'ente, bensì un interesse collettivo di perseguire determinati reati commessi a danno di persone indifese".

La tutela antidiscriminatoria e la tutela di genere

La tutela dei diritti fondamentali della persona contro le discriminazioni, in linea anche con i principi della Costituzione della Repubblica e con la Carta europea dei diritti fondamentali, costituisce un obiettivo di particolare rilevanza nell'attività della Difesa Civica.

La funzione della Difesa civica si è quindi orientata all'analisi dei procedimenti amministrativi inerenti ai diritti della persona (salute, lavoro, assistenza, istruzione ecc) da parte delle amministrazioni regionali e locali, nel convincimento che l'aspetto concernente la realizzazione di tali diritti fondamentali dipenda anche dalla corretta azione delle Amministrazioni.

La Difesa civica ha in questo senso la finalità di portare il proprio contributo per la rimozione di abusi, aporie e disfunzioni nell'ambito dell'azione amministrativa che possano costituire discriminazione, nella specie connesse al genere.

Sulla base della segnalazione, al Difensore Civico è consentito assumere informazioni inerenti alla questione segnalata e attraverso di essa conoscere il contesto in cui si sviluppa la discriminazione. In tal modo, il Difensore Civico intraprende anche una attività di mediazione tra il cittadino e l'amministrazione, ovvero formula osservazioni, rilievi e anche suggerimenti nella direzione di una organizzazione degli uffici più efficace e rispettosa dei diritti.

Difesa civica e pari opportunità

Tale attività consente alla Difesa Civica di superare la dimensione individuale oggetto del reclamo e di farsi portatrice di interessi più ampi, anche di carattere collettivo, al fine di promuovere risposte appropriate ai cittadini e alle cittadine in considerazione delle rispettive esigenze e specificità connesse all'appartenenza ad un genere, ovvero ad un orientamento sessuale.

A tal fine è stato costituito, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Ufficio, uno specifico gruppo di lavoro mirato ad esaminare le problematiche concernenti le pari opportunità, per il monitoraggio dell'evoluzione normativa e per la trattazione dei relativi reclami da parte dei cittadini. Tutto ciò in un'ottica di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti nella vicenda e anche con le strutture di pari opportunità presenti sul territorio della Regione, nel doveroso rispetto dell'autonomia e delle prerogative proprie di queste ultime.

In tal senso è un obiettivo primario della Difesa Civica creare una rete di contatto e sinergia con le altre strutture di pari opportunità, con particolare riferimento all'Assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte, alla Consigliera di Parità, sia regionale che provinciale, alla Commissione regionale di pari opportunità e al Comitato Regionale Pari Opportunità, al fine di mettere in campo le reciproche esperienze e competenze, onde perseguire il comune obiettivo di una tutela effettivamente antidiscriminatoria.

In tal senso, Il Difensore Civico ha proposto di attivare un flusso di scambi permanenti tra l'Ufficio della Difesa Civica e i suddetti organismi, attraverso una reciproca segnalazione di casi di abusi, aporie e disfunzioni nell'ambito dell'azione amministrativa che possano costituire discriminazione.

Sulla base di tali considerazioni l'Ufficio si è pertanto recentemente attivato nel contattare i suddetti organismi, proponendo di individuare in concreto spazi sinergici per un comune intervento in materia di parità e pari opportunità contro le discriminazioni di genere e di valutare la possibilità di predisporre congiuntamente, anche informalmente, un documento di lavoro per disciplinare le aree di intervento, anche comune, al fine di uno scambio permanente fra le rispettive Strutture.

Difesa civica e tutela di soggetti che versino in condizioni di particolare debolezza e disagio personale

In primo luogo va ricordata l'attività del Difensore Civico a tutela delle persone anziane non autosufficienti, in particolare nei casi che prevedono l'applicazione di percorsi di continuità assistenziale individualizzati in relazione ai bisogni del paziente non autosufficiente; questioni che soprattutto emergono in caso di preannunciate dimissioni dell'anziano da strutture ospedaliere o da case di cura convenzionate, allorquando risulta conclusa la cura di una patologia in fase acuta o la conseguente riabilitazione. Il legislatore regionale, già nel 1985, con legge regionale n. 47, ha previsto a tal fine l'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle A.S.L. operanti nel territorio regionale.

La stagione legislativa appena trascorsa è stata poi particolarmente proficua nel licenziare provvedimenti regionali a tutela delle fasce deboli. A tale proposito va segnalato che nella seduta del 1° dicembre l'Assemblea Regionale ha approvato a larghissima maggioranza la legge che istituisce la figura del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, (Legge Regionale 9.12.2009 n. 31) previsto dalla Convenzione europea sui diritti del fanciullo.

Tra le molte funzioni che gli vengono attribuite dalla legge, il Garante vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, con particolare attenzione agli ambienti esterni alla famiglia e in merito al fenomeno dei minori scomparsi. Segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati, accoglie segnalazioni provenienti da scuole, associazioni e enti fornendo informazioni sulla modalità di tutela dei diritti.

Tutto ciò anche in raccordo con l'Ufficio della Difesa Civica regionale, espressamente richiamato dall'art. 6 della legge Regionale 9.12.2009 n. 31, istitutiva del Garante, secondo cui "Il Difensore civico regionale ed il

Garante si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze”.

A fine novembre si è poi concluso l'esame della legge che istituisce il Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28).

Fra i compiti assegnati al Garante vi è, tra gli altri, l'assunzione di iniziative volte ad assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale e alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro. Il Garante si attiva altresì nei confronti dell'amministrazione interessata e segnala agli organi regionali competenti gli interventi amministrativi e legislativi ritenuti necessari per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone. L'art. 4 della legge regionale prevede poi che il Garante può avvalersi della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti.

In ultimo si segnala che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge a sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà (Legge regionale 30.12.2009, n. 37)

La legge stanziava 3 milioni di euro annui per il biennio 2010-2011 per interventi in favore dei genitori separati o divorziati nei tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale o alla sentenza di divorzio che si trovino in grave difficoltà economica e psicologica, abbiano dovuto cedere la casa familiare all'altro coniuge e siano obbligati a corrispondere assegni di mantenimento.

In particolare la Regione promuove e sostiene la realizzazione di Centri di assistenza e mediazione familiare, per sostenere le coppie nella fase della separazione o del divorzio nel raggiungimento di un accordo sulle modalità dell'affidamento congiunto; programmi di assistenza e mediazione familiare che prevedano soluzioni abitative temporanee per i genitori

separati o divorziati in difficoltà; servizi informativi e di consulenza legale diretti al superamento del disagio, al recupero dell'autonomia e al mantenimento del ruolo genitoriale.

A luce di tali importanti evoluzioni legislative, è auspicabile che in sede attuativa siano individuate linee di coordinamento tra l'attività della Difesa Civica e quella dei neo istituiti Garanti al fine di regolamentare i rapporti che potranno intercorrere tra i rispettivi organismi.

Il Difensore Civico quale tutore del diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

Quello dell'accesso è un tema molto delicato che coinvolge valori giuridici della persona. In particolare, con l'art. 25 della L. 241/1990 e s.m.i. è stata attribuita al Difensore civico regionale, in alternativa al ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., la competenza a ricevere richieste di riesame nelle ipotesi in cui l'amministrazione abbia rifiutato espressamente o tacitamente la richiesta di accesso. Il Difensore civico ha il compito di valutare la legittimità o l'illegittimità del rifiuto.

Dalla lettura complessiva della disciplina prevista dall'art. 25 della legge n. 241/1990 e s.m.i., emerge che il Difensore Civico regionale ha competenza diretta nei confronti degli atti formati o detenuti dall'Amministrazione regionale o dagli enti che esercitano deleghe regionali. Per quanto concerne invece gli atti delle amministrazioni comunali o provinciali, la competenza del Difensore Civico regionale è di tipo sussidiario, ovvero il suddetto Ufficio subentra allorché non sia stato istituito il Difensore civico nell'ambito territoriale in questione.

Nei casi in cui risulti competente, il Difensore Civico regionale valuta il diniego di accesso dell'amministrazione (o il differimento dello stesso) e richiede a quest'ultima, nel caso lo ritenga illegittimo, di riesaminare il provvedimento negativo. A tal punto, se l'amministrazione non procede nei successivi trenta giorni a confermare motivatamente il precedente provvedimento di diniego, l'accesso si intende consentito.

Nell'ambito della partecipazione al procedimento amministrativo va poi evidenziata la competenza del Difensore Civico regionale, che si desume dall'interpretazione sistematica degli art. 11, e 127 del vigente Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000). Poiché il Difensore civico regionale ha un potere sostitutivo ovvero integrativo dell'attività dei Difensori civici comunale o provinciale, riconosciutagli sul piano sistematico, ovvero in via di interpretazione estensiva o anche analogica dall'art. 25 comma 4, della L. 241/1990, ne deriva che il Difensore

Civico regionale può svolgere le funzioni già attribuite al Difensore civico comunale che, ai sensi delle disposizioni della Legge Finanziaria 2010, dovrà essere gradualmente soppresso. In questo senso, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, dotazioni organiche e relative variazioni o, infine, assunzioni del personale.

Nei casi sopra previsti il controllo è esercitato dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Infine, nell'ambito della partecipazione al procedimento amministrativo, va ricordato che l'art. 136 del predetto T.U.E.L. prevede l'intervento sostitutivo del Difensore Civico regionale nei casi di omissione o ritardo di atti obbligatori per legge da parte degli Enti locali. Tale competenza risulta allo stato dell'arte controversa, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale nel 2004 e, da ultimo, del Consiglio di Stato nel 2005. Nell'appendice, al fondo del presente volume, è possibile reperire il testo delle sentenze citate.

Modalità di attivazione dell'Ufficio e risultati che il cittadino può attendersi

Chi può presentare reclamo

Tutti i cittadini, anche stranieri, se regolarmente soggiornanti, possono presentare una richiesta di intervento all'Ufficio. Inoltre sono abilitati a richiedere l'intervento dell'Ufficio anche le Associazioni, i Comitati (anche spontanei) e gli altri Enti rappresentativi di interessi diffusi. Infine si può rivolgere al Difensore Civico qualsiasi pubblica Amministrazione (operante sul territorio regionale).

L'intervento viene attivato scrivendo all'Ufficio, anche attraverso l'apposito modulo reperibile sul sito web o presso le sedi URP della Regione nei capoluoghi di Provincia, oppure telefonando alla segreteria dell'Ufficio per fissare la data di un colloquio finalizzato all'esposizione del problema lamentato. Infine si può inviare un fax o un e-mail contenenti la descrizione dei problemi lamentati.

L'Ufficio del Difensore Civico della Regione Piemonte ha sede in Torino, al terzo piano di Via Francesco Dellala n. 8.

Il Difensore Civico, come si è visto, può intervenire in particolare nell'ambito delle seguenti materie :

- > Sanità, Ospedali, Assistenza e Disabilità;
- > Pensioni, Invalidità Civile, Inabilità al lavoro;
- > Trasporti e viabilità;
- > Lavoro (es. concorsi, procedure di avviamento al lavoro)
- > Scuola (es. contributi, buono scuola)
- > Utenze
- > Uso dei Servizi pubblici (es. acqua, gas, telefono, internet)
- > Urbanistica, edilizia privata e convenzionata - ATC;
- > Inquinamento (es. rifiuti, rumori, campi elettromagnetici, fumi ecc.)
- > Fiscalità locale (es. bollo auto, statuto del contribuente)
- > Partecipazione al procedimento (es. accesso ai documenti)

Che risultato ci si può aspettare?

Esaminiamo quali mezzi può utilizzare il Difensore Civico nell'espletamento delle sue funzioni. Il Difensore civico cerca di giungere ad una soluzione amichevole che risolva il problema di cattiva amministrazione. In caso di fallimento della soluzione amichevole, il Difensore Civico può sollecitare la risoluzione del caso.

Può richiedere documenti e sentire i funzionari competenti. Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

Ha funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali o delle altre pubbliche Amministrazioni che esercitino deleghe regionali, nonché nei confronti degli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle Asl operanti nella Regione. Inoltre l'art. 16 della L. 127/97, come già evidenziato, ha esteso le suddette funzioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente all'ambito territoriale regionale e con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Il Difensore Civico rileva irregolarità, negligenze, ritardi, valuta legittimità e merito degli atti inerenti, suggerisce mezzi e rimedi per la loro eliminazione. Funge quindi da garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi e le disfunzioni, ovvero le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Vediamo infine cosa non può fare il Difensore Civico. Non può assumere la difesa tecnica, come avvocato, davanti ad un giudice (Tribunali e altri organi giudiziari); non può intervenire nei confronti di organi che fanno capo al Ministero della Difesa (esercito), della Giustizia (Ministero della Giustizia e Organi giurisdizionali) della sicurezza pubblica (Polizia, Prefettura). Infine non può intervenire, a qualunque titolo, in rapporti e controversie di diritto privato e fra privati (controversie di tipo civile e commerciale, come le questioni condominiali e gli sfratti).

Sezione II

L'attività del Difensore Civico regionale nell'anno 2009

1. Panoramica dell'attività svolta nel 2009

Nel corso dell'anno 2009 il Difensore Civico ha ricevuto 690 richieste di intervento. Tale numero non è tuttavia esaustivo di tutti i contatti e i rapporti intervenuti con l'utenza, in quanto in numerosi casi sono state fornite informazioni telefoniche, utili ad orientare il cittadino verso l'ufficio o l'ente in grado di risolvere la situazione lamentata.

In un rilevante numero di casi, inoltre, il cittadino si è personalmente presentato all'ufficio e ha ottenuto direttamente utili informazioni per la risoluzione del caso, non trattandosi di materie di competenza del Difensore Civico.

Nella presente Relazione si è dato conto specifico del complesso di attività svolte con riguardo alle pratiche definite nel corso dell'anno 2009 e con esclusione di quelle ancora in corso o appena avviate.

Di seguito si intende dar conto della trattazione nonché della definizione delle pratiche sulla base dei seguenti criteri e riferimenti:

1. area tematica
2. modi di trattazione
3. definizione
4. problematiche che sono state trattate e nodi critici.

Infine, in una separata sezione, sono state inserite le statistiche relative alla tipologia di interventi effettuati, l'elenco cronologico dei casi trattati, nonché un'appendice normativa e giurisprudenziale.

2. Le aree tematiche

I casi trattati dall'Ufficio, nel corso dell'anno, sono stati raggruppati in sette grandi aree tematiche. La prima area è quella denominata "SERVIZI ALLA PERSONA" (numero di interventi: 367, corrispondenti a circa il 50% delle richieste totali), nella quale sono state ricomprese le problematiche riguardanti la sanità e l'assistenza (problemi concernenti ad esempio gli anziani non autosufficienti, l'assistenza domiciliare, l'assistenza economica, ecc.), la disabilità (ausilii, abbattimento barriere architettoniche, ecc.), la previdenza e l'invalidità civile, nonché le materie relative al diritto allo studio, all'edilizia residenziale pubblica e ai gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

In un certo numero di casi le richieste di intervento presentavano quale comune denominatore la fragilità sociale ed economica degli esponenti. In sostanza, attraverso la richiesta di tutela amministrativa rivolta al Difensore civico regionale, i cittadini hanno essenzialmente inteso porre all'attenzione delle pubbliche istituzioni la loro precaria situazione economica e sociale. L'Ufficio, in molti casi, ha dovuto misurarsi con le difficoltà derivanti dallo svolgere la propria attività in contesti nei quali risulta prevalere l'esigenza di tempestivi interventi di sostentamento a favore di cittadini indigenti aventi diritto.

La seconda area presa in considerazione è stata quella della "PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO" (n. 96 interventi), nella quale sono state inserite le richieste di intervento in caso di diniego di accesso alla documentazione amministrativa, nonché le richieste concernenti le informazioni sullo stato dei procedimenti

amministrativi (ad esempio i termini per la conclusione degli stessi, le modalità di intervento e partecipazione alle procedure amministrative, ecc).

Nella terza area tematica, "TERRITORIO E AMBIENTE", il cui numero di interventi ammonta a 74, sono state prese in esame le problematiche riguardanti il governo del territorio, in particolare per ciò che concerne l'impatto ambientale (ad es. l'inquinamento elettromagnetico, le emissioni acustiche, le autorizzazioni di attività pericolose, ecc.).

La quarta area afferisce a "FINANZE E TRIBUTI" (n. 65 interventi), ovvero sono state ricomprese le questioni riguardanti le imposte e i tributi, le esenzioni (es. eco-incentivi) e le altre problematiche di natura fiscale.

Nell'area "PUBBLICO IMPIEGO" (n. 54 interventi), sono stati esaminati i casi concernenti le procedure di accesso al pubblico impiego, nonché quelle relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici.

La sesta area concerne il "TRASPORTO FERROVIARIO LOCALE" (n. 11 interventi), ovvero raggruppa le questioni sollevate dagli utenti delle linee ferroviarie regionali, in particolare in ordine ai ritardi dei treni, nonché in merito ai rimborsi per i suddetti ritardi e alla compatibilità degli orari ferroviari, in specie con le esigenze di lavoro e di studio dei pendolari.

Nella settima ed ultima area, denominata "ALTRE MATERIE", di carattere residuale, sono state inserite le richieste di intervento (n. 23) che, per il tipo di problematiche presentate, non è stato possibile ascrivere alle altre aree.

3. Analisi tematica di alcuni casi trattati nel 2009. Problematiche emerse. Modalità di intervento, risultati conseguiti e rimedi suggeriti.

3.1 SERVIZI ALLA PERSONA

Questioni attinenti allo stato di non autosufficienza di cittadini anziani

Problematiche emerse

Anche nel corso dell'anno 2009 numerose sono risultate le richieste di intervento rivolte alla Difesa civica regionale in relazione a problemi attinenti allo stato di non autosufficienza di cittadini anziani. Problemi che possono essere individuati così come segue:

1) Problemi relativi al funzionamento ed alla gestione delle strutture pubbliche o private convenzionate (Residenze Sanitarie Assistenziali – R.S.A.-, Residenze Assistenziali Flessibili - R.A.F. -, Case di cura convenzionate) che erogano prestazioni sanitarie e socio-assistenziali a favore di cittadini anziani non autosufficienti, con particolare riferimento a:

- › richieste ai cittadini (ricoverato o congiunti), all'atto del ricovero, di sottoscrivere un "contratto di ospitalità"; atto laddove talvolta è contenuto un impegno espresso da parte dei congiunti ad assicurare il trasferimento del ricoverato presso il proprio domicilio od altre strutture nel caso di dimissioni disposte dai medici responsabili della struttura;

- > richieste ai cittadini (ricoverato o congiunti), all'atto del ricovero, di corrispondere somme a titolo di "diritto di ingresso" o di deposito cauzionale;
- > richieste di rette alberghiere di importo presumibilmente superiore a quello previsto dalla normativa regionale;
- > richieste di somme a titolo di "prestazioni alberghiere aggiuntive" non meglio precisate o sommariamente precisate;
- > situazioni di inadeguatezza strutturale o concernente il personale delle residenze per anziani, pubbliche o private convenzionate.

2) Problemi di trasparenza nell'operato delle strutture pubbliche coinvolte, con difficoltà per gli utenti nell'ottenere una chiara e complessiva informazione in ordine ai diritti e ai doveri dei cittadini anziani non autosufficienti e dei loro congiunti, così come delle competenze proprie delle amministrazioni pubbliche interessate (A.S.L., Comuni, Consorzi di Comuni).

3) Problemi connessi al presunto mancato rispetto delle normative regionali che prevedono l'applicazione di percorsi di continuità assistenziale individualizzati in relazione ai bisogni dell'anziano non autosufficiente: questioni che soprattutto emergono in caso di preannunciate dimissioni dell'anziano da strutture ospedaliere o da case di cura convenzionate, allorquando risulta conclusa la cura di una patologia in fase acuta o la conseguente riabilitazione.

In relazione a tali casi, sono pervenuti, per conoscenza, all'Ufficio sempre più numerosi esposti indirizzati da familiari o congiunti degli anziani; nella maggior parte dei casi si tratta di pazienti gravemente malati e non autosufficienti che, dopo un ricovero ospedaliero, dovrebbero poter usufruire della continuità assistenziale prevista dal SSR (Servizio Sanitario Regionale); i 60 giorni previsti per il cosiddetto

“ricovero di sollievo” che, in base agli accertamenti medici, possono essere prolungati a 120, prevedono un progetto riabilitativo, clinico e assistenziale. Trascorso tale periodo, il paziente viene dimesso dalla struttura e l'eventuale ulteriore assistenza è a carico dei familiari; tali situazioni, in cui la famiglia dell'anziano non è in grado di assicurare l'assistenza necessaria, trovano riflesso nelle lettere di “opposizione alle dimissioni” inviate, oltre che, per conoscenza, all'Ufficio del Difensore civico regionale, all'Azienda sanitaria di residenza del cittadino ricoverato, alla Direzione sanitaria della struttura di ricovero, al Comune di residenza del cittadino stesso, all'ASL nel cui ambito territoriale è ubicata la struttura in questione.

Va in quest'ambito evidenziato il caso esposto dalla figlia di una paziente anziana, non autosufficiente, in cui la Direzione ASL di competenza, ha ritenuto che la cittadina potesse proseguire l'assistenza sanitaria a lei necessaria, presso il proprio domicilio.

Considerando la situazione di criticità venutasi a creare e la assoluta impossibilità, evidenziata dai parenti, di farsi carico della cura dell'anziana signora presso la propria abitazione, l'Ufficio del Difensore Civico ha contattato le Strutture competenti affinché si attivasse un piano di “cure domiciliari in lungo-assistenza”.

In questa fase l'ASL ha assunto a proprio carico, oltre alle prestazioni sanitarie, mediche e infermieristiche, anche il 50% del costo delle prestazioni socio-sanitarie di assistenza domiciliare, sollevando in questo modo la famiglia dalle difficoltà che avrebbe incontrato nella gestione della grave invalidità della propria congiunta.

4) Problema particolare è quello concernente la gestione da parte delle competenti strutture delle AA.SS.LL. delle liste di attesa per l'inserimento in strutture socio-sanitarie degli anziani non autosufficienti; liste determinate in base a valutazione medico legale e sociale della situazione degli anziani stessi.

Dagli interventi svolti dalla Difesa civica sono emerse criticità nel coordinamento tra i soggetti, siano essi pubblici o privati, a cui viene demandata la gestione di tali liste e l'inserimento in struttura degli anziani; criticità che ostacolano un'efficace gestione delle liste d'attesa, anche a prescindere dal numero di posti contingentemente disponibili e conducono anche ad acuire i problemi sopra citati (ad es.: somme richieste all'atto del ricovero a titolo di "diritto d'ingresso", richiesta di somme a titolo di prestazione alberghiere aggiuntive non meglio precisate, ecc.) inerenti al rapporto tra strutture pubbliche e private ed alla sua compiuta disciplina, in un'ottica di servizio alla collettività.

Nella gestione delle predette liste d'attesa rimangono particolari zona d'ombra nel caso in cui anziani non autosufficienti, a causa della gravità della loro situazione e della difficoltà per i congiunti di provvedere ad una efficace assistenza domiciliare, in presenza di posti disponibili, vengano ricoverati in strutture socio-sanitarie convenzionate corrispondendo totalmente la retta, antecedentemente alla conclusione della procedura di riconoscimento della quota sanitaria a carico dell'A.S.L. di riferimento.

Nei suddetti casi si producono ulteriori problematiche nella gestione delle liste d'attesa: sia inerenti alla difficoltà di individuare criteri di scelta equilibrati e trasparenti, comprensibili a questa particolare tipologia di utenti (che tengano conto che l'anziano è già ricoverato nella struttura convenzionata), sia concernenti l'eventuale possibilità di un rimborso delle somme corrisposte alla struttura prima della presa in carico delle spese sanitarie da parte dell'A.S.L..

Modalità di intervento, rimedi suggeriti e risultati conseguiti

La Difesa civica regionale, per quanto concerne i problemi sopra esposti, ha costantemente svolto il suo intervento interpellando non solo le strutture che erogano i servizi socio-sanitari, ma anche i Direttori

regionali competenti in ambito assistenziale e sanitario, nonché i Direttori generali delle AA.SS.LL. coinvolte, le Amministrazioni comunali ed i Consorzi Socio-Assistenziali di Comuni.

Tutto ciò nell'intento di implementare un coordinamento strutturato delle amministrazioni competenti a risolvere le varie problematiche a favore, ma non solo, del singolo cittadino che si è rivolto al Difensore civico regionale, per un complessivo più efficace approccio al problema della non autosufficienza che non si limiti a pur apprezzabili soluzioni approntate per casi contingenti di particolare gravità.

Dall'esame delle problematiche sopra descritte, attinenti all'operatività del sistema pubblico di erogazione di prestazioni sanitarie ed assistenziali a favore dei cittadini anziani non autosufficienti, e dall'esito degli interventi attuati dalla Difesa civica regionale, emerge:

> la presumibile urgenza di individuare concrete modalità di riscontro al problema della generalizzata e crescente carenza di strutture sanitarie e socio – assistenziali in relazione ai bisogni degli anziani non autosufficienti non assistibili mediante servizi domiciliari;

> la necessità di individuare nuove modalità di coordinamento tra Amministrazione regionale, Aziende sanitarie e Comuni o loro Consorzi, al fine di utilizzare al meglio le risorse già esistenti siano esse pubbliche o private convenzionate con il sistema pubblico;

> la necessità di rendere trasparenti i processi amministrativi riguardanti l'erogazione di prestazioni sanitarie ed assistenziali per i cittadini, con indicazione di tempi definiti, certi e verificabili, per un maggiore avvicinamento delle strutture ai bisogni degli utenti. Quanto sopra si collega alla richiesta di una sempre più efficace attività delle competenti strutture della Regione Piemonte, volta a verificare l'uniforme e puntuale applicazione da parte delle Amministrazioni

interessate (Aziende Sanitarie: Unità di Valutazione Geriatrica, Commissioni di Vigilanza) delle norme di legge (statale e regionale) e di regolamento concernenti i diritti degli anziani non autosufficienti.

Problematiche concernenti fasce di popolazione che presentano situazioni di fragilità sociale

Problematiche emerse

Anche nel corso del 2009 sono pervenute alla Difesa Civica richieste di intervento che, se pur rivolte a risolvere situazioni contingenti connesse a pratiche amministrative, hanno evidenziato come la situazione di fragilità sociale ed economica degli esponenti fosse sostanzialmente la fonte primaria del disagio lamentato.

Tra i casi esaminati si ritiene di citare la situazione emblematica di un cittadino che si è rivolto al Difensore Civico esibendo la copia di una diffida di pagamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativa alla richiesta di pagamento di circa 10.000 euro per la differenza di imposta di registro dovuta in conseguenza della decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge per l'acquisto della prima casa.

L'amministrazione finanziaria infatti, a partire dalla legge 22.04.1982 n. 168, ha previsto norme agevolative per l'acquisto della prima casa di abitazione. Poi, nel tempo sono state emanate varie leggi tra cui la legge 5.04.1985 n. 118 e la più recente legge 28.12.1995 n. 549 più volte modificata in occasione delle ultime finanziarie.

In particolare la suddetta normativa ha previsto che coloro i quali godano delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa debbano impegnarsi a non vendere l'immobile prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto (salvo che entro un anno non si proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale). La

ratio della norma è volta, sostanzialmente, ad evitare che si mettano in atto manovre speculative usufruendo anche delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Nel caso in esame, il cittadino aveva in effetti acquistato l'immobile usufruendo delle agevolazioni "prima casa". Era stato tuttavia costretto a vendere anticipatamente l'immobile non certamente per fini speculativi, ma in quanto cinquantacinquenne in stato di disoccupazione - dopo 32 anni di lavoro - conseguentemente alla chiusura della piccola ditta presso cui lavorava. Tra l'altro, il ricavato della vendita della casa era stato investito nell'acquisto di una edicola, che potesse garantirgli sia una attività lavorativa che la possibilità di pagare i contributi mancanti al raggiungimento dei limiti pensionistici.

Per quanto riguarda l'abitazione, il cittadino, si era visto costretto a chiedere ospitalità alla madre, presso la quale abitava stabilmente.

In questo caso, l'intervento dell'Ufficio non ha potuto risolvere il problema segnalato, se non nel senso di consentire al cittadino di acquisire un'informativa in merito alla richiesta avanzata dalla Agenzia delle Entrate nonché la possibilità di accedere alla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

Modalità di intervento, rimedi suggeriti e risultati conseguiti

Ciò che è apparso di tutta evidenza, nel caso in esame, è che il cittadino, nel rivolgersi alla Difesa Civica, ha lamentato non tanto l'infondatezza della richiesta avanzata dalla Agenzia delle Entrate, di cui riconosceva la "correttezza formale", ma fondamentalmente il senso di "totale abbandono" da parte dello Stato che, non solo non lo aveva tutelato al momento del licenziamento, dovuto ad una crisi di settore, ma lo stava ulteriormente "vessando" attraverso una richiesta di versamento di una somma alla quale, al momento, non era assolutamente in grado di fare fronte.

La situazione di fragilità sociale emersa, certamente riconducibile ormai a gruppi sempre più estesi di lavoratori, ha interrogato l'Ufficio in ordine a quali rimedi di natura sociale possano essere messi in campo da uno Stato che si faccia carico di coloro che, dopo aver lavorato tutta la vita – e pagato regolarmente tasse e contributi - si trovino a perdere il posto di lavoro a causa della crisi economica.

Una prima risposta in questo senso è pervenuta dall'Assemblea regionale, la quale il 22 dicembre del 2009 ha istituito un fondo di garanzia di tre milioni di euro per i lavoratori dipendenti rimasti senza stipendio.

Grazie a questa legge le banche aderenti anticiperanno le somme dovute a circa 2.400 lavoratori, la Regione farà da Garante e pagherà gli interessi. La legge stabilisce che le banche, su richiesta del lavoratore, concedano prestiti individuali per un massimo di 2.500 euro a testa. Sarà poi un successivo regolamento della Giunta regionale a stabilire le modalità di erogazione dei prestiti.

In tale ambito va evidenziato che il provvedimento si riferisce solo a quei lavoratori dipendenti che non percepiscono lo stipendio da almeno tre mesi e che non hanno diritto ad altri ammortizzatori sociali. Sebbene quindi la suddetta normativa attenga ad una situazione diversa da quella segnalata dal cittadino, coprendo di fatto un solo settore interessato dalla crisi, è da osservare come dato positivo la volontà del legislatore regionale.

Questioni rappresentate da cittadini disabili

Problematiche emerse, modalità di intervento e risultati conseguiti

Anche nel corso dell'anno 2009 l'Ufficio del Difensore Civico regionale ha esaminato i casi di sostegno ai cittadini affetti da patologie disabilitanti.

Prevalentemente si tratta di persone che presentano permanenti menomazioni fisiche, mentali e sensoriali che precludono loro la possibilità di svolgere in assoluta autonomia, gli atti quotidiani della vita.

Questo Ufficio ha trattato in particolare il caso di una minore disabile affetta da diplegia spastica e ritardo cognitivo, sottoposta ad intervento chirurgico di osteotomia a seguito del quale la medesima necessitava di un trattamento riabilitativo dinamico.

Il piano di percorso riabilitativo definito "intensivo" prevedeva un numero settimanale di sedute stabilite dallo specialista ortopedico, da effettuarsi presso il "Dipartimento di Recupero e Riabilitazione" dell'ASL di competenza. Secondo quanto riferito dal padre della minore, il percorso di terapia riabilitativa veniva disatteso dall'ASL che riduceva il numero di ore settimanali previste dal piano di recupero funzionale.

L'intervento del Difensore Civico è stato quello di sollecitare la Direzione Sanitaria e il Responsabile del Dipartimento Area Recupero e Riabilitazione Funzionale affinché alla minore fosse garantita la necessaria terapia, assolutamente non differibile nel tempo e quindi pienamente ed immediatamente esigibile, al fine di evitare un aggravamento dello stato psico-fisico della medesima.

A seguito della richiesta del Difensore Civico, le Direzioni competenti hanno prontamente comunicato all'Ufficio che la terapia sarebbe stata riattivata e integrata così come previsto dal Piano di Recupero Intensivo.

Problematiche rappresentate da assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Problematiche emerse

Nell'anno 2009 sono pervenute all'Ufficio alcune richieste di intervento relative alla gestione degli immobili ATC. Il comune denominatore di tali richieste è risultato essere, per quanto riferito dagli assegnatari esponenti, un'insoddisfacente informativa da parte dell'ente in ordine alle voci di spesa contenute nelle bollette mensili.

In un primo gruppo di casi, in particolare, è stata lamentata la presenza, in alcune bollette, di ingenti anticipi per spese di riscaldamento e acqua potabile relativi alla stagione termica 2008/2009, ai quali non sarebbero seguiti gli opportuni e tempestivi conguagli.

In un secondo gruppo di casi, è stata portata all'attenzione di questo Ufficio la richiesta, da parte dell'ATC, di arretrati relativi alla pulizia scale e pertinenze con decorrenza gennaio 2009, ma riferite a periodi pregressi (aprile 2006-giugno 2008). Gli esponenti hanno lamentato, in particolare, che tali voci di spesa non erano state inserite nelle bollette emesse nel periodo in questione. Per contro risultavano presenti nelle suddette bollette, relative al periodo aprile 2006-maggio 2008, delle non meglio specificate voci di spesa denominate "Anticipi servizi contratti privati".

Modalità di intervento, rimedi suggeriti e risultati conseguiti

A seguito di tali doglianze, l'Ufficio del Difensore Civico è intervenuto chiedendo le necessarie informazioni alla Direzione Generale dell'ATC, nonché al Responsabile dell'amministrazione degli immobili in questione, rilevando nel primo gruppo di casi che le modalità operative seguite dall'ente, nella suddivisione delle spese per il riscaldamento e acqua calda sanitaria (calcolo praticato solo sulla base del volume di ogni singola unità

immobiliare, nonostante la presenza di contatori individuali), avrebbero determinato il pagamento, da parte di alcuni inquilini, di anticipi molto alti, senza un successivo tempestivo conguaglio di tali somme.

In conseguenza dell'intervento dell'Ufficio, l'ATC ha provveduto ad inviare riscontro in merito alla questione segnalata, impegnandosi a predisporre i conguagli riscaldamento per la stagione termica 2007/2008, tenendo in considerazione i consumi effettivi registrati dai contatori individuali. Nel secondo gruppo di casi, invece, l'Ufficio ha provveduto a richiedere all'ATC le opportune informazioni in merito al mancato addebito, nelle bollette relative al periodo aprile 2006-giugno 2008, delle spese sostenute dall'ente per la pulizia delle pertinenze condominiali, venendo in tal modo a maturarsi, negli anni successivi, un importante debito da parte degli inquilini nei confronti dell'ATC.

Tale debito, in un primo momento, veniva determinato dall'ente per un ammontare di circa € 3000,00 per nucleo familiare, con la richiesta di pagamento di una maxi-rata di circa € 2000,00. Il recupero di tale debito, a seguito delle numerose censure da parte degli inquilini e dopo l'intervento del Difensore Civico, è stato successivamente rideterminato, con la possibilità di dilazionare il pagamento in tre anni.

In merito alle questioni sollevate dagli inquilini di immobili gestiti dall'ATC, sulla base di quanto sopra evidenziato, l'Ufficio ritiene opportuno segnalare alcuni rimedi organizzativi, da attivare compatibilmente con l'organizzazione interna dell'ente.

In particolare si segnala la necessità di una maggiore trasparenza nell'elencazione delle voci di spesa contenute nelle bollette inviate agli inquilini. Nella maggioranza dei casi, infatti, gli esponenti non contestavano la titolarità del debito, quanto piuttosto le modalità di calcolo dello stesso, nonché la mancanza di una piena e agevole comprensione dei modi e dei tempi in cui tale debito era stato maturato.

In secondo luogo si desidera evidenziare l'opportunità di procedere tempestivamente, in tutti i casi in cui vengano richiesti anticipi per spese

ordinarie o straordinarie relative alla gestione degli immobili, al conguaglio delle somme dovute per ciascuna unità abitativa, al fine di evitare che vengano a formarsi, negli anni successivi, debiti o crediti da parte degli inquilini, che possono aggravare la situazione socio-economica delle famiglie.

Problematiche riguardanti le utenze domestiche e i rapporti con gli enti gestori di pubblici servizi ovvero di servizi di pubblica utilità

Problematiche emerse

Nel corso dell'anno 2009 numerosi sono stati i reclami presentati all'ufficio per disservizi da parte dei gestori di servizio pubblico, in special modo nell'ambito della telefonia, gas ed energia elettrica.

In particolare, essi hanno riguardato l'avvenuta conclusione e la disdetta dei contratti, con particolare riferimento all'interpretazione delle clausole relative alla determinazione delle tariffe.

Inoltre, molti reclami hanno riguardato l'erronea fatturazione delle forniture e la conseguente richiesta di restituzione di somme per consumi non effettuati ovvero di sospensione delle procedure attivate dai gestori per il pagamento.

Infine, le segnalazioni proposte all'ufficio hanno evidenziato l'interruzione del servizio e il ritardo nell'installazione degli impianti con richieste di intervento di ripristino o di informazioni in ordine ai tempi di esecuzione.

Al riguardo, l'ufficio è intervenuto per richiedere informazioni agli uffici che, nella maggior parte dei casi, hanno fornito una risposta volta a chiarire il contenuto delle clausole contrattuali e del regime di applicazione delle tariffe. A ciò si aggiunge l'attività di carattere sollecitatorio posta in essere dall'ufficio per ottenere una risposta definitiva sugli errori di

fatturazione lamentati, nonché per realizzare gli interventi di ripristino e di installazione degli impianti.

Il primo dato comune alle richieste di intervento presentate risiede innanzitutto nella difficoltà per l'utente di trovare un ufficio in grado di offrire un contatto qualificato con il gestore di servizio pubblico e di raccogliere la segnalazione ed il reclamo per attivare in modo mirato le strutture competenti alla soluzione e definizione del problema.

Infatti, gli utenti hanno lamentato, da un lato, sostanziali incomprensioni da parte dei centri di raccolta delle chiamate (call center), dall'altro, la mancata risposta ai reclami scritti e l'impossibilità di conoscere l'ufficio responsabile poiché, secondo le indicazioni fornite dai gestori, le osservazioni dovevano essere indirizzate a caselle postali, come tali prive di riferimenti in merito.

Modalità di intervento, rimedi suggeriti e risultati conseguiti

L'attuazione della libera concorrenza dei mercati, principio fondatore dell'Unione Europea, ha dato avvio, tra gli altri, al processo di liberalizzazione dei servizi pubblici.

All'indomani delle riforme legislative di liberalizzazione dei servizi, la normativa inerente a compiti e funzioni del Difensore civico, che assegnava a quest'ultimo un ambito di competenza limitato alle amministrazioni pubbliche (siano esse regionali, provinciali, comunali o periferiche dello Stato), si rivelava quindi insufficiente rispetto alla sempre più rilevante richiesta di tutela proveniente da cittadini utenti di servizi pubblici gestiti da soggetti privati (siano essi società partecipate o controllate dallo Stato o da Enti Locali).

In questo modo, la Difesa civica regionale ha de facto esercitato le proprie funzioni, per lo più di informazione e di sollecito anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici.

Costituiva infatti convincimento comune che il principio di "buona amministrazione", espresso dall'art. 97 della Costituzione, rafforzato dall'individuazione del "diritto alla buona amministrazione", sancito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, non poteva essere limitato dall'individuazione di un'Amministrazione pubblica, bensì doveva avere presente la finalità e l'interesse perseguiti nell'attività di erogazione del servizio pubblico.

In tale contesto l'art. 90 dello Statuto della Regione Piemonte, approvato nel 2005, ha riconosciuto al Difensore civico regionale, in qualità di organo indipendente di garanzia per l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, la tutela dei diritti e degli interessi di persone nei confronti degli enti che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico.

La suddetta norma pare informata alla considerazione più ampia dell'attività propria del Difensore civico regionale, non limitata alla tutela amministrativa di cittadini ed enti nei confronti di soggetti pubblici ma anche di soggetti privati che esercitano una "funzione di interesse pubblico". La legge regionale istitutiva dell'Ufficio del Difensore civico, tuttavia, non è stata modificata alla luce del dettato dell'art. 90 del nuovo Statuto.

Rimangono, quindi, dubbi non tanto sulla titolarità in capo al Difensore civico regionali di compiti di tutela amministrativa nei confronti di soggetti privati concessionari di servizi pubblici o gestori di servizi pubblici, quanto sulle modalità di intervento della difesa civica per tale tipologia di casi, tenuto anche conto dei compiti di tutela degli interessi di utenti e consumatori riservati dalla normativa alle "autorità per i servizi di pubblica utilità". Gli interventi espletati dalla Difesa civica regionale nel corso del 2009 sono stati quindi finalizzati a garantire una risposta motivata alle doglianze degli utenti fornendo a tutti i casi sottoposti all'attenzione dell'ufficio una soluzione tangibile.

D'altro canto, il problema concernente la difficoltà di individuare un contatto qualificato con i gestori del servizio pubblico, comune ai reclami presentati, costituisce aspetto inerente ad un interesse giuridico più ampio e riferibile alla collettività degli utenti. In riferimento ad essi la Difesa civica, superando la dimensione individuale legata alla soluzione del caso concreto, esprime la funzione di garanzia per il buon andamento e l'imparzialità della prestazione erogata, formulando proposte e suggerimenti finalizzati a migliorare la vicinanza tra utenti e gestori del servizio pubblico; in questo modo completando la propria funzione anche nell'ambito dell'attività svolta dai gestori del servizio pubblico.

Peraltro, la recente riforma intervenuta nell'ambito della Pubblica amministrazione, a seguito della delega legislativa contenuta nell'art. 4 della L. 15/2009, sull'introduzione della class action pubblica (D. Lgs. 20 dicembre 2009 , n. 198), evidenzia la sempre maggiore rilevanza assegnata alla tutela degli interessi collettivi degli utenti nei confronti dei gestori dei pubblici servizi.

Alla luce di quanto evidenziato un rimedio attivabile da parte dei gestori dei pubblici servizi può essere individuato nel miglioramento del livello di trasparenza nell'attività inerente all'erogazione del servizio pubblico, anche attraverso l'individuazione nell'ambito delle proprie strutture di uffici dotati di mezzi e strumenti efficaci, in quanto facilmente raggiungibili da parte degli utenti.

Allo stesso tempo le suddette strutture devono porsi come soggetti qualificati al fine di stabilire un contatto utile ed efficiente tra gli utenti ed il gestore del pubblico servizio per fornire le informazioni richieste e la soluzione da approntare per risolvere il problema segnalato in tempi definiti.

Diritto allo studio ed erogazione dei servizi

Problematiche emerse

L'articolo 3 della Costituzione stabilisce: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

A tal fine, l'articolo 34 prevede: "I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuiti per concorso".

Il diritto allo studio costituisce espressione di una libertà fondamentale dell'individuo che deve quindi trovare riconoscimento nella legislazione e nell'esercizio delle relative funzioni amministrative, da parte degli Atenei ed enti regionali, che hanno ad oggetto i procedimenti di iscrizione presso le Università, nonché di erogazione di servizi, borse di studio e altre forme di contribuzione economica.

La natura fondamentale del diritto allo studio impone di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, non soltanto in ordine al rispetto delle regole concernenti i relativi procedimenti amministrativi (osservanza di termini e regolamenti), bensì anche l'incidenza delle determinazioni assunte sull'esercizio effettivo del diritto allo studio da parte degli studenti.

A tale riguardo, la Difesa civica svolge un ruolo importante poiché riesce a conferire rilevanza ad interessi giuridici di cui non sono titolari i singoli studenti, ma la collettività cui essi appartengono, in questo modo offrendo una tutela in riferimento agli aspetti più ampi e generali in cui si sostanzia il diritto allo studio.

La trattazione delle questioni relative al diritto allo studio si è sviluppata avuto presente la difficoltà di concepire la realizzazione di un diritto

fondamentale, in assenza di servizi adeguati che ne assicurino l'esercizio. Le disfunzioni amministrative lamentate dai cittadini, in tale ambito, sono state quindi affrontate dall'Ufficio in quanto potenziali ostacoli all'esercizio di diritti fondamentali poiché, incidendo anche sulla posizione economica degli studenti e delle famiglie di appartenenza, rendono più difficile il proseguimento degli studi.

Modalità di intervento, rimedi suggeriti e risultati conseguiti

L'intervento della Difesa civica è stato mirato a stimolare gli uffici preposti ad un chiarimento sullo sviluppo complessivo del procedimento amministrativo e dei conseguenti dinieghi nell'erogazione dei servizi agli studenti o nella emanazione di nulla-osta necessari per il cambiamento di corso di laurea o il trasferimento ad altra università.

In particolare, l'Ufficio ha avuto modo di ribadire il principio inerente alla corrispettività della prestazione rispetto al pagamento delle tasse universitarie ed alla conseguente impossibilità di pretenderne il versamento per servizi che non sono vengono resi a favore degli studenti.

Al riguardo, merita segnalazione il caso sottoposto all'attenzione dell'ufficio da uno studente del Politecnico che, prima dell'inizio del secondo anno, aveva deciso di cambiare facoltà e, quindi, presentare la dichiarazione di rinuncia agli studi prevista per procedere all'iscrizione presso un'altra università.

Gli uffici aveva subordinato l'accettazione della rinuncia agli studi al pagamento della tassa prevista per il secondo anno affermando tale pretesa sulla base di un regolamento dell'Università. La questione assumeva perciò rilevanza sotto due aspetti: il primo relativo all'esercizio del diritto allo studio in quanto la mancata ricezione della rinuncia poteva impedire allo studente l'iscrizione ad altra università.

Il secondo aspetto, invece, concerneva la richiesta di pagamento della rata prevista per l'iscrizione all'anno accademico che doveva ancora iniziare ed

alla cui effettuazione il Politecnico aveva subordinato l'accettazione della rinuncia agli studi.

Il Difensore civico è intervenuto presso gli uffici della Segreteria del Politecnico evidenziando che il pagamento delle tasse universitarie si basa sulla corrispettività dei servizi da erogare nel corso dell'anno accademico e che lo studente, avendo presentato la rinuncia agli studi, sicuramente non avrebbe fruito di alcun servizio.

Inoltre, il Difensore civico ha rilevato la potenziale lesione del diritto allo studio che poteva derivare dall'applicazione della suddetta normativa regolamentare in quanto non logicamente connessa con l'effettiva e concreta fruizione del servizio.

Tra i rimedi che l'Ufficio ha ritenuto attivabili nell'ambito del diritto allo studio vi è stato quello di appuntare le situazioni dalle quali possa conseguire una limitazione alla libertà di istruzione che il nostro ordinamento riconosce a tutti i cittadini.

In special modo l'Ufficio, rilevando l'imprescindibile collegamento tra l'esercizio del diritto allo studio e le condizioni economiche degli studenti, ha evidenziato la necessità che l'amministrazione declini secondo principi di corrispettività ed effettività della prestazione l'interpretazione e l'applicazione delle regole inerenti al pagamento delle tasse universitarie, e alla conseguente erogazione dei servizi, in ipotesi anche modificando la propria regolamentazione dei servizi.

3.2. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Questione relativa al diniego del diritto di accesso in materia di procedura ad evidenza pubblica.

Problematiche emerse, modalità di intervento e risultati conseguiti

Con esposto scritto, un cittadino chiedeva l'intervento dell'Ufficio del Difensore civico regionale perché riesaminasse il diniego di accesso opposto da un ente locale.

La legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, prevede e disciplina, agli artt. 22 e ss., il diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

Premesso che il diritto di accesso ha, secondo giurisprudenza ormai consolidata, autonoma natura di diritto soggettivo, è necessario ricordare che l'istituto è finalizzato all'attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare, con l'art. 25 della L. 241/1990 e s.m.i. è stata attribuita al Difensore civico regionale, in alternativa al ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., la competenza a ricevere richieste di riesame nelle ipotesi in cui l'amministrazione abbia rifiutato espressamente o tacitamente la richiesta di accesso. Il Difensore civico ha il compito di valutare la legittimità o l'illegittimità del rifiuto.

Ne consegue che la facoltà di presentare reclamo al Difensore civico regionale si presenta come strumento alternativo al ricorso giurisdizionale e al contempo quale possibile strumento di deflazione del contenzioso nella materia dell'accesso.

Nella fattispecie in questione, il cittadino si era rivolto all'Ufficio del Difensore Civico in quanto alla sua richiesta di accesso, relativa ad una procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune, era seguito il silenzio

protratto per oltre trenta giorni, fatto a cui la legge equipara il rifiuto espresso.

L'Ufficio del Difensore Civico aveva proceduto chiedendo al Comune di essere informato sulle motivazioni che non avevano consentito l'accesso.

Il Comune rispondeva per tramite di uno Studio legale appositamente incaricato, comunicando che l'ente non poteva farsi carico di tutte le richieste di accesso per carenza di personale e che, inoltre, la richiesta in questione non era motivata, come invece richiesto dalla stessa legge 241/1990.

L'Ufficio del Difensore Civico predispondeva ulteriore lettera inviata sia al Comune sia al cittadino, in cui precisava che l'eventuale carenza di organico non esime in alcun modo l'ente pubblico dallo svolgere le attività istituzionali con le modalità e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico. Inoltre, la richiesta di accesso risultava debitamente motivata dal cittadino, contrariamente a quanto affermato nella lettera dello Studio legale.

Pertanto, valutato come illegittimo il diniego opposto all'istanza, l'Ufficio invitava il Comune a consentire l'accesso a tutti i documenti richiesti dal cittadino. In tal modo il cittadino è stato messo nella condizione di far valere i propri diritti nelle competenti sedi giurisdizionali, rendendo chiari i termini della vicenda.

3.3 TERRITORIO E AMBIENTE

Intervento del Difensore Civico in ordine al rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi e distanze di sicurezza in presenza di deposito di carburante ubicato in prossimità di unità abitativa

Problematiche emerse

Anche nel corso del 2009 le problematiche concernenti i disagi, provocati dalla presenza di industrie ed impianti insalubri o ad alto rischio ubicati nelle vicinanze di insediamenti abitativi, hanno costituito oggetto di interesse da parte dell'Ufficio.

Nell'esaminare tali questioni, l'Ufficio ha potuto rilevare come esse presentino molteplici aspetti: dalla questione di conformità normativa ed urbanistica della localizzazione dell'impresa o dell'impianto, ai rischi per l'incolumità delle persone e alla conseguente necessità dell'adozione di misure atte a preservare l'ambiente, il paesaggio e la salute di coloro che vivono nella zona.

Modalità di intervento, rimedi suggeriti e risultati conseguiti

Nello specifico, l'Ufficio è intervenuto in un caso concernente l'installazione di una cisterna contenente carburante per autotrazione nei pressi di una unità abitativa. A tale proposito il cittadino interessato, residente nell'area adiacente, ha segnalato i rischi a persone e cose, derivanti dall'ubicazione del suddetto impianto, e ha richiesto che venissero fornite informazioni in ordine alla sussistenza dei necessari atti autorizzativi, nonché al rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi e distanze di sicurezza.

Gli impianti di distribuzione di carburanti sono disciplinati dalle norme di cui al D.M. 31/07/1934, che riguardano l'installazione dei serbatoi (capacità, profondità d'interramento, distanze, cassa di contenimento, ecc...), le "colonnine" distributrici e l'esercizio degli impianti medesimi. Le regole tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato sono contenute nel D.M. 12/09/2003.

Ciò premesso, valutata la fondatezza del reclamo ed esaminata la succitata normativa, l'Ufficio ha provveduto a chiedere immediatamente chiarimenti all'Amministrazione comunale in ordine alla segnalazione del cittadino.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, l'Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato un sopralluogo, da cui è risultato che il serbatoio ad uso deposito carburante non era conforme alle norme tecniche di settore. Ulteriori verifiche effettuate dall'Amministrazione comunale hanno evidenziato che il titolo abilitativo per la realizzazione dell'opera non risultava operante in quanto mancante della documentazione essenziale prevista dalla legge.

A seguito di successivo sopralluogo effettuato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per verificare le condizioni di sicurezza del suddetto serbatoio di gasolio, si è rilevata l'assenza dei requisiti di installazione previsti dal D.M. 31/07/1934 e dal D.M. 19/03/1990, nonché la difformità completa rispetto a quanto prescritto dal parere di conformità precedentemente rilasciato dallo stesso Comando dei Vigili del Fuoco, con conseguente rischio per l'incolumità delle persone.

Pertanto, alla luce degli esiti delle suddette verifiche, il Comune ha comunicato al Difensore Civico di aver richiesto l'annullamento della pratica di denuncia di inizio attività e di avere disposto, con ordinanza contingibile ed urgente, l'immediata rimozione del serbatoio mobile di gasolio per autotrazione, nonché lo smaltimento del gasolio presso ditta autorizzata.

In conclusione, si evidenzia che, nei casi quali quello sopra descritto, l'attività svolta dall'Ufficio del Difensore Civico regionale è stata soprattutto finalizzata a sollecitare le Amministrazioni competenti a provvedere con urgenza e a verificare il puntuale rispetto della normativa in materia di sicurezza, quando si tratti di opere potenzialmente dotate di un forte impatto sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.

Interventi in materia di inquinamento elettromagnetico

Problematiche emerse

E' proseguita anche nel corso del 2009 l'attività della Difesa Civica regionale finalizzata ad individuare concrete soluzioni sotto il profilo della tutela della salute dei cittadini, con particolare riguardo ai pericoli derivanti alla salute per l'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici.

In tale ambito ha assunto particolare rilievo, nel corso del corrente anno, la grave situazione venutasi a creare in seguito all'installazione, circa tre anni fa, di decine di parabole per la trasmissione via satellite in banda larga, installate all'interno del Teleporto di Via Centallo a Torino nelle immediate vicinanze delle zone residenziali (8-10 metri).

L'intervento della Difesa Civica è stato sollecitato dall'exasperazione degli abitanti che, costituitisi in Comitato, hanno lamentato vari disturbi sanitari, tra i quali mal di testa, nausea, giramenti di testa, insonnia, stati depressivi, più in generale, grave preoccupazione per timore di gravi malattie.

Modalità di intervento e risultati conseguiti

Tali fenomeni sono stati peraltro registrati da un'indagine epidemiologica che, su istanza di questa Difesa Civica, è stata condotta sui residenti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Torino 1 e dal Centro regionale per l'Epidemiologia Ambientale dell'Arpa Piemonte, dalla quale è emerso uno stato di sofferenza diffusa percepita dalla popolazione, rispondente alla definizione di Patologia Ambientale Idiomatica, che probabilmente sconfinava, in molti soggetti, verso stati di depressione reattiva.

In seguito a tali risultanze, i suddetti Servizi hanno proposto l'esecuzione di alcuni interventi mirati a ridurre il disagio presente nell'area, nell'ottica di un contributo volto a sostanziare la più ampia garanzia di non superamento dei limiti di esposizione, in attesa dell'intervento di spostamento del Teleporto in altra zona lontana da insediamenti abitativi e lavorativi.

Tali proposte sono state in seguito recepite anche dalla Direzione Regionale alla Sanità della Regione Piemonte, la quale ha provveduto ad indirizzare specifiche richieste rispettivamente al Comune di Torino, all'ARPA e all'ASL TO, nell'ambito dei settori di rispettiva competenza.

In particolare, tra le misure proposte, sono state individuate l'installazione di una barriera metallica con scarico a terra in grado di non consentire la trasmissione di alcun segnale nelle zone prospicienti il Teleporto e con funzione di schermo verso le abitazioni limitrofe, il monitoraggio in continuo dell'orientamento delle parabole nonché il supporto clinico e psicologico a tutti i residenti che ne manifestino la richiesta, da parte delle strutture pubbliche competenti sul territorio.

Sebbene la vicenda rappresentata sia ad oggi ancora in "itinere", va comunque sottolineato che l'intervento di questa Difesa Civica è stato particolarmente incisivo nel contribuire a sollecitare e soprattutto far "colloquiare" i vari soggetti istituzionali coinvolti nella vicenda, affinché i rispettivi ambiti di competenza e specificità venissero convogliati in un

intervento costruttivo a favore della popolazione e non si disperdessero, come troppo spesso purtroppo accade, nei meandri della burocrazia.

Rimedi suggeriti

L'aumento dell'esposizione agli effetti dei campi elettromagnetici suscita sempre più preoccupazione nei cittadini, i quali si aspettano risposte adeguate da parte delle amministrazioni.

In particolare i cittadini non si sentono sufficientemente tutelati dagli strumenti legislativi, siano essi nazionali che regionali, sia per quanto riguarda gli aspetti concernenti i limiti alle esposizioni, che sono ritenuti eccessivamente alti, che per quanto concerne la distanza degli insediamenti dalle abitazioni. In tal senso sarebbe forse auspicabile una rivisitazione, da parte del legislatore nazionale e locale, di tutta la normativa in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, che tenga conto anche delle posizioni scientifiche che raccomandano la minimizzazione dei limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche.

Un secondo profilo di criticità concerne poi le modalità di insediamento delle strutture, che troppo spesso vengono collocate in prossimità di zone residenziali, senza una preventiva consultazione della popolazione interessata, né una adeguata informazione in merito al manufatto in questione. Tutto ciò non fa che accrescere, da parte dei cittadini, il convincimento di essere esclusi dai processi decisionali che li riguardano in prima persona, e di pagare, in termini di salute, le conseguenze di determinazioni assunte in contesti a cui è stata loro preclusa la partecipazione.

Un ulteriore elemento di tutta evidenza, a manufatto installato, è la molteplicità di soggetti istituzionali coinvolti, nonché la complessità nel definire i confini e gli ambiti di rispettiva competenza. Tutto ciò, che è già di per sé fonte di notevole confusione, crea difficoltà soprattutto a quei cittadini che non sono in genere avvezzi a muoversi nei labirinti delle

pubbliche amministrazioni e che, trovandosi pertanto sprovvisti di strumenti idonei a rinvenire il "bandolo della matassa", troppo spesso desistono dal portare avanti le loro pur legittime istanze.

Per quanto una prima risposta da parte delle amministrazioni locali potrebbe essere quella di installare, dove praticabile, tali manufatti il più lontano possibile dalle abitazioni, sarebbe comunque utile, da parte dell'Ente pubblico, uno sforzo diretto in modo particolare al coinvolgimento dei cittadini interessati, attraverso l'apertura di tavoli di confronto e l'effettiva partecipazione al procedimento.

Inoltre, in tal senso, potrebbe ravvisarsi proficuo un impegno, da parte delle amministrazioni, a definire nella maniera più chiara e trasparente possibile le proprie prerogative e ambiti di attribuzione, anche al fine di evitare ciò che i cittadini, esasperati, definiscono "il balletto delle competenze".

Interventi in materia di emissioni acustiche e di fumi e odori

Problematiche emerse

La questione della compatibilità ambientale è stata altresì analizzata nell'ambito delle forti immissioni di fumi e odori, nonché rumori provocati dalla realizzazione di un festival musicale presso il parco della Pellerina durante la stagione estiva.

In questo caso l'organizzazione pubblica di spettacoli ed intrattenimenti, provocando gravi fastidi e disagi alla popolazione residente sulle aree limitrofe a quelle prescelte per l'evento, ha fatto emergere l'esistenza di un interesse da tutelare che superava la dimensione meramente privatistica della proprietà privata e della libera iniziativa economica.

Tale ambito, infatti, deve essere comunque governato dal rispetto di regole poste a tutela di interessi giuridici generali ed in special modo di quelle relative al rispetto delle norme igienico-sanitarie concernenti l'organizzazione dell'evento.

In questo modo, l'organizzazione del suddetto festival musicale, con tutte le iniziative commerciali e musicali ad esso inerenti, ha costituito oggetto di reclamo all'Ufficio da parte di numerosi cittadini e di richiesta di intervento presso le autorità competenti.

In particolare, i cittadini oltre a lamentare il disagio derivante dalle immissioni di rumori, fumi ed odori evidenziavano la difficoltà di individuare gli organismi competenti alla soluzione del problema e quindi l'impossibilità di ottenere risposte concrete e definitive alla questione prospettata.

Modalità di intervento e risultati conseguiti

Il Difensore civico è quindi intervenuto portando a conoscenza dell'Agenzia Regionale per il Piemonte (ARPA), della Azienda Sanitaria Locale e del Comune di Torino la questione lamentata, mettendo in rilievo la necessità di definire, sulla base della normativa vigente, i compiti di vigilanza e di controllo rispetto all'organizzazione dell'evento musicale; risultando infatti prioritario e fondamentale risalire, attraverso definizioni precise ed univoche, all'ambito delle competenze spettanti a ciascuna struttura.

Lo svolgimento dell'intervento del Difensore civico ha quindi stimolato un'attività di coordinamento in quanto modalità a cui l'azione amministrativa deve uniformarsi anche per una maggiore efficacia ed efficienza nell'organizzazione e nella vigilanza sullo svolgimento di eventi, per evitare che essi possano recare pregiudizio alla collettività già presente sull'area individuata.

Di conseguenza, il Difensore civico, proprio al fine di sollecitare tale definizione, è intervenuto presso gli uffici della Sanità regionale e dell'Azienda sanitaria locale competente, i quali nonostante alcune iniziali contraddittorie risposte, hanno fornito i necessari chiarimenti e la competenza in materia è stata riferita alle strutture comunali nell'ambito del procedimento di localizzazione dei siti idonei a manifestazioni temporanee.

3.4 FINANZE E TRIBUTI

Problematiche inerenti al beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, nell'ambito degli "ecoincentivi" previsti dalla legge finanziaria 2007

Problematiche emerse

Anche nell'anno appena trascorso numerosi cittadini si sono rivolti all'Ufficio della Difesa civica regionale esponendo problematiche riguardanti la tassa automobilistica regionale.

Particolare rilievo hanno assunto questioni inerenti all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, così come disposta dall'art.1, comma 226 della l.27.12.2006, n.296 (legge finanziaria 2007) quale "ecoincentivo" alla sostituzione, tramite la demolizione, di autovetture ed autoveicolo per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5" .

A titolo esemplificativo si evidenzia la vicenda di un cittadino che, avendo acquistato, vigente la predetta norma di legge, un autoveicolo immatricolato come "euro 4", contestualmente provvedendo alla consegna per demolizione di un autoveicolo non ecologico, parimenti a lui intestato, si vedeva recapitare, dopo circa un anno e mezzo dall'acquisto della autovettura "euro 4", da parte del competente Settore regionale, un "preavviso di accertamento di violazione tributaria" per la mancata corresponsione della prima annualità della tassa automobilistica regionale relativa a detta nuova autovettura.

Il cittadino provvedeva quindi a formulare specifiche osservazioni in relazione al preavviso di accertamento, trasmettendo alla competente struttura regionale la prevista scheda allegata al preavviso, corredata dalla necessaria documentazione.

Perveniva, quindi, all'esponente una nota di riscontro in cui il Dirigente del Settore regionale confermava il mancato riconoscimento dell'esenzione, genericamente riferendo che l'autoveicolo in questione non risultava inserito nell'elenco dei beneficiari dell'esenzione, elenco costituito in base ai dati dei veicoli che potevano usufruire delle agevolazioni per eco-incentivi e dei loro intestatari. I dati individuati dagli Uffici Provinciali del Pubblico Registro Automobilistico venivano successivamente inviati in elenco dal P.R.A. nazionale al Ministero delle Finanze; tali elenchi dopo la validazione venivano infine trasmessi alle Regioni.

Modalità di intervento, rimedi suggeriti e risultati conseguiti

Il Difensore civico, pertanto, così come per altri casi simili provvedeva a svolgere il proprio intervento richiedendo delucidazioni, oltre che alle competenti sedi provinciali del P.R.A., anche e soprattutto al competente Settore regionale.

In particolare, al Dirigente di quest'ultima struttura veniva evidenziato che, alla luce di quanto disposto dall'art.7 della l.27/07/00, n.212 "Statuto del contribuente", "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione...".

Nei casi sopra prospettati, riguardanti la mancata ammissione agli eco-incentivi, gli atti di accertamento per mancato pagamento della tassa automobilistica, quindi, non potevano prescindere dall'esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che avevano condotto l'ente impositore ad escludere il contribuente dal beneficio dell'esenzione.

Conseguentemente, il Responsabile del competente Settore regionale, preso atto delle osservazioni formulate dal Difensore civico

regionale, provvedeva a richiedere alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di fornire le motivazioni della mancata concessione dell'esenzione per "ecoincentivi" per il caso sopra descritto e per gli altri casi evidenziati da questo Ufficio; tutto ciò "al fine di poter motivare adeguatamente i provvedimenti accertativi emessi dall'ente impositore" (così come espressamente sottolineato dal Dirigente del Settore regionale).

Perveniva, infine, una nota di riscontro mediante la quale il Responsabile del Settore regionale competente, precisando di aver acquisito i dati richiesti al Ministero, comunicava l'avvenuto annullamento di alcuni provvedimenti accertativi in riferimento ai quali il Difensore civico regionale aveva svolto il proprio intervento, tra i quali era ricompreso l'avviso di accertamento notificato al predetto cittadino.

Dagli interventi svolti dall'Ufficio della Difesa civica regionale in ordine a questioni inerenti all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista quale "eco-incentivo", che pur hanno condotto alla definizione delle problematiche sollevate dai cittadini, sono emerse ancora una volta presumibili difficoltà da parte delle competenti strutture regionali nella gestione dei dati necessari per l'accertamento delle eventuali violazioni tributarie in materia di tassa automobilistica.

Tali difficoltà parrebbero derivare dalla complessità dell'articolazione dei flussi informativi che pervengono alla banca dati regionale attraverso le competenti strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze; flussi informativi che riguardano dati a loro volta provenienti dagli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico.

Pertanto, tenuto conto della qualificazione della tassa automobilistica quale tributo regionale proprio, risulta presumibilmente necessaria l'adozione da parte dell'Amministrazione regionale (quale ente impositore), di concerto con l'Amministrazione statale, di misure organizzative rivolte ad implementare un efficace raccordo tra i sistemi tributari regionali e statali.

Problematiche conseguenti ai rapporti tra cittadini ed uffici finanziari statali presenti nell'ambito territoriale regionale*Problematiche emerse, modalità di intervento e rimedi suggeriti*

All'Ufficio della Difesa civica regionale sono pervenute anche nell'anno 2009 esposti di cittadini inerenti ad accertamenti tributari notificati dalle competenti sedi dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda uno specifico caso concernente un avviso di liquidazione di imposta di registro e irrogazione delle relative sanzioni, il Difensore civico regionale, accertato che il cittadino non intendeva ricorrere alle competenti sedi giurisdizionali (avendo, tra l'altro, già corrisposto la somma richiesta mediante l'avviso), tenuto conto delle funzioni attribuitegli dall'art.16 della legge 127/97 nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, svolgeva uno specifico intervento verso la competente sede dell'Agenzia delle Entrate, volto soprattutto a chiarire le ragioni di fatto e di diritto che avevano motivato l'accertamento sopra indicato.

Tutto ciò sottoponendo all'attenzione degli uffici finanziari un'analisi quanto più completa della situazione contrattuale oggetto dell'accertamento tributario, integrata da una completa indicazione dei versamenti effettuati dall'esponente a titolo di imposta di registro, nonché della loro presumibile imputazione alla registrazione dei diversi contratti di locazione succedutisi nel tempo e riguardanti un medesimo immobile.

L'invio di tale dettagliata analisi da parte del Difensore civico, di fatto, sollecitava l'amministrazione finanziaria ad un riesame complessivo della posizione tributaria del cittadino. Riesame che conduceva l'Agenzia delle Entrate ad annullare in autotutela l'avviso di liquidazione ed a disporre il rimborso di quanto già versato dal cittadino a seguito dell'avviso stesso. Da tale vicenda emergono, pur tenendo conto delle possibilità di ricorso alle competenti sedi giurisdizionali, aspetti di difficoltà nel rapporto

tra contribuenti e amministrazione finanziaria (anche dovuti alla complessità della materia tributaria) che talora ostacolano una corretta individuazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, degli elementi di fatto e di diritto costitutivi dell'obbligazione tributaria. Risulterebbe quindi utile in tal senso il potenziamento da parte dell'Amministrazione finanziaria delle strutture informative a cui i contribuenti destinatari di accertamenti tributari possono direttamente rivolgersi.

Tutto ciò consentendo ai contribuenti di poter agevolmente rappresentare le loro ragioni a personale qualificato (anche producendo documentazione e promuovendo un riesame dell'atto di accertamento) pur senza essere in possesso di specifiche conoscenze in materia tributaria.

3.5 PUBBLICO IMPIEGO

Questione relativa a concorso pubblico indetto da un ordine professionale

Problematiche emerse e modalità di intervento

E' stato portato all'attenzione dell'Ufficio il caso di un Ordine professionale, che rientra nella categoria degli enti pubblici associativi, il quale aveva indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un impiegato amministrativo.

Il bando era stato pubblicato anche sul sito internet dell'Ordine. Secondo il disposto del bando, che stabiliva precise modalità di presentazione delle domande di partecipazione da parte degli interessati, i candidati, ai quali non fosse stata comunicata l'esclusione, erano ammessi alle prove di esame.

L'esponente ha reso noto di aver presentato la propria domanda di partecipazione, allegando, come richiesto, il proprio curriculum vitae. Decorso un certo periodo di tempo, il cittadino viene *aliunde* a conoscenza del fatto che di lì a poco sarebbero state espletate le prove previste dal bando, senza avere ricevuto al riguardo

formale comunicazione della data delle prove, ovvero della mancata ammissione alle stesse.

Il Difensore civico, il cui intervento è stato richiesto dal cittadino, si è attivato chiedendo all'Ordine professionale delucidazioni sui motivi per cui non era stata fornita al cittadino la prevista informativa sulla data di espletamento della prova di esame. Considerato che il bando di concorso è *lex specialis* per la P.A. precedente e, in quanto tale, vincola l'amministrazione che l'ha emanato a conformarsi a quanto in esso stabilito, l'eventuale violazione delle disposizioni previste nel bando può portare, ricorrendone i presupposti di legge, anche all'annullamento dell'intera procedura.

Nonostante i solleciti, l'Ordine non ha ancora dato riscontro alla richiesta di chiarimenti del Difensore civico, il quale ha proceduto, ai sensi degli artt. 4, 7 e 10 della l. r. 50/1981, alla fissazione di termini perentori entro i quali l'Ordine deve fornire un riscontro motivato, a pena di segnalazione dell'omissione di atti d'ufficio all'Autorità Giudiziaria.

3.6 TRASPORTO FERROVIARIO LOCALE

Problematiche emerse, modalità di intervento e rimedi suggeriti

Il Difensore civico della Regione Piemonte, a seguito di segnalazioni di cittadini e di notizie di stampa sempre più numerose negli ultimi mesi del trascorso anno 2009, riguardanti crescenti criticità evidenziate nel servizio di trasporto ferroviario locale, è intervenuto al fine di contribuire alla concreta risoluzione dei problemi degli utenti .

Le notizie risultavano frammentarie, in quanto le segnalazioni dei cittadini si riferivano a singoli episodi; pertanto l'attività del Difensore civico è stata finalizzata in primo luogo a realizzare una panoramica complessiva di tutti i problemi.

Momento iniziale dell'indagine svolta dall'Ufficio della Difesa civica regionale è stato l'elaborazione di un'analisi compiuta, seppur nella

necessità di un tempestivo intervento, dei disservizi lamentati dagli utenti, alla luce degli obblighi comunitari e di diritto interno gravanti sull'Ente Regione e sul concessionario del servizio.

Raccogliendo materiale da una pluralità di fonti, ovvero dalla stampa periodica, da notiziari televisivi, da racconti degli utenti, (ivi compresi gli stessi funzionari dell'Ufficio fruitori del servizio) e ulteriormente da rappresentanti di comitati spontanei di cittadini costituitisi sul territorio, è stato formato un "dossier" che si arricchisce di continuo di nuovi fatti ed episodi rivelatori di disfunzioni lesive di diritti, in particolare delle fasce meno protette della popolazione, *maxime* le persone diversamente abili e gli anziani.

I problemi sono stati riassunti come segue:

- a) ritardi e compatibilità degli orari, in specie con le esigenze di lavoro e di studio dei pendolari;
- b) problematiche relative a recenti aumenti tariffari (trasparenza, adeguatezza e correttezza della determinazione degli stessi) e al rinnovo degli abbonamenti (le cui precedenti condizioni di favore per i pendolari non sono state prorogate);
- c) problematiche riferite alla sicurezza dei convogli, delle linee e del materiale infrastrutturale ovvero rotabile, alle condizioni strutturali del servizio, nonché all'igiene dei convogli;
- d) problematiche relative al sovraffollamento (overbooking) e all'ordine pubblico che ne derivano;
- e) problema dei rimborsi derivanti dai ritardi;
- f) garanzia dell'effettività dell'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico.

Richiamandosi alla complessa ed articolata normativa di riferimento, l'Ufficio ha richiesto chiarimenti documentati e motivati all'Assessorato Trasporti della Regione Piemonte, al gestore del trasporto ferroviario - Trenitalia S.p.A. - , al gestore delle infrastrutture

del servizio – RFI S.p.A. -, all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e al Prefetto di Torino (per quanto concerne l’ordine pubblico), enucleando numerosi nodi problematici, ovvero, tra gli altri: la regolamentazione contrattuale dei rapporti negoziali riferite al servizio di pubblico trasporto ferroviario, l’adeguamento del sistema del trasporto ferroviario al vigente Regolamento CE 23/10/2007 n.1307/2007, i criteri di determinazione degli incrementi tariffari applicati alla clientela, i tempi e modi di adeguamento del servizio erogato in modo tale da renderlo compatibile con il normale orario di lavoro o di studio degli utenti, i problemi di sovraffollamento dei convogli, l’obsolescenza del materiale ferroviario e lo stato di abbandono di numerose stazioni ferroviarie ed i conseguenti riflessi di ordine pubblico, la sicurezza dei convogli e delle linee con riferimento alle vigenti normative nazionali, comunitarie ed internazionali.

Il predetto intervento, che tiene conto del quadro normativo e dell’intreccio di competenze relativo al servizio di trasporto ferroviario ma anche dei limiti che l’attuale normativa pone all’attività della Difesa civica, nel senso dell’assenza di coercitività, è stato caratterizzato da un metodo rivolto innanzitutto a provocare il dialogo tra i diversi soggetti coinvolti e in definitiva l’amichevole composizione del complesso di conflitti , anche potenziali, nascenti dalle condizioni del trasporto ferroviario locale.

Il Difensore civico si è messo a disposizione per svolgere un’opera di mediazione, consentendo ai diversi uffici interessati di interagire tra di loro senza frapporre barriere, nella direzione degli interessi dell’utenza e per un corretto funzionamento del servizio a costi equi .

L’Ufficio del Difensore civico ha cercato di praticare un metodo operativo che, nell’utilizzare i poteri attribuitigli dalla normativa, concorra a sviluppare e realizzare un processo spontaneo, nella direzione della risoluzione concreta dei problemi, nel contempo valorizzando terzietà, autorevolezza e efficacia dell’attività intrapresa,

quale garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e dei pubblici uffici .

In questi giorni, é da ultimo sopraggiunta una comunicazione della Direzione regionale piemontese Trasporti e dell'Assessore regionale Trasporti che comunicano, tra altro, la disponibilità a partecipare ad un incontro con gli altri interlocutori, coordinato dal Difensore civico.

Tale evento consente di ipotizzare che anche gli altri interlocutori si rendano disponibili in tal senso, realizzando la funzione terza "mediatoria" dell'attività di difesa civica. Rendere pubbliche le posizioni dei soggetti coinvolti e la discussione attorno al tavolo di confronto che il Difensore civico ha proposto, potrà favorire trasparenza, effettività ed equità, nell'interesse generale, dei modi di espressione e di auspicata composizione dei conflitti in essere e in definitiva potrà contribuire a realizzare l'interesse dei cittadini al buon andamento della pubblica amministrazione.

Si tratta di modalità innovative per il nostro costume interno, in linea con la stessa natura della Difesa civica e la sua cultura, intese a stimolare la cooperazione degli uffici pubblici e la partecipazione dei cittadini alla vicenda pubblica. Tutto questo potrà rappresentare una conquista di "civiltà", nel rapporto tra cittadini e amministrazione.

3.7 ALTRE MATERIE

In questa area tematica sono state inserite le richieste di intervento (n. 23) che, per il tipo di problematiche presentate, non è stato possibile ascrivere alle altre aree. Si è trattato, in definitiva, di problematiche individuali, che tuttavia hanno avuto un certo impatto per quanto concerne l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dell'attività amministrativa.

A titolo esemplificativo si evidenziano alcuni dei casi trattati:

- › Inserimento in rete di immagini riguardanti pronto soccorso ospedaliero;
- › Problemi derivanti da dichiarazione di successione;
- › Questioni inerenti a contratto di locazione;
- › Riconoscimento d'asilo politico;
- › Autorizzazione all'apertura di agenzia di intermediazione tra privati di oggetti usati;
- › Mancata risposta ad istanza presentata da cittadino relativamente a ricostruzione di albero genealogico;
- › Mancato riscontro a reclamo concernente disservizi di compagnia aerea.

Sezione III

Analisi degli interventi. Statistiche e Cronologia

STATISTICHE - 2009

TABELLA 1 - Richieste di intervento pervenute negli anni 2007-2009 e relativo stato delle pratiche

<i>ANNO</i>	<i>N° interventi</i>	<i>Definiti al 31.12.2009</i>	<i>In istruttoria all'1.1.2010</i>
2007	727	727	0
2008	764	760	4
2009	690	572	118





TABELLA 2 - Richieste di intervento 2009 – distribuzione per area tematica


<i>Aree tematiche</i>	<i>N. casi</i>	<i>%</i>
Servizi alla persona	367	53,2
Territorio e Ambiente	74	10,7
Finanze e Tributi	65	9,4
Trasporto ferroviario locale	11	1,6
Pubblico impiego	54	7,8
Partecipazione al procedimento amministrativo	96	13,9
Altre materie	23	3,4
TOTALE	690	100



■ Servizi alla persona (n. interventi 367)
 ■ Territorio e Ambiente (n. interventi 74)
 ■ Finanze e Tributi (n. interventi 65)
 ■ Trasporti (n. interventi 11)
 ■ Pubblico impiego (n. interventi 54)
 ■ Partecipazione al proc. amministrativo (n. interventi 96)
 ■ Altre materie (n. interventi 23)

TABELLA 3 - Richieste di intervento 2009 – distribuzione per provenienza

<i>Provenienza</i>	<i>N.</i>	<i>%</i>
Torino	462	66,9
Alessandria	46	6,7
Cuneo	67	9,7
Biella	28	4,0
Novara	11	1,6
Verbania	31	4,5
Vercelli	22	3,2
Asti	11	1,6
Altre Regioni italiane	8	1,2
Paesi esteri	4	0,6
TOTALE	690	100



■ Torino (n. interventi 462)	■ Alessandria (n. interventi 46)
■ Cuneo (n. interventi 67)	■ Biella (n. interventi 28)
■ Novara (n. interventi 11)	■ Verbania (n. interventi 31)
■ Vercelli (n. interventi 22)	■ Asti (n. interventi 11)
□ Altre Regioni italiane (n. interventi 8)	■ Paesi esteri (n. interventi 4)

TABELLA 4 - Richieste di intervento 2009 - distribuzione per mese di presentazione

<i>Mese</i>	<i>N.</i>	<i>%</i>
Gennaio	45	6,5
Febbraio	47	6,8
Marzo	62	9,0
Aprile	62	9,0
Maggio	59	8,6
Giugno	87	12,6
Luglio	65	9,4
Agosto	32	4,6
Settembre	46	6,7
Ottobre	69	10,0
Novembre	57	8,3
Dicembre	59	8,5
TOTALE	690	100





TABELLA 5 - Richieste di intervento 2009 - modalità di attivazione dell'Ufficio del Difensore civico

Modalità	N.	%
Colloquio in Ufficio	236	34,2
Intervento d'Ufficio (articoli di stampa e altro)	3	0,4
Esposto scritto (posta, fax, e-mail)	451	65,4
TOTALE	690	100



- Colloquio in ufficio (n. interventi 236)
- Intervento d'ufficio (articoli di stampa e altro; n. interventi 3)
- Esposto scritto (posta, fax, e-mail; n. interventi 451)

ELENCO CRONOLOGICO DEI CASI TRATTATI

() l'intervento è stato richiesto con esposto scritto*

1. 01.01.2009* Acquisto autovettura con iva agevolata.
2. 01.01.2009 Esenzione dal pagamento del bollo auto.
3. 07.01.2009* Contrasti fra tutore e giudice tutelare.
4. 12.01.2009* Mancata risposta da parte di ente previdenziale ad istanza presentata da cittadina sulla propria situazione contributiva ai fini pensionistici.
5. 12.01.2009 Invio disdetta fornitura gas e energia elettrica.
6. 12.01.2009 Inserimento in rete di immagini riguardanti pronto soccorso ospedaliero.
7. 13.01.2009* Replica ad articolo comparso su pubblicazione regionale.
8. 13.01.2009 Area ecologica adiacente ad abitazione.
9. 13.01.2009 Richiesta di interessi su rateizzazione, nonché errori sul calcolo dei consumi nell'applicazione della tariffa contrattuale.
10. 14.01.2009 Richiesta di informazioni in ordine a valutazione medico-legale.
11. 14.01.2009 Esiti negativi dopo intervento chirurgico ortopedico.
12. 14.01.2009 Esenzione pagamento tassa automobilistica per eco-incentivi.
13. 15.01.2009 Liquidazione di pensione definitiva.
14. 15.01.2009* Disservizi presso pronto soccorso di ospedale cittadino.
15. 16.01.2009 Richiesta di rateizzazione di pagamento di tributi.
16. 19.01.2009* Richiesta di attivazione di corso di laurea triennale per assistenti sanitari.
17. 19.01.2009* Mancato riconoscimento di contributo da parte dell'università.
18. 19.01.2009* Informazioni relative ad assunzione presso ente pubblico.
19. 19.01.2009* Ritardi sulla linea ferroviaria CN/TO.
20. 19.01.2009* Diniego di accesso ad atti amministrativi.
21. 19.01.2009 Richiesta rettifica di terminologia contenuta in pubblicazione cartacea.
22. 20.01.2009 Struttura ricettiva: dichiarazione diffamatoria da parte della concorrenza.
23. 20.01.2009* Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami. Presunte irregolarità.
24. 20.01.2009 Apposizione di divieto di sosta.
25. 20.01.2009 Problemi derivanti da cabina elettrica.

-
- | | | |
|-----------|-------------|---|
| 26. | 20.01.2009* | Segnalazione di installazione abusiva di manufatti, nonché di divieto di sosta. |
| 27-28-29. | 20.01.2009 | Problematica relativa a gestione del riscaldamento in immobile ATC. |
| 30. | 20.01.2009* | Informazioni in ordine a richiesta di pagamento di supplementi su retta giornaliera in struttura R.S.A. |
| 31. | 21.01.2009* | Consigliere comunale: richiesta di informazioni per l'acquisizione di notizie necessarie all'espletamento del proprio mandato. |
| 32. | 21.01.2009* | Richiesta di modificazione del regolamento di parcheggio comunale. |
| 33. | 22.01.2009 | Mancata risposta ad istanza presentata da cittadino a Comune. |
| 34. | 22.01.2009* | Disdetta di contratto di somministrazione di energia elettrica. |
| 35. | 23.01.2009 | Esenzione dal pagamento di tassa automobilistica. |
| 36. | 23.01.2009* | Rumori acustici intollerabili provenienti da locale pubblico. |
| 37. | 26.01.2009* | Mancata fruizione di permesso retribuito per evento luttuoso da parte di insegnante di scuola materna. |
| 38. | 27.01.2009* | Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni. |
| 39. | 28.01.2009* | Mancato riscontro da parte di circoscrizione a segnalazioni trasmesse dall'esponente. |
| 40. | 28.01.2009* | Mancato pagamento di stipendio a insegnanti non di ruolo. |
| 41. | 28.01.2009* | Tariffa per servizio di depurazione e fognature. |
| 42. | 28.01.2009* | Compartecipazione alle spese di trasporto scolastico. |
| 43. | 29.01.2009* | Informazioni in merito all'esigenza della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica da parte dei familiari degli utenti dei servizi diurni gestiti da consorzio. |
| 44. | 29.01.2009* | Erroneo invio di richiesta di risarcimento danni. |
| 45. | 30.01.2009* | Anomalie nella fatturazione di fornitura di energia elettrica. |
| 46. | 03.02.2009 | Emergenza abitativa. |
| 47. | 03.02.2009* | Segnalazione di disagi in alloggio ATC a causa di lavori di manutenzione eseguiti non correttamente. |
| 48. | 03.02.2009* | Opposizione alle dimissioni da presidio ospedaliero. |
| 49. | 03.02.2009 | Mancata risposta da parte di amministratore di case ATC ad istanza presentata da cittadino. |
| 50. | 03.02.2009 | Mancati lavori di manutenzione ad impianto di riscaldamento in alloggio ATC. |
| 51. | 04.02.2009* | Segnalazione di odori nauseabondi provenienti da zona industriale. |

-
- | | | |
|-----|-------------|---|
| 52. | 05.02.2009 | Richiesta di riesame di pratica previdenziale. |
| 53. | 05.02.2009* | Interruzione di linea telefonica a seguito di eventi atmosferici. |
| 54. | 10.02.2009* | Presunte anomalie nell'espletamento di pubblica selezione. |
| 55. | 10.02.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di riposo. |
| 56. | 10.02.2009 | Informazioni su modalità di presentazione di ricorso a Ente previdenziale. |
| 57. | 11.02.2009 | Esito di selezione di operatori di esercizio del trasporto pubblico. |
| 58. | 11.02.2009* | Questioni inerenti al trasporto pubblico. |
| 59. | 11.02.2009 | Mancato rimborso di pagamento indebitamente corrisposto. |
| 60. | 11.02.2009* | Conferimento degli incarichi dirigenziali nelle agenzie fiscali. |
| 61. | 12.02.2009 | Liquidazione di pensione definitiva da parte di Ente previdenziale. |
| 62. | 12.02.2009 | Terreno con vincolo temporaneo di inedificabilità soggetto ad Imposta comunale sugli immobili. |
| 63. | 12.02.2009 | Richiesta di assegno di cura. |
| 64. | 12.02.2009 | Erogazione di somme spettanti a Ente previdenziale da parte di ospedale cittadino per errati conteggi su pensione di ex dipendente. |
| 65. | 12.02.2009 | Soppressione di mezzi di trasporto pubblico in Comune della provincia di Torino. |
| 66. | 12.02.2009 | Richiesta di pagamento di arretrati per pulizia condominiale da parte di ATC. |
| 67. | 16.02.2009* | Contestazione di fattura relativa al servizio idrico-integrato. |
| 68. | 17.02.2009 | Interventi monetari di sostegno al reddito. |
| 69. | 17.02.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di cura. |
| 70. | 17.02.2009 | Scarichi abusivi di acque su terreni limitrofi alla strada provinciale. |
| 71. | 17.02.2009* | Spese di trasporto con ambulanza di anziano non autosufficiente. |
| 72. | 17.02.2009 | Richiesta di pagamento di fatture in riferimento a contratto già disdetto. |
| 73. | 17.02.2009* | Mancata risposta da parte di uffici regionali ad istanze presentate da Comune. |
| 74. | 17.02.2009* | Richiesta per ammissione a concorso bandito dal Ministero della pubblica istruzione. |
| 75. | 18.02.2009* | Presunta incompatibilità di amministrazione comunale. |
| 76. | 18.02.2009 | Presunte anomalie nella notifica di cartelle esattoriali. |
| 77. | 19.02.2009* | Opposizione a dimissioni da struttura ospedaliera. |

-
- | | | |
|------|-------------|---|
| 78. | 19.02.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di cura a seguito di telegramma. |
| 79. | 19.02.2009 | Richiesta di assistenza di psicoterapeuta per cittadina già sordomuta e con problemi di salute mentale. |
| 80. | 20.02.2009* | Invio di curriculum finalizzato a inserimento lavorativo. |
| 81. | 24.02.2009* | Opposizione alle dimissioni. |
| 82. | 24.02.2009* | Spese di urbanizzazione a scomputo oneri. |
| 83. | 24.02.2009 | Informazioni in ordine a richiesta di pagamento di fatture per erogazione di acqua potabile. |
| 84. | 25.02.2009* | Richiesta di supplementi alla retta alberghiera da parte di gestore di struttura socio sanitaria convenzionata. |
| 85. | 25.02.2009* | Riscatto periodi di aspettativa. |
| 86. | 25.02.2009* | Procedimento inerente istanza per il rilascio A.T.A. |
| 87. | 25.02.2009 | Documentazione inerente a lavori di sistemazione di strada di uso pubblico. |
| 88. | 26.02.2009 | Richiesta di ciclo di riabilitazione presso ASL. |
| 89. | 26.02.2009* | Contestazione di fattura riguardante il servizio idrico integrato. |
| 90. | 27.02.2009* | Difficoltà nella prenotazione di cure specialistiche stomatologiche. |
| 91. | 27.02.2009* | Richiesta di integrazione della quota alberghiera della retta di ricovero in struttura socio-assistenziale. |
| 92. | 27.02.2009* | Varie doglianze determinate da contrasti fra proprietari di fondi. |
| 93. | 03.03.2009 | Richiesta di classificazione di strada interpodereale quale stradacomunale. |
| 94. | 03.03.2009 | Esenzione dal pagamento di bollo auto per eco-incentivi. |
| 95. | 04.03.2009 | Richiesta di versamento di oneri di urbanizzazione da parte di Comune. |
| 96. | 04.03.2009 | Problematica relativa a selezione per l'accesso a percorso formativo. |
| 97. | 04.03.2009 | Informazioni relative a trattamento su pensione INPDAP di pensionato ex dipendente postelegrafonici. |
| 98. | 04.03.2009* | Allacciamento alla pubblica fognatura. |
| 99. | 05.03.2009* | Richiesta di riesame di determinazione di diniego all'accesso di documentazione amministrativa apposta da amministrazione periferica dello Stato. |
| 100. | 05.03.2009 | Ex combattente del 2° conflitto mondiale: richiesta formulazione istanza per rimborso di presunta indebita trattenuta. |
| 101. | 05.03.2009 | Mancato rilascio di sanatoria edilizia. |

-
- | | | |
|----------|-------------|---|
| 102. | 06.03.2009 | Presunte carenze di assistenza medica e sociale prestate a cittadino malato terminale. |
| 103. | 06.03.2009 | Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. |
| 104. | 06.03.2009* | Informazioni in ordine a reperimento di cartella clinica. |
| 105. | 06.03.2009* | Domanda di apposizione di segnaletica stradale. |
| 106. | 09.03.2009* | Erogazione di sussidio economico da parte dei servizi socio-assistenziali. |
| 107-108. | 10.03.2009 | Esondazione di acqua proveniente da fognatura e causata dalla roggia comunale. |
| 109. | 10.03.2009* | Ricovero di anziano non autosufficiente in R.S.A. |
| 110. | 11.03.2009 | Sanatoria di opere edilizie. |
| 111. | 11.03.2009* | Richiesta di restituzione di somma relativa a bolletta telefonica. |
| 112. | 11.03.2009* | Attribuzione di doppi numeri civici ad abitazioni singole. |
| 113. | 11.03.2009 | Restituzione di cauzione versata da ospite di residenza sanitaria. |
| 114. | 12.03.2009 | Mancata risposta ad istanza presentata da dipendente ASL per l'ottenimento di trasferimento all'interno della medesima ASL. |
| 115. | 16.03.2009* | Opposizione alle dimissioni. |
| 116. | 16.03.2009* | Doglianza relativa ad attività esercitata presso sportello ATC. |
| 117. | 17.03.2009* | Problema relativo a sfratto e ad assistenza dai servizi sociali. |
| 118. | 17.03.2009* | Rivalutazione del costo di immobile di edilizia convenzionata. |
| 119. | 18.03.2009* | Richiesta di erogazione di buoni pasto da parte di azienda sanitaria. |
| 120. | 18.03.2009* | Rumori intollerabili derivanti da impianto di condizionamento presso edificio comunale. |
| 121. | 18.03.2009* | Sollecito di provvedimento amministrativo di competenza regionale. |
| 122. | 18.03.2009* | Opposizione alle dimissioni di paziente ricoverato in RSA. |
| 123. | 19.03.2009* | Ricorso a Ente previdenziale per mancato riconoscimento di pensione. |
| 124. | 19.03.2009* | Esenzione dal pagamento di bollo auto per eco-incentivi. |
| 125-129. | 19.03.2009* | Richiesta di erogazione di buoni pasto da parte di azienda sanitaria. |
| 130. | 19.03.2009* | Compilazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte di invalido civile. |
| 131. | 19.03.2009* | Richiesta di riesame di diniego d'accesso. |
| 132. | 20.03.2009* | Controllo di fornitura di gas naturale ed energia elettrica. |
| 133. | 20.03.2009 | Mancata assegnazione di alloggio ERP da parte di Comune. |
| 134. | 20.03.2009* | Informazioni su progetto educativo per cittadina già riconosciuta invalida da Commissione UVH. |

-
- | | | |
|----------|-------------|--|
| 135. | 20.03.2009* | Disservizio telefonico. Richiesta informazioni in ordine a risarcibilità del danno. |
| 136. | 20.03.2009* | Richiesta materiale informativo sull'attività dell'Ufficio del difensore civico. |
| 137. | 23.03.2009* | Richiesta di erogazione di buoni pasto da parte di azienda sanitaria. |
| 138. | 23.03.2009* | Disservizi in casa di cura RSA. |
| 139. | 24.03.2009* | Esenzione dal pagamento di tassa automobilistica per eco-incentivi. |
| 140. | 26.03.2009 | Informazioni sui tempi di permanenza in struttura RSA di cittadina già riconosciuta invalida civile. |
| 141. | 26.03.2009 | Questione concernente impresa commerciale. |
| 142-143. | 26.03.2009* | Presunte anomalie nell'azione amministrativa di Comune. |
| 144. | 26.03.2009* | Ricorso avverso notifica dell'Agenzia delle Entrate per dichiarazione IRPEF mendace. |
| 145. | 26.03.2009* | Dimissioni da RSA/RAF. |
| 146. | 26.03.2009 | Mancato riconoscimento di invalidità civile per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento. |
| 147. | 27.03.2009* | Problemi derivanti da dichiarazione di successione. |
| 148. | 27.03.2009* | Esenzione dal pagamento del bollo auto per eco-incentivi. |
| 149. | 27.03.2009* | Attività di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. |
| 150-151. | 27.03.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di cura. |
| 152. | 27.03.2009* | Individuazione delle zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica. |
| 153. | 31.03.2009 | Richiesta rimborso spese sostenute a seguito di intervento chirurgico. |
| 154. | 31.03.2009 | Indebita richiesta di pagamento di canone televisivo. |
| 155. | 01.04.2009* | Mancata erogazione di indennità a sostegno del reddito. |
| 156. | 01.04.2009* | Redazione di carta dei servizi della gestione dei rifiuti solidi urbani. |
| 157. | 01.04.2009* | Tariffa per il servizio di depurazione e fognature. |
| 158. | 02.04.2009* | Sottoscrizione di contratto di ospitalità riguardante ricovero in RSA. |
| 159. | 02.04.2009* | Integrazione di retta alberghiera in RSA. |
| 160. | 02.04.2009* | Problematica concernente accessibilità ad abitazione. |
| 161. | 02.04.2009* | Opposizione alle dimissioni di anziano non autosufficiente. |
| 162. | 02.04.2009 | Richiesta di informazioni in merito alla formazione di regolamento condominiale da parte di Ente pubblico. |
| 163. | 02.04.2009* | Interruzione di scarico fognario. |

-
- | | | |
|------|-------------|---|
| 164. | 03.04.2009 | Questioni inerenti a contratto di locazione. |
| 165. | 06.04.2009* | Presunta illegittimità di regolamento comunale. |
| 166. | 06.04.2009* | Procedura di fermo amministrativo indebitamente intrapreso. |
| 167. | 07.04.2009* | Mancato riscontro a nota sindacale da parte di A.S.O. |
| 168. | 07.04.2009* | Inquinamento acustico proveniente da esercizio pubblico. |
| 169. | 07.04.2009* | Richiesta di installazione di montascale in condominio ERP. |
| 170. | 08.04.2009 | Richiesta di corresponsione del costo di prestazione sanitaria specialistica. |
| 171. | 08.04.2009 | Irrogazione di sanzione disciplinare a studentessa. |
| 172. | 08.04.2009 | Richiesta di contributo ex legge 26.11.08 da parte di ASL. |
| 173. | 08.04.2009 | Chiarimenti in ordine alla somministrazione di farmaci da parte di struttura convenzionata. |
| 174. | 10.04.2009* | Opposizione alle dimissioni di paziente ricoverato in casa di cura. |
| 175. | 10.04.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di cura. |
| 176. | 10.04.2009* | Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi. |
| 177. | 10.04.2009* | Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi. |
| 178. | 10.04.2009* | Alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi. |
| 179. | 10.04.2009* | Cartella esattoriale per mancato pagamento IRPEF. |
| 180. | 14.04.2009* | Questioni relative al servizio idrico integrato. |
| 181. | 14.04.2009* | Opposizione alle dimissioni di paziente ricoverato in casa di cura. |
| 182. | 15.04.2009* | Criticità riguardanti le infrastrutture di telecomunicazioni della Basilica di Superga. |
| 183. | 15.04.2009* | Opposizioni a dimissioni da casa di riposo. |
| 184. | 15.04.2009* | Mancato accesso a documentazione amministrativa. |
| 185. | 15.04.2009* | Questioni concernenti la gestione del servizio idrico integrato. |
| 186. | 16.04.2009* | Opposizione alle dimissioni da strutture sanitarie. |
| 187. | 16.04.2009* | Richiesta di intervento per presunta infrazione disciplinare da parte di conducente di autobus. |
| 188. | 16.04.2009* | Rilocalizzazione di immobile collocato in zona a rischio idraulico. |
| 189. | 16.04.2009* | Presunti danni derivanti da realizzazione di sede ferroviaria e stradale. |
| 190. | 16.04.2009 | Mancata risposta ad istanza presentata da cittadino per |

- documentazione relativa a spese sanitarie in casa di riposo.
191. 16.04.2009* Opposizione alle dimissioni da casa di cura.
192. 16.04.2009* Questioni inerenti alla gestione del servizio idrico integrato.
193. 16.04.2009 Questioni inerenti al conteggio dei consumi di energia elettrica.
194. 16.04.2009 Domanda di assegnazione di alloggio ERP.
195. 17.04.2009* Questioni inerenti al funzionamento di consiglio comunale.
196. 17.04.2009 Istanza di integrazione della retta di ricovero.
197. 20.04.2009* Addebito di spese di trasporto di ospite di casa di cura.
198. 21.04.2009* Provvedimenti amministrativi concernenti istanza di taglio di alberi ad alto fusto.
199. 21.04.2009* Commercio su aree pubbliche. Calendario fiere e anticipi di mercato.
200. 22.04.2009* Opposizione alle dimissioni di paziente attualmente ricoverata in casa di cura.
201. 22.04.2009* Possibilità di ampliamento di fabbricato destinato ad attività artigianale.
202. 22.04.2009 Richiesta informazioni su riliquidazione di pensione provvisoria.
203. 22.04.2009 Recupero di importi non versati per occupazione non autorizzata di alloggi.
204. 22.04.2009* Difficoltà a contattare ufficio pubblico.
205. 27.04.2009* Contestazione di fattura relativa ad erogazione gas.
206. 27.04.2009* Ritardo nella prenotazione di visita per rinnovo patente.
207. 29.04.2009* Istanza di rettificazione di cognome.
208. 29.04.2009* Rimborso di cartella esattoriale indebitamente corrisposta.
209. 29.04.2009* Quesito inerente all'utilizzazione di automobile in dotazione ad Azienda Sanitaria.
210. 29.04.2009* Opposizione alle dimissioni di paziente ricoverata in R.S.A.
211. 29.04.2009 Richiesta di ausili sanitari e assegno di cura per cittadino già invalido civile.
212. 29.04.2009* Ricostituzione trattamento previdenziale.
213. 29.04.2009 Reiezione di domanda di pensione.
214. 30.04.2009* Riconoscimento d'asilo politico.
215. 30.04.2009 Questioni concernenti cartella esattoriale.
216. 30.04.2009* Regolamentazione dell'accesso ad autorimessa privata in zona a traffico limitato.
217. 04.05.2009* Problemi di viabilità conseguenti a mancata manutenzione di strada

- comunale.
218. 05.05.2009 Danni ad immobili conseguenti ad evento alluvionali del 2008.
219. 05.05.2009 Richiesta di chiarimenti in merito ad aumento di retta, nonché deposito di cauzione per ricovero presso casa di riposo.
220. 06.05.2009 Mancato pagamento di ratei di pensione spettanti agli eredi di pensionato INPDAP deceduto.
221. 06.05.2009 Apposizione di cancello che impedisce servitù di passaggio.
222. 06.05.2009* Problematiche relative all'acquisto di appartamento.
223. 07.05.2009* Pareri regionali inerenti alla condizione del quadro del dissesto idrogeologico.
224. 07.05.2009 Cessazione d'attività di commercio su area pubblica.
225. 08.05.2009* Mancata approvazione di conto consuntivo da parte di consiglio comunale.
226. 11.05.2009* Diniego di concessione di beneficio contrattuale.
227. 11.05.2009* Informazioni circa la tutela delle persone disabili nell'ambito di interventi di arredo urbano.
228. 11.05.2009* Problematica relativa ad infortunio sul lavoro: richiesta indennizzo.
229. 12.05.2009* Opposizione alle dimissioni da casa di cura.
230. 12.05.2009* Richiesta di documentazione concernente piano di studi universitario.
231. 12.05.2009* Presunte irregolarità amministrative.
232. 12.05.2009 Restituzione di debito contratto con ATC.
233. 13.05.2009* Rinnovo di patente automobilistica.
234. 13.05.2009 Informazioni in ordine a fatture energia elettrica, oggetto di diffida di pagamento.
235. 13.05.2009* Problema relativo a tutela di cittadina invalida civile già interdetta.
236. 13.05.2009 Rimborso di somma indebitamente corrisposta in riferimento a cartelle esattoriali.
237. 14.05.2009 Richiesta di cambio alloggio nell'ambito di mobili ATC.
238. 15.05.2009* Problematica concernente l'amministrazione di condominio ATC.
239. 15.05.2009 Richiesta di rimborso IRPEF.
240. 15.05.2009* Problematica concernente procedura di sfratto da unità abitativa ATC.
241. 18.05.2009* Opposizione alle dimissioni da casa di cura.
242. 18.05.2009* Richiesta di integrazione a retta per cittadina ricoverata in casa di riposo.

-
- | | | |
|----------|-------------|--|
| 243. | 18.05.2009* | Presunta non conformità alla normativa regionale di addebiti a carico di ricoverato in R.S.A. |
| 244. | 18.05.2009* | Informazioni in merito a prestito INPDAP. |
| 245. | 18.05.2009* | Opposizione alle dimissioni da RSA. |
| 246. | 18.05.2009* | Problematiche di varia natura concernente rapporti con vicinato. |
| 247. | 19.05.2009* | Richiesta di intervento in merito a problemi scolastici formulata da legale di parte. |
| 248-249. | 19.05.2009* | Richiesta di intervento in merito a problemi scolastici formulata da legale di parte. |
| 250. | 19.05.2009* | Ritardo nella ristrutturazione di bagno in casa ATC occupata da cittadina già riconosciuta invalida al 100%. |
| 251. | 19.05.2009* | Richiesta rimborso spese impropriamente addebitate in casa ATC. |
| 252. | 20.05.2009 | Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobili appartenenti ad ente pubblico. |
| 253. | 20.05.2009* | Questioni inerenti a spese sanitarie, richieste ad anziano non autosufficiente da struttura socio-sanitaria convenzionata. |
| 254. | 20.05.2009 | Mancata fornitura di ausilio sanitario "ranocchio 4 ruote" a supporto di cittadina invalida. |
| 255. | 20.05.2009 | Interventi monetari a sostegno del reddito. |
| 256. | 20.05.2009* | Richiesta di installazione di misuratore di energia elettrica. |
| 257. | 20.05.2009* | Istanza da parte di amministrazione comunale per l'esclusione da parco fluviale. |
| 258. | 22.05.2009 | Interventi edili nell'ambito di concessione cimiteriale. |
| 259. | 22.05.2009 | Questioni inerenti l'accesso a stazione ferroviaria da parte di disabili. |
| 260. | 22.05.2009* | Richiesta di informazioni in ordine a percorso di formazione. |
| 261-263. | 25.05.2009* | Mancato riscontro a richiesta di informazioni. |
| 264. | 25.05.2009* | Somme dovute a titolo di sanzioni per infrazioni al codice della strada. |
| 265. | 26.05.2009 | Informazioni in merito a recupero di somme disposte dall'INPS. |
| 266. | 27.05.2009 | Lista di attesa per visita odontoiatrica presso Azienda Sanitaria. |
| 267. | 27.05.2009 | Inserimento lavorativo tramite consorzio intercomunale. |
| 268. | 27.05.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di cura. |
| 269. | 27.05.2009 | Questioni inerenti a visita effettuata presso pronto soccorso. |
| 270. | 28.05.2009 | Informazioni relative al mancato ricevimento di cartella esattoriale. |
| 271. | 28.05.2009 | Erosione di fondo stradale adiacente a muro private. |

-
- | | | |
|----------|-------------|---|
| 272. | 28.05.2009* | Opposizione alle dimissioni da struttura socio-sanitaria. |
| 273. | 28.05.2009* | Richiesta da parte dell'INPS di restituzione di somme presumibilmente percepite indebitamente a seguito di ricalcolo di pensione. |
| 274. | 28.05.2009* | Richiesta di accesso a documenti amministrativi detenuti da ufficio ministeriale. |
| 275. | 29.05.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di cura. |
| 276. | 01.06.2009* | Riconoscimento di cittadinanza italiana. |
| 277. | 01.06.2009* | Rapporti con centro di assistenza fiscale. |
| 278. | 01.06.2009* | Questione concernente riconsegna di auto a concessionario. |
| 279. | 01.06.2009* | Richiesta di chiarimenti su tassa rifiuti. |
| 280. | 03.06.2009* | Osservazioni in merito a proposta di u.v.g. |
| 281. | 03.06.2009* | Questioni inerenti ad impianto fognario. |
| 282. | 03.06.2009 | Problematiche varie relative ad interdizione di cittadina affetta da gravi patologie. |
| 283. | 04.06.2009* | Addebito di spese per assistenza di disabile. |
| 284. | 04.06.2009 | Controversie con compagnia telefonica per onerosità di fattura. |
| 285. | 04.06.2009 | Disdetta di abbonamento televisivo. |
| 286. | 04.06.2009 | Richiesta di conteggio per pensione contributiva. |
| 287. | 05.06.2009 | Rinnovo di patente speciale. |
| 288. | 05.06.2009* | Procedimento di decadenza dell'assegnazione di alloggio ATC. |
| 289. | 08.06.2009* | Preavviso di fermo amministrativo. |
| 290. | 08.06.2009* | Esposto di coltivatore per danneggiamento di coltivazioni. |
| 291. | 09.06.2009* | Opposizione alle dimissioni da R.S.A. |
| 292. | 09.06.2009* | Abusi edilizi concernenti allacciamento a fognatura comunale. |
| 293. | 09.06.2009* | Richiesta di rimborso per cure specialistiche all'estero. |
| 294. | 10.06.2009 | Richiesta di rimborso ad ASL riguardante spese sostenute per la fornitura di protesi all'estero. |
| 295. | 10.06.2009* | Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Informazioni. |
| 296. | 10.06.2009* | Domanda di deroga alle disposizioni riguardante il trattamento previdenziale. |
| 297. | 10.06.2009 | Domanda di ammissione ad ambito territoriale di caccia. |
| 298-334. | 11.06.2009* | Cambiamento di orario scolastico di scuola elementare. |
| 335. | 11.06.2009* | Considerazioni in merito ad osservazioni espresse da direttore di servizio di ASL. |

-
336. 11.06.2009* Richiesta di accesso a documenti amministrativi riguardanti esposto presentato a questo ufficio.
337. 12.06.2009* Restituzione di somma indebitamente corrisposta per imposta ICI.
338. 15.06.2009* Inquinamento acustico prodotto da condizionatore d'aria.
339. 15.06.2009* Denuncia di atto discriminatorio nei confronti di disabile.
340. 15.06.2009* Mancato riscontro a richiesta di informazioni inoltrata ad amministrazione comunale.
341. 15.06.2009* Rumori intolleranti provocati da macchinari per il servizio di pulizia delle strade.
342. 15.06.2009* Questioni su funzionamento e requisiti tecnici di impianto di depurazione acqua.
343. 16.06.2009* Questioni inerenti ad alloggio di edilizia residenziale pubblica.
344. 16.06.2009 Domanda di riconoscimento di esposizione all'amianto.
345. 16.06.2009* Addebito di importi per distacco di fornitura di energia elettrica.
346. 17.06.2009* Disservizi al pronto soccorso di ospedale cittadino.
347. 18.06.2009 Diniego di accesso a documentazione amm.va detenuta da agenzia territoriale per la casa.
348. 18.06.2009 Informazioni su rapporto di lavoro dipendente presso ente pubblico in riferimento a persona appartenente a categoria protetta.
349. 18.06.2009* Informazioni relative a contratto di assunzione.
350. 18.06.2009* Emissioni acustiche prodotte da insediamento produttivo ubicato in area impropria.
351. 18.06.2009 Contrasti fra condomini all'interno di immobili ATC.
352. 18.06.2009 Riconoscimento di punteggio nell'ambito di graduatoria per l'insegnamento della scuola elementare.
353. 19.06.2009* Informazioni su presenza di difensore civico nella provincia del VCO.
354. 19.06.2009* Informazioni in ordine alla presenza del D.C. presso Comune.
355. 19.06.2009* Informazioni relative a "bonus regionale per famiglie numerose".
356. 19.06.2009* Opposizioni alle dimissioni da casa di cura.
357. 19.06.2009* Opposizioni alle dimissioni da struttura ospedaliera.
358. 19.06.2009 Problematica relative ad aumento di canone ATC, senza alcuna notifica alla cittadina.
359. 26.06.2009* Opposizioni alle dimissioni da casa di cura.
360. 29.06.2009* Opposizione ad aumento di retta e di arretrati richiesti da casa di cura.

-
- | | | |
|------|-------------|--|
| 361. | 30.06.2009* | Informazioni relative ad inserimento in centro diurno – ricovero di sollievo – per cittadino portatore di grave patologia. |
| 362. | 30.06.2009* | Emergenza abitativa. |
| 363. | 01.07.2009 | Questioni riguardanti installazione di linea telefonica. |
| 364. | 01.07.2009 | Mancata informazione da parte di ente locale in merito a lavori di rimozione vegetazione e opere di sostegno spondale. |
| 365. | 01.07.2009 | Realizzazione di strada da parte di ente locale; mancato riscontro. |
| 366. | 02.07.2009 | Mancato riscontro ad istanza di chiarimenti relativa a conteggio di arretrati contrattuali. |
| 367. | 02.07.2009* | Problematiche inerente a visita in pronto soccorso da ospedale cittadino. |
| 368. | 03.07.2009* | Opposizione alle dimissioni da struttura ospedaliera. |
| 369. | 06.07.2009* | Accessibilità a stazioni ferroviarie. |
| 370. | 06.07.2009* | Accessibilità a stazioni ferroviarie. |
| 371. | 06.07.2009* | Accessibilità a stazioni ferroviarie. |
| 372. | 07.07.2009 | Rumori intollerabili causati da eventi musicali e notturni. |
| 373. | 07.07.2009* | Informazioni in ordine a importo di imposta sul reddito. |
| 374. | 08.07.2009 | Questioni inerenti a fatturazione di energia elettrica e gas. |
| 375. | 08.07.2009 | Richiesta di interventi di manutenzione e rimozione di frana lungo strada in parte comunale. |
| 376. | 09.07.2009* | Richiesta di riesame presentata oltre i termini previsti dalla legge 241/1990. |
| 377. | 10.07.2009* | Mancato riscontro in ordine a corresponsione di trattamento di fine serie. |
| 378. | 10.07.2009* | Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo. |
| 379. | 10.07.2009 | Interruzione di collegamento telefonico. |
| 380. | 13.07.2009* | Opposizione alle dimissioni da presidio socio-sanitario. |
| 381. | 13.07.2009* | Esenzione dal pagamento di bollo auto per eco-incentivi. |
| 382. | 14.07.2009* | Questioni derivanti da attività artigianali e commerciali. |
| 383. | 15.07.2009 | Esclusione da graduatoria per collaboratore scolastico. |
| 384. | 15.07.2009* | Informazioni relative ad interpretazione di verbale di riconoscimento di invalidità civile a cittadina deceduta. |
| 385. | 15.07.2009* | Mancato riscontro da parte di Azienda ospedaliera. |
| 386. | 16.07.2009 | Infiltrazioni causate da roggia comunale. |

-
- | | | |
|----------|-------------|---|
| 387. | 16.07.2009 | Presunti disservizi in pronto soccorso di ospedale cittadino. |
| 388. | 16.07.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di cura. |
| 389. | 16.07.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di cura. |
| 390. | 17.07.2009* | Questioni inerenti a procedura di iscrizione ad istituto scolastico. |
| 391. | 17.07.2009* | Compatibilità di consigliere comunale con mansioni di vigile urbano. |
| 392. | 17.07.2009* | Richiesta di intervento per ottenere valutazione di immobile da parte dell'agenzia del demanio. |
| 393. | 20.07.2009* | Richiesta di informazioni in merito a manutenzione di alloggi A.T.C. |
| 394. | 21.07.2009* | informazioni relative a pagamento di ticket per visita presso pronto soccorso. |
| 395. | 21.07.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di cura. |
| 396. | 21.07.2009 | Mancata risposta ad istanza presentata da cittadino relativa a cassonetti per raccolta rifiuti. |
| 397. | 21.07.2009* | Partecipazione alla spesa per prestazioni socio-sanitaria ad anziano non autosufficiente. |
| 398. | 21.07.2009* | Rinnovo di passaporto da parte di autorità consolare. |
| 399. | 21.07.2009* | Richiesta di nomina di commissario ad acta per adozione di ordinanza di demolizione. |
| 400. | 21.07.2009 | Richiesta di indennità di disoccupazione in forma ridotta. |
| 401. | 21.07.2009* | Autorizzazione all'apertura di agenzia di intermediazione tra privati di oggetti usati. |
| 402-403. | 22.07.2009* | Esenzione dal pagamento di bollo auto per eco-incentivi. |
| 404. | 23.07.2009* | Richiesta di chiarimenti in ordine ad applicazione di permesso per assistenza di familiare. |
| 405-406. | 23.07.2009* | Mancato riscontro a richiesta di chiarimenti inviata da consigliere comunale. |
| 407-408. | 23.07.2009* | Richiesta di informazioni da parte di consigliere comunale in ordine ad incarico di consulenza. |
| 409-410. | 23.07.2009* | Richiesta di informazioni da parte di consigliere comunale in ordine ad organizzazione interna di ufficio tecnico comunale. |
| 411-412. | 23.07.2009 | Richiesta di chiarimenti da parte di consigliere comunale in ordine a mansioni di professionista tecnico. |
| 413. | 23.07.2009* | Opposizione alle dimissioni di utente non residente. |
| 414. | 24.07.2009 | Eccessiva onerosità di fattura per fornitura di acqua potabile. |

-
- | | | |
|----------|-------------|---|
| 415. | 27.07.2009* | Sollecito di pagamento da parte dell'INPS di assegno parto gestione separata. |
| 416. | 27.07.2009* | Presunta incompatibilità di amministratore comunale. |
| 417. | 27.07.2009* | Opposizione alle dimissioni di paziente ricoverato in casa di cura. |
| 418. | 27.07.2009* | Opposizione alle dimissioni di anziano non autosufficiente ricoverato in casa di cura. |
| 419-420. | 28.07.2009* | Mancata convocazione da parte di Comune ad istanza di cittadina. |
| 421. | 28.07.2009* | Richiesta di contributo per prestazioni di cure domiciliari. |
| 422. | 28.07.2009 | Mancata risposta ad istanza presentata da cittadino relativamente a ricostruzione di albero genealogico. |
| 423. | 28.07.2009* | Esenzione dal pagamento di bollo auto per eco-incentivi. |
| 424. | 29.07.2009* | Opposizione alle dimissioni di anziana non autosufficiente ricoverata in R.S.A. |
| 425. | 29.07.2009 | Mancata chiusura di conto corrente presso istituto bancario. |
| 426. | 30.07.2009 | Lamentati disservizi in pronto soccorso di ospedale cittadino. |
| 427. | 30.07.2009* | Interruzione di linea telefonica. |
| 428. | 03.08.2009* | Richiesta di sgravio fiscale. |
| 429. | 03.08.2009* | Possibilità di ricorso avverso provvedimento di esclusione da graduatoria riguardante assegno di studio. |
| 430. | 03.08.2009* | Mancato riscontro a reclamo concernente disservizi di compagnia aerea. |
| 431. | 04.08.2009 | Ingunzione di pagamento relativo a tassa automobilistica. |
| 432. | 05.08.2009* | Revoca impegno economico e richiesta di integrazione di retta di ricovero presso residenza socio-sanitaria. |
| 433. | 05.08.2009 | Documentazione riguardante contenzioso con gestore telefonico presumibilmente smarrita presso sede sindacale. |
| 434. | 06.08.2009* | Questioni inerenti alla fatturazione relativa al consumo di acqua potabile. |
| 435. | 07.08.2009* | Questioni inerenti ad attività di commissione circoscrizionale. |
| 436. | 07.08.2009 | Mancata ricongiunzione di periodi di contributi ai fini di corresponsione di pensione INPDAP. |
| 437. | 10.08.2009 | Richiesta di riconoscimento di quota sanitaria in riferimento a ricovero presso struttura socio-sanitaria. |
| 438. | 11.08.2009* | Problematica relativa ad affidamento di soggetto con disagi psichici già disposto. |

-
- | | | |
|------|-------------|--|
| 439. | 11.08.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di cura. |
| 440. | 11.08.2009* | Opposizioni alle dimissioni da casa di riposo. |
| 441. | 11.08.2009 | Richiesta di sussidio economico da parte di invalido civile. |
| 442. | 12.08.2009* | Considerazioni in merito a riscontro di circoscrizione. |
| 443. | 13.08.2009 | Trasferimento di esenzione dal pagamento del bollo su altra autovettura. |
| 444. | 13.08.2009 | Problematica relativa al protrarsi dei tempi di attesa per intervento chirurgico già programmato per aprile 2009. |
| 445. | 18.08.2009* | Opposizione alle dimissioni da ospedale. |
| 446. | 19.08.2009 | Riconoscimento di periodi lavorativi ai fini pensionistici. |
| 447. | 20.08.2009 | Mancata risposta da parte di Comune ad istanza presentata da cittadini relativamente a danni provocati da frana. |
| 448. | 21.08.2009 | Richiesta di informazioni in ordine a risarcimento per incidente stradale. |
| 449. | 21.08.2009* | Opposizione alle dimissioni da R.S.A. |
| 450. | 22.08.2009 | Richiesta di assistenza sostegno alle persone prevista dalla L.162/98 e 104/92 per cittadino invalido civile non vedente. |
| 451. | 25.08.2009* | Riservatezza dei dati riguardanti le persone che si rivolgono alle commissioni regionali preposte all'accertamento dell'invalidità. |
| 452. | 25.08.2009* | Mancato riscontro a richiesta di informazioni di dipendente regionale. |
| 453. | 25.08.2009 | Richiesta di scarpe ortopediche spettanti a cittadino già riconosciuto invalido civile. |
| 454. | 26.08.2009 | Mancata risposta da parte di Comune ad istanza presentata da cittadino relativamente a sistemazione di pozzetto raccolta acque fognarie. |
| 455. | 26.08.2009* | Mancata surroga di consigliere comunale dimissionario. |
| 456. | 26.08.2009 | Problema derivante da mancato inserimento in graduatoria per l'attribuzione di progressione economica. |
| 457. | 31.08.2009* | Richiesta di risarcimento del danno causato da automezzo di proprietà di Comune. |
| 458. | 31.08.2009* | Richiesta di assistenza domiciliare per anziano non autosufficiente. |
| 459. | 31.08.2009* | Contestazione di fattura inerente il servizio idrico integrato. |
| 460. | 02.09.2009 | Problemi connessi ad interventi chirurgici. |
| 461. | 02.09.2009* | Richiesta di indagini da parte delle competenti strutture comunitarie. |
| 462. | 02.09.2009 | Richiesta di verifica di proprietà immobiliare. |
| 463. | 02.09.2009 | Rimborso di somma corrisposta indebitamente per fornitura di gas. |

-
- | | | |
|------|-------------|---|
| 464. | 02.09.2009* | Informazioni in ordine a regime autorizzatore di impresa agricola. |
| 465. | 03.09.2009 | Terreno agricolo gravato da enfiteusi; richiesta di affrancazione: parere negativo della Regione. |
| 466. | 04.09.2009* | Richiesta chiusura abbonamento privato alla televisione. |
| 467. | 07.09.2009* | Spese di riscaldamento e condominiali relative ad unità abitativa ATC. |
| 468. | 08.09.2009 | Informazioni relative a piano assistenziale individuale per cittadina già riconosciuta invalida civile al 100%. |
| 469. | 08.09.2009* | Infortunio "in itinere": non riconoscimento di indennità da parte dell'INAIL. |
| 470. | 08.09.2009* | Esecuzione di contratto di fornitura di energia elettrica. |
| 471. | 09.09.2009* | Richiesta di contribuzione per anziano non autosufficiente. |
| 472. | 09.09.2009 | Centro per l'impiego di Torino: cancellazione anzianità di iscrizione. |
| 473. | 09.09.2009 | Informazioni relative ad azione legale nei confronti di ente fornitore di energia elettrica. |
| 474. | 10.09.2009 | Definizione di pratica di infortunio. |
| 475. | 10.09.2009* | Ingiunzione di pagamento (ex R.D. 639/1910). Tassa automobilistica regionale. |
| 476. | 10.09.2009* | Reclami formulati nei confronti di ATC. |
| 477. | 10.09.2009 | Chiarimenti in ordine a richiesta di somma di denaro per inserimento di immobile in area edificabile. |
| 478. | 11.09.2009 | Procedimento inerente a fermo amministrativo. |
| 479. | 14.09.2009* | Sospensione di terapia riabilitativa a minore invalida. |
| 480. | 15.09.2009* | Tutela temporanea della salute delle persone impossibilitate a provvedervi personalmente. |
| 481. | 15.09.2009* | Condominio: riconferma amministrativa condominiale. Richiesta di avere l'ultima sentenza emessa in materia dalla Corte di Cassazione. |
| 482. | 15.09.2009* | Revoca di divieto di detenzione armi: necessità del certificato medico. |
| 483. | 16.09.2009* | Richiesta di indagine epidemiologica. |
| 484. | 16.09.2009* | Partecipazione di amministratore comunale a conferenza di servizi. Presunta incompatibilità. |
| 485. | 16.09.2009* | Informazioni in ordine a certificazione energetica degli immobili. |
| 486. | 16.09.2009* | Richiesta di realizzazione di difese spondali. |
| 487. | 17.09.2009 | Ritiro di tesserini per l'attività venatoria. Problematiche correlate. |

-
- | | | |
|----------|-------------|--|
| 488. | 21.09.2009* | Richiesta informazioni in ordine a rimedi risarcitori nei confronti di società di erogazione del gas. |
| 489. | 22.09.2009 | Aumento delle somme richieste per la tassa rifiuti. |
| 490. | 22.09.2009* | Informazioni in merito al diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie dei cittadini non auto sufficienti. |
| 491. | 22.09.2009 | Mancato pagamento di ratei di pensione per disguido bancario. |
| 492. | 23.09.2009 | Corso di formazione professionale: addebito di ore di assenza e conseguente non ammissione all'esame finale. |
| 493-495. | 23.09.2009 | Inquinamento acustico derivante da attività produttiva. |
| 496. | 24.09.2009* | Allacciamento ad acquedotto comunale. |
| 497. | 24.09.2009 | Assegnazione di casa popolare da parte della direzione edilizia residenziale pubblica. Informazioni sui tempi previsti per l'assegnazione. |
| 498. | 24.09.2009 | Indebita trattenuta di rata per cessione del V° della pensione da parte di ente previdenziale. |
| 499. | 25.09.2009 | Esecuzione di interventi su impianto da parte di gestore di energia elettrica. |
| 500. | 28.09.2009* | Benefici previdenziali per esposizione all'amianto. |
| 501. | 28.09.2009* | Retta di ricovero presso struttura socio-sanitaria. |
| 502. | 29.09.2009 | Invalido totale: presunta richiesta di pagamento integrale di retta presso struttura socio-sanitaria. |
| 503. | 29.09.2009 | Mancato rinnovo di convenzione alla gestione di Museo civico d'arte contemporanea. |
| 504. | 30.09.2009 | Contestazione fattura energia elettrica. |
| 505. | 30.09.2009 | Processo di separazione personale coniugi: affidamento a comunità dei tre figli minori. Richiesta di controllare l'operato dei servizi sociali. |
| 506. | 01.10.2009* | Presunto diniego di accesso agli atti. |
| 507. | 01.10.2009 | Istanza di risarcimento avanzata nei confronti di Comune. |
| 508. | 01.10.2009 | Mancata realizzazione di opere atte a consentire l'accesso ad immobile. |
| 509. | 05.10.2009* | Richiesta da parte di ente previdenziale, di versamento di contributi volontari. |
| 510. | 06.10.2009* | Validità di attestato di qualifica professionale. |
| 511. | 06.10.2009 | Richiesta di restituzione di somme di pensione da ente previdenziale, presumibilmente percepite indebitamente da cittadina già riconosciuta invalida civile. |

-
- | | | |
|------|-------------|--|
| 512. | 06.10.2009* | Esclusione da bando di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. |
| 513. | 06.10.2009* | Opposizione a dimissioni da struttura ospedaliera. |
| 514. | 06.10.2009* | Procedura ad evidenza pubblica: diniego del diritto di accesso. |
| 515. | 06.10.2009 | Presunta errata fatturazione di bolletta del gas da parte di ente gestore della fornitura. |
| 516. | 06.10.2009 | Richiesta di sospensione di pagamento di bolletta relativa a fornitura di gas. |
| 517. | 06.10.2009* | Diniego di accesso agli atti. |
| 518. | 07.10.2009* | Opposizione alle dimissioni da struttura ospedaliera. |
| 519. | 07.10.2009 | Presunta violazione di piano regolatore comunale in merito a distanze di costruzioni. |
| 520. | 07.10.2009* | Attribuzione di onorificenza per anzianità di servizio. |
| 521. | 07.10.2009* | Concessione al personale di azienda ospedaliera di permessi retribuiti per studio. |
| 522. | 07.10.2009* | Richiesta di presa in carico da parte della competente azienda sanitaria della quota sanitaria della retta di ricovero presso struttura socio-sanitaria. |
| 523. | 07.10.2009 | Richiesta di permesso di costruire: problemi relativi ad altezze del sottotetto. |
| 524. | 07.10.2009* | Rilascio di passaporto a cittadino italiano residente all'estero. |
| 525. | 07.10.2009* | Quota sanitaria di retta di ricovero presso struttura socio-sanitaria.
Richiesta di parere in carico da parte del S.S.R. |
| 526. | 08.10.2009 | Riscossione di tributo derivante da spese di giustizia e ammende. |
| 527. | 08.10.2009 | Informazioni in ordine ad accesso ad atti amministrativi. |
| 528. | 08.10.2009 | Richiesta di integrazione del reddito. |
| 529. | 08.10.2009 | Rigetto della domanda di esenzione di pagamento del bollo auto per persona disabile al 100%. |
| 530. | 08.10.2009 | Revoca assegno di invalidità erogato da ente previdenziale. |
| 531. | 8.210.2009 | Centro per l'impiego di Biella; verifica situazione di disponibilità lavorativa per persona disabile al 100%. |
| 532. | 08.10.2009 | Richiesta di verifica dell'importo dell'assegno d'invalidità erogato da ente previdenziale a persona disabile al 100%. |

-
- | | | |
|------|-------------|---|
| 533. | 08.10.2009* | Reiezione di domanda di prestazione previdenziale da parte di ente pubblico di previdenza. |
| 534. | 09.10.2009* | Problematica relativa a ricovero di cittadino affetto da gravi patologie. |
| 535. | 09.10.2009* | Incrementi di retta di ricovero a richiesta di corresponsione di spesa farmaceutica da parte di R.S.A. |
| 536. | 12.10.2009* | Mancata manutenzione di strada comunale. |
| 537. | 12.10.2009* | Partecipazione a bando per assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica. |
| 538. | 13.10.2009* | Attribuzione di punteggio a seguito di domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica. |
| 539. | 13.10.2009* | Richiesta di inserimento di paziente affetto da morbo di Parkinsons in struttura idonea. |
| 540. | 13.10.2009* | Contestazione relativa a cartella pagamento tassa rifiuti. |
| 541. | 13.10.2009* | Silenzio amministrativo in materia di accesso agli atti. |
| 542. | 13.10.2009 | Problema concernente a bollo auto. |
| 543. | 14.10.2009 | Informazioni su modalità di rimborso di fattura da parte di gestore di telefonia fissa. |
| 544. | 14.10.2009 | Informazioni relative a presentazione di domanda di pensione di invalidità. |
| 545. | 15.10.2009 | Agenzia delle Entrate: verifica importo di cartella esattoriale, nonché della rateizzazione concessa. |
| 546. | 15.10.2009 | Richiesta di rateizzazione somme derivanti da conguaglio spese relative ad unità abitativa di edilizia residenziale pubblica. |
| 547. | 15.10.2009* | Situazione di presumibile inquinamento idrico. |
| 548. | 15.10.2009 | Quantificazione di debito nei confronti di gestore di servizio pubblico. |
| 549. | 15.10.2009* | Inquinamento elettromagnetico. |
| 550. | 19.10.2009* | Richiesta di informazioni in ordine a contributo economico a favore di anziani non autosufficienti. |
| 551. | 15.10.2009 | Tassa rifiuti. Richiesta di verificare debenza ed importo. |
| 552. | 19.10.2009 | Mancato recapito di pacco postale. |
| 553. | 20.10.2009 | INPS: richiesta di verificare la situazione contributiva ai fini della pensione. |
| 554. | 20.10.2009 | Difficoltà ad ottenere appuntamento con i servizi socio-assistenziali di Comune. |

-
- | | | |
|------|-------------|---|
| 555. | 20.10.2009* | Incentivo per la rottamazione di automobile. |
| 556. | 20.10.2009* | Contratto di lavoro scadente il 30.11.09; richiesta di verificare la possibilità di proroga. |
| 557. | 20.10.2009* | Compartecipazione a quota alberghiera di retta di ricovero presso struttura socio sanitaria. |
| 558. | 20.10.2009* | Accesso a documentazione amministrativa da parte di consigliere comunale. |
| 559. | 21.10.2009* | Problematica relativa all'inserimento in progetto di media intensità di cittadina non auto-sufficiente. |
| 560. | 21.10.2009* | Richiesta di sottoscrizione di impegno rivolta a congiunti anziani non auto-sufficienti. |
| 561. | 21.10.2009* | Opposizione alle dimissioni di paziente non autosufficiente. |
| 562. | 21.10.2009 | Reiezione di domanda di finanziamento regionale a sostegno di iniziativa imprenditoriali. |
| 563. | 22.10.2009* | Rinnovamento di programma di assistenza domiciliare. |
| 564. | 22.10.2009* | Richiesta a ricoverato in struttura socio-sanitaria di sottoscrizione di impegno. |
| 565. | 22.10.2009* | Richiesta di verificare le informazioni rese da assistenti sociali. |
| 566. | 22.10.2009* | Informazioni in ordine alla modifica di regolamento comunale (relativo all'ICI). |
| 567. | 22.10.2009* | Scarico di acque da parte di ente pubblico su terreno privato. |
| 568. | 23.10.2009 | Problematica concernente a dismissione di strada privata a favore di amministrazione comunale. |
| 569. | 26.10.2009* | Presunta mancata assistenza in casa di riposo della provincia di Torino. |
| 570. | 28.10.2009 | Richiesta di servizio ambulanza da parte di invalido non deambulante per l'effettuazione di visite mediche. |
| 571. | 28.10.2009* | Opposizione alle dimissioni da parte di persona ricoverata presso ospedale cittadino. |
| 572. | 28.10.2009* | Trasferimento di strutture di Azienda Sanitaria Locale. |
| 573. | 28.10.2009* | Mancato riscontro a richiesta di colloquio con segretario comunale. |
| 574. | 28.10.2009 | Ordinanza di evacuazione di cani da abitazione esposta ad alluvioni. |
| 575. | 02.11.2009* | Questione inerente alle occupazione di immobile da parte di privati. |
| 576. | 03.11.2009* | Opposizione alle dimissioni di paziente già ricoverato in struttura idonea alle proprie patologie. |

-
- | | | |
|------|-------------|--|
| 577. | 04.11.2009* | Questione inerente rapporto di pubblico impiego. |
| 578. | 04.11.2009* | Usi civici: invito del come presentare richiesta di sanatoria. |
| 579. | 04.11.2009* | Aggiornamento di dati relativi alla TARSU. |
| 580. | 04.11.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di cura. |
| 581. | 04.11.2009* | Presunti abusi edili in materia di prevenzione incendi. |
| 582. | 04.11.2009* | Richiesta intervento. |
| 583. | 05.11.2009 | Questione relativa alla fatturazione di spese per gas ed energia elettrica. |
| 584. | 05.11.2009* | Richiesta di autorizzazione alla caccia della "beccaccia". |
| 585. | 06.11.2009* | Riscontro a denuncia presentata alla polizia. |
| 586. | 06.11.2009 | Richiesta di sgravio di cartella esattoriale motivata da stato di disoccupazione. |
| 587. | 06.11.2009* | Mancato riscontro a segnalazione inviata ad ASL. |
| 588. | 06.11.2009* | Agenzia delle Entrate: avviso di pagamento relativo alla tassa governativa sui cellulari. |
| 589. | 09.11.2009 | Mancato pagamento di tasse automobilistiche. |
| 590. | 10.11.2009* | Richiesta di allacciamento alla fognatura comunale. |
| 591. | 10.11.2009* | Disdetta contratto di ospitalità. |
| 592. | 10.11.2009* | Decurtazioni del trattamento economico spettante ai dipendenti regionali in relazione a periodi di malattia. |
| 593. | 10.11.2009 | Problema concernente a bollo auto. |
| 594. | 10.11.2009* | Allacciamento a fognatura pubblica. |
| 595. | 11.11.2009 | Smottamento di muro di cinta di proprietà. |
| 596. | 11.11.2009 | Richiesta di copia di estratti di ruolo. |
| 597. | 11.11.2009* | Conclusione contratto di ospitalità presso residenza per anziani. |
| 598. | 11.11.2009 | Contratto di fornitura gas: mancato invio di relativa fatturazione. |
| 599. | 11.11.2009* | Richiesta di intervento di manutenzione di strada comunale in provincia di Novara. |
| 600. | 11.11.2009 | Emergenza abitativa. |
| 601. | 12.11.2009* | Richiesta di risarcimento formulata nei confronti di Ente locale. |
| 602. | 12.11.2009* | Opposizione alle dimissioni di cittadina anziana, già ricoverata in struttura idonea alle proprie patologie. |
| 603. | 12.11.2009 | Informazioni relative a permesso di parcheggio per invalidi civili. |

-
- | | | |
|------|-------------|--|
| 604. | 12.11.2009 | Mancato riscontro a richiesta di riesame formulata nei confronti di ufficio finanziario. |
| 605. | 12.11.2009 | Mancato pagamento di retribuzione da parte di datore di lavoro privato. |
| 606. | 13.11.2009* | Richiesta di continuità assistenziale e terapeutica per malati cronici non autosufficienti. |
| 607. | 13.11.2009* | Diniego di accesso. |
| 608. | 17.11.2009* | Richiesta di intervento in ordine a provvedimenti concernenti lo sconto sui rifornimenti di benzina. |
| 609. | 17.11.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di cura. |
| 610. | 18.11.2009 | Problema concernente bollette energia elettrica. |
| 611. | 18.11.2009 | Mancato riscontro a richiesta formulata ad ATC. |
| 612. | 20.11.2009* | Risarcimento di danni derivanti da interruzione di fornitura idrica. |
| 613. | 20.11.2009* | Diniego di accesso relativamente ad ordinanza di Sindaco. |
| 614. | 20.11.2009 | ATC: Verifica dei requisiti richiesti per usufruire del fondo sociale regionale morosità 2008. |
| 615. | 20.11.2009* | Richiesta di chiarimenti sulla pianta organica di Comune. |
| 616. | 20.11.2009 | Mancata risposta a richiesta di informazioni ad istituto bancario. |
| 617. | 20.11.2009* | Anziano non autosufficiente ricoverato in struttura socio-sanitario. Richiesta di convenzionamento. |
| 618. | 23.11.2009 | Risoluzione di rapporto di lavoro. |
| 619. | 23.11.2009 | Proposta di trasformazioni di superficie in diritto di proprietà. |
| 620. | 24.11.2009* | Occupazione temporanea di terreni per la realizzazione di strada statale. |
| 621. | 25.11.2009 | Istituzione di divieto di sosta. |
| 622. | 25.11.2009 | Reiezione di domanda di pensione. |
| 623. | 26.11.2009* | Opposizione alle dimissioni di anziano non autosufficiente da casa di cura. |
| 624. | 26.11.2009* | Opposizione alle dimissioni da casa di cura. |
| 625. | 26.11.2009 | Mancato avvio di procedimento finalizzato all'emanazione del provvedimento di decadenza del diritto di abitazione in alloggio ATC. |
| 626. | 26.11.2009 | Informazioni sul sostegno al reddito e relativa amministrazione competente. |
| 627. | 26.11.2009* | Opposizione alle dimissioni di cittadino non autosufficiente già ricoverato in struttura idonea. |

-
- | | | |
|------|-------------|---|
| 628. | 26.11.2009 | Questione relativa ad atti discriminatori posti in essere da agente dei carabinieri. |
| 629. | 26.11.2009* | Incarico di componente effettivo nel collegio dei revisori contabili di consorzio. |
| 630. | 27.11.2009* | Istanza presumibile inviata a giudice di pace. |
| 631. | 30.11.2009* | Ricorso per accesso a documenti amministrativi. |
| 632. | 01.12.2009* | Richiesta di informazioni in ordine all'applicazione della normativa sul consenso informato in caso di trasferimento o dimissioni di malati non autosufficienti da struttura ospedaliera. |
| 633. | 01.12.2009* | Opposizione alle dimissioni di anziana non autosufficiente attualmente ricoverata in struttura idonea alle proprie patologie. |
| 634. | 02.12.2009* | Questione relativa all'indice di edificabilità riconosciuta da Comune. |
| 635. | 02.12.2009* | Sopralluogo di verifica su immobile. |
| 636. | 02.12.2009 | Ottenimento di ausili a seguito di riconoscimento di invalidità civile. |
| 637. | 02.12.2000 | Problematica relativa a spese condominiali in immobile ATC. |
| 638. | 02.12.2009 | ATC: presunta violazione di regolamento condominiale. |
| 639. | 02.12.2009 | Sospensione di esenzione ticket per farmaci di fascia A, già riconosciuta a cittadino portatore di gravi patologie. |
| 640. | 03.12.2009 | Proposta di costituzione di una banca regionale per fondi di investimento per l'esercizio di compiti e formazione amministrativa. |
| 641. | 03.12.2009 | Bollo auto: richiesta di pagamento con riferimento ad automobile rottamata. |
| 642. | 03.12.2009* | Opposizione alle dimissioni da ospedale. |
| 643. | 03.12.2009* | Opposizione alle dimissioni da struttura sanitaria. |
| 644. | 04.12.2009 | Tempi per visita odontoiatrica presso ambulatorio di ospedale cittadino. |
| 645. | 04.12.2009* | Problemi socio-economici e difficoltà a reperire una occupazione stabile per persona disabile. |
| 646. | 04.12.2009 | Contestazione di iscrizione di ipoteca su bene immobile. |
| 647. | 04.12.2009 | Mancato riconoscimento di infortunio in itinere. |
| 648. | 04.12.2009 | Permuta di terreno appartenente al demanio regionale. |
| 649. | 07.12.2009* | Presunta incompatibilità di amministratore comunale. |
| 650. | 07.12.2009* | Segnalazione di disservizio di ente fornitore di pubblico servizio. |
| 651. | 10.12.2009* | Segnalazione viabilità pericolosa in Comune della cintura torinese. |

-
- | | | |
|----------|-------------|--|
| 652. | 10.12.2009 | Problematiche riferite all'esenzione del pagamento di bollo auto in favore di soggetto disabile. |
| 653. | 10.12.2009* | Taglio di piante pericolose. |
| 654. | 15.12.2009* | Tempi di attesa per inserimento di anziano in struttura convenzionata. |
| 655. | 15.12.2009* | Opposizione alle dimissioni di persona anziana non autosufficiente. |
| 656. | 16.12.2009* | Richiesta di informazioni in ordine a mancata nomina di rappresentantedi Comune presso enti; aziende ed istituzioni. |
| 657. | 16.12.2009 | Questione relativa al persistente silenzio serbato da Comune in merito a rilievi ed esposti, in materia urbanistica, presentati dal cittadino. |
| 658. | 16.12.2009 | Richiesta di verificare la possibilità di contestare, a persona disabile, la proprietà di un autoveicolo senza farsi carico degli oneri di volturazione. |
| 659. | 16.12.2009* | Mancato pagamento a dipendente di Ente Pubblico di compenso forfetario previsto dall'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13.6.09. |
| 660. | 16.12.2009* | Sussidio di disoccupazione a seguito di licenziamento. |
| 661. | 17.12.2009 | Istanza di rinuncia agli studi presso il Politecnico di Torino. |
| 662. | 17.12.2009 | Informazioni in ordine alle modalità dell'accertamento medico-sanitario fiscale nei confronti di cittadino assente dal lavoro per malattia dipendente di azienda privata. |
| 663. | 17.12.2009 | Mancato intervento di Comune in ordine a problematiche urbanistiche e idrogeologiche. |
| 664. | 17.12.2009 | Informazioni sulla posizione previdenziale del marito defunto. |
| 665. | 17.12.2009 | Problema concernente scorrimento di graduatoria di pubblico concorso. |
| 666. | 17.12.2009 | Problematica relativa a scorrimento di graduatoria di pubblico concorso. |
| 667. | 17.12.2009 | Presunto episodio di malasanità. |
| 668-673. | 18.12.2009* | Mancato pagamento di compenso forfetario per attività di emergenza. |
| 674. | 18.12.2009* | Richiesta di documentazione in materia ambientale. |
| 675. | 18.12.2009* | Segnalazione in ordine alla tassa raccolta rifiuti indirizzata a uffici finanziari. |
| 676. | 21.12.2009* | Problema concernente a erogazione di contributo "buono famiglia". |
| 677. | 22.12.2009* | Chiusura di dogana aeroportuale. |
| 678. | 22.12.2009* | Divieti di percorrenza sulle piste da sci stabiliti da legge regionale. |
| 679. | 22.12.2009 | Diritto d'accesso: diniego apposto da centro di formazione professionale. |

-
- | | | |
|----------|-------------|--|
| 680. | 22.12.2009* | Lamentata disparità di trattamento da parte di agenzia per il lavoro. |
| 681. | 22.12.2009* | Opposizione alle dimissioni di cittadina anziana non autosufficiente, già iscritta in struttura idonea alle sue patologie. |
| 682. | 30.12.2009* | Richiesta di attivazione del servizio di assistenza domiciliare. |
| 683-684. | 30.12.2009* | Mancato pagamento a dipendente di Ente Pubblico di compenso forfetario previsto dall'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13.6.09. |
| 685. | 30.12.2009* | Contenzioso con acque potabili. |
| 686. | 30.12.2009 | Applicazione di sanzione e revoca di borsa di studio anno 2007/2008 a seguito di dichiarazione non veritiera. |
| 687. | 30.12.2009* | Rigetto di domanda di sussidio per intervento monetario di sostegno al reddito. |
| 688. | 30.12.2009 | Ritardi e compatibilità degli orari ferroviari con le esigenze di lavoro e di studi dei pendolari. |
| 689. | 30.12.2009* | Informazioni in ordine a richiesta di pagamento di prestazione sanitaria. |
| 690. | 31.12.2009* | Contestazione di addebito nell'ambito di rapporto di pubblico impiego. |

APPENDICI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLA DIFESA CIVICA

- > Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 228);
- > Decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore europeo;
- > Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 41 e 43);
- > Costituzione della Repubblica Italiana (art. 51, art. 97 e Titolo V);
- > Statuto della Regione Piemonte (art. 90);
- > L.r. 9.12.81, n.50, Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico (modificata da L.r. 6.3.00, n. 17 e dalla L.r. 04.02.2008, n.4);
- > L.r. 24.4.85, n. 47 - Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nel territorio regionale;
- > L. 7 agosto 1990, n.241 (art.25) - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15);
- > L. 05.2.92, n. 104 (art. 36) - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i doveri delle persone handicappate (La costituzione di parte civile del Difensore Civico);
- > L. 14-11-1995 n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);
- > L. 15.5.97, n. 127 (art. 16) - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- > D.lgs. 18.8.00, n. 267 (artt. 3, 11, 127 e 136) - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
- > D.lgs. 30-6-2003 n. 196 (artt. 20, 21 e 73) - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- > Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 - Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà

personale;

- > Legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 - Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- > Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37 - Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà;
- > Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (soppressione del difensore civico comunale - estratto);
- > Decreto Legislativo 20 dicembre 2009 , n. 198 (Class Action) Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici;
- > Decreto Legge 25 gennaio 2010 , n. 2 - Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (estratto);
- > L.R. 12 novembre 1986, n.46 e Legge 10-04-1991, n. 125 – Il fronte delle Pari Opportunita'.

**VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA**

(GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. C 115 DEL 9 MAGGIO 2008)

Articolo 228

(ex articolo 195 del TCE)

1. Un Mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Egli istruisce tali denunce e riferisce al riguardo.

Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il Mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo,

istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO CONCERNENTE LO
STATUTO E LE CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DEL MEDIATORE EUROPEO (1)**

Il Parlamento europeo,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA,

visto il parere della Commissione,

vista l'approvazione del Consiglio,

considerando che occorre fissare lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore, nel rispetto delle disposizioni previste dai trattati che istituiscono le Comunità europee;

considerando che bisogna determinare le condizioni alle quali al mediatore può essere presentata una denuncia, così come le relazioni tra l'esercizio delle funzioni di mediatore e le procedure giurisdizionali o amministrative;

considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle; che l'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001(2), dovrebbe essere soggetto all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo comunitario in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma dovrebbero informare il mediatore di tale carattere di segretezza; che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, il mediatore dovrebbe concordare preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il

mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;

considerando che occorre prevedere le procedure da seguire allorché dalle indagini del mediatore emergano casi di cattiva amministrazione; che occorre altresì prevedere la presentazione di una relazione complessiva del mediatore al Parlamento europeo, al termine di ciascuna tornata annuale;

considerando che il mediatore e il personale alle sue dipendenze hanno l'obbligo della riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni; che il mediatore d'altra parte è tenuto a informare le autorità competenti dei fatti aventi a suo giudizio un'incidenza penale di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito di un'indagine;

considerando che bisogna prevedere la possibilità di una cooperazione tra il mediatore e le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali pertinenti;

considerando che spetta al Parlamento europeo nominare il mediatore all'inizio e per la durata di ciascuna legislatura, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste;

considerando che è necessario prevedere le condizioni alle quali il mediatore cessa dalle sue funzioni;

considerando che il mediatore deve esercitare le proprie funzioni nella più completa indipendenza, alla quale sin dal momento in cui assume l'incarico egli si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; che occorre determinare le incompatibilità con la funzione di mediatore, oltretutto la retribuzione, i privilegi e le immunità che gli sono accordati;

considerando che vanno previste disposizioni relativamente ai funzionari e agli agenti del segretariato che devono assistere il mediatore e disposizioni in merito al suo bilancio; che la sede del mediatore è quella del Parlamento europeo;

considerando che spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione della presente decisione; che, d'altra parte, occorre stabilire

disposizioni transitorie che si applichino al primo mediatore che sarà nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

1. Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA.

2. Il mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dai trattati alle istituzioni e agli organi comunitari.

3. Il mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi ad un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo.

Articolo 2

1. Alle condizioni e nei limiti stabiliti dai summenzionati trattati, il mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, e a proporre raccomandazioni per porvi rimedio. L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore.

2. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato del Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro

funzioni giurisdizionali. Il mediatore informa l'istituzione o l'organo interessato non appena ricevuta la denuncia.

3. Nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto della stessa e l'identità della persona che la presenta; quest'ultima può chiedere che la denuncia venga esaminata confidenzialmente.

4. La denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati.

5. Il mediatore può consigliare al ricorrente di rivolgersi ad un'altra autorità.

6. Le denunce presentate al mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

7. Allorché il mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve dichiarare inaccettabile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.

8. Al mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2 dello statuto dei funzionari, e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata.

9. Il mediatore informa quanto prima la persona che ha presentato la denuncia sul seguito dato alla stessa.

Articolo 3

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, il mediatore effettua di propria iniziativa, o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie. Egli ne informa l'istituzione o l'organo interessato, il quale può fargli pervenire qualsiasi utile osservazione.

2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. L'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono soggetti all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo comunitario in questione.

Le istituzioni o organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui al primo comma informano il mediatore di tale carattere di segretezza.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il mediatore concorda preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale.

Le istituzioni o organi interessati consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Essi consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

In entrambi i casi, e in conformità dell'articolo 4, il mediatore non può divulgare il contenuto di detti documenti.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi restano vincolati dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari, segnatamente dall'obbligo del segreto professionale.

3. Le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee, tutte le informazioni che possono contribuire a far luce su casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo che dette informazioni siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero a qualsiasi altra disposizione che ne vieti la pubblicazione. Nell'ultimo caso, tuttavia, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di venire a conoscenza di dette informazioni, purché si impegni a non divulgarne il contenuto.

4. Il mediatore, qualora non ottenga l'assistenza richiesta, ne informa il Parlamento europeo, il quale prende le iniziative del caso.

5. Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata.

6. Il mediatore, quando ha individuato un caso di cattiva amministrazione, ne informa l'istituzione o l'organo interessato, proponendo, se del caso, progetti di raccomandazione. L'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettergli entro tre mesi un parere circostanziato.

7. Il mediatore trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. Egli può corredarla di raccomandazioni. Il mediatore informa il ricorrente sul risultato delle indagini, sul parere formulato dall'istituzione o dall'organo interessato nonché sulle eventuali raccomandazioni che egli ha proposto.

8. Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle proprie indagini.

Articolo 4

1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze - ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato che istituisce la Comunità europea e 194 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno in particolare l'obbligo di non divulgare informazioni segrete né i documenti trasmessi al mediatore, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, né i documenti che rientrano nell'ambito della legislazione comunitaria concernente la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee e, se il caso rientra nei suoi poteri, all'istituzione o organo comunitario competente o al servizio preposto alla lotta anti-frode; se del caso, il mediatore informa anche l'istituzione o l'organo comunitario da cui dipende il funzionario o l'agente interessato, che potrebbero eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.

Articolo 4 bis

Il mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di accesso pubblico diverse da quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 1 conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 5

1. Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.

2. Nell'ambito delle sue funzioni come descritte all'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107 D del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed evitando ogni duplicazione con le attività di altre istituzioni o organi, il mediatore può, alle stesse condizioni, cooperare con istituzioni e organi degli Stati membri competenti per la promozione e tutela dei diritti fondamentali.

Articolo 6

1. Il mediatore è nominato dal Parlamento europeo a seguito di ogni elezione dello stesso e per la durata della legislatura; il suo mandato è rinnovabile.

2. Il mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza e soddisfino le condizioni richieste nel loro Stato per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o che siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore.

Articolo 7

1. Il mediatore cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del mandato oppure a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio.

2. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, il mediatore resta in carica fino alla sua sostituzione.

3. In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il suo successore è nominato entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio della vacanza del posto, per il periodo ancora da coprire sino al termine della legislatura.

Articolo 8

Il mediatore che non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo.

Articolo 9

1. Il mediatore esercita le sue funzioni nella massima indipendenza, nell'interesse generale delle Comunità e dei cittadini dell'Unione. Nello svolgere le sue funzioni, egli né chiede né accetta istruzioni da alcun governo o organismo. Egli si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere delle sue funzioni.

2. Nell'assumere l'incarico il mediatore s'impegna solennemente, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ad esercitare le proprie funzioni nella massima indipendenza e con totale imparzialità e a rispettare, per tutta la durata delle sue funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla sua carica e in particolare i doveri di onestà e riserbo per quanto riguarda l'accettare, dopo la cessazione, determinate funzioni o determinati vantaggi.

Articolo 10

1. Per tutto il periodo del suo mandato il mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'altra attività professionale retribuita o non retribuita.

2. Per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Si applicano al mediatore e ai funzionari e agenti della sua segreteria gli articoli da 12 a 15 incluso e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 11

1. Il mediatore è assistito da una segreteria di cui egli nomina il principale responsabile.

2. Ai funzionari e agli agenti della segreteria del mediatore si applicano i regolamenti e le normative applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Il loro numero è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

3. I funzionari delle Comunità europee e degli Stati membri designati a far parte della segreteria del mediatore, sono comandati nell'interesse del servizio con garanzia di reintegrazione automatica nell'istituzione di provenienza.

4. Per le questioni riguardanti il personale alle sue dipendenze, il mediatore è assimilato alle istituzioni ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 12

Soppresso

Articolo 13

La sede del mediatore è quella del Parlamento europeo.

Articolo 14

Il mediatore adotta le disposizioni di esecuzione della presente decisione.

Articolo 15

Il primo mediatore nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea è nominato per il periodo rimanente fino al termine della legislatura.

Articolo 16

Soppresso

Articolo 17

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

(1) Approvata dal Parlamento europeo il 9 marzo 1994 (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15) e modificata dalla decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2002 (GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13) e dalla decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 25).

(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
*(GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA N. C 303 DEL 14 DICEMBRE
2007)*

Articolo 41

(Diritto ad una buona amministrazione)

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
 - b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;
 - c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

...

Articolo 43

(Mediatore europeo)

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni,

organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art.51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [Cost. 3, 56, 58, 84, 97, 104, 106, 135; disp. att. Cost. XIII]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (1).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 1, L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1.

**TITOLO III
IL GOVERNO**

...

**Sezione II
La Pubblica Amministrazione.**

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

(come modificato dalla legge costituzionale 18.10.2001, n.3)

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115

Abrogato

Art. 116

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le

altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.**Abrogato****Art. 125**

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.**Abrogato**

Art. 129.

Abrogato

Art. 130.

Abrogato

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un

milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

Titolo V Istituti di garanzia

Capo I Ufficio del Difensore civico

Art.90 *Ufficio del Difensore civico*

1. L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al Consiglio regionale.
2. L'Ufficio del Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.
3. L'Ufficio del Difensore civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed europeo.
4. L'Ufficio del Difensore civico è regolato dalla legge.

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Legge regionale 9.12.81, n. 50, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 50 del
16.12.81(modificata da L.r. 6.3.00, n. 17, e dalla L.r. 04.02.08 n. 4)

Art. 1

(Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico)

Presso il Consiglio Regionale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

Art. 2

(Compiti del Difensore Civico)

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto.

Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe.

Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali. Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

Art. 3
(Diritto di iniziativa)

Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza. L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

Art. 4
(Modalità e procedura d'intervento)

Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore, o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere

discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.

Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verificano anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto al precedente 3° comma.

Art. 4 bis (1)

(Attività decentrata sul territorio)

Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore Civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.r. 17/2000

Art. 5

(Sospensione del procedimento)

La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi. Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

Art. 6**(Obbligo di segnalazione di reati all'Autorità Giudiziaria)**

Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 bis (2)**(Rappresentanza processuale)**

La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta regionale.

L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore Civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.r. 17/2000

Art. 7**(Diritto di informazioni del Difensore Civico)**

Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della L.r. 20 febbraio 1979, n. 6, nell'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

Art. 8**(Relazione del Difensore Civico)**

Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

Art. 9**(Informazione sull'attività del Difensore Civico)**

L'Amministrazione regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti. Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

Art. 10**(Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico)**

Il funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della L.r. 12 agosto 1974, n. 22; negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.

Art. 11

(Diritto di informazione dei Consiglieri regionali)

I Consiglieri regionali hanno, nei confronti dell'Ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale.

Art. 12

(Requisiti e disposizioni per la nomina)

Per essere nominati all'Ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13

(Cause di impedimento alla nomina)

Non possono essere nominati all'ufficio del Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di quartiere ed i membri degli organi di gestione delle U.S.L.;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

- d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

Art. 14

(Cause di incompatibilità)

L'Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 15

(Durata)

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Nel caso d'impedimento o congedo del Difensore Civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore Civico. (3)

(3) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.r. 17/2000

Art. 16

(Revoca)

Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico .

Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione.

La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 17

(Tempi della designazione)

La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

In caso di vacanza dell'Ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Rinuncia)

Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

Art. 19

(Sede, organizzazione e dotazione organica dell'Ufficio del Difensore Civico)

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale. Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell'allegato n. 1 alla L.r. 17.12.1979, n. 73 e con le attribuzioni allegate alla presente legge, il Servizio

del Difensore Civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale.

In sede di prima istituzione la dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale, sentito il Difensore Civico. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico .

Art. 20 (4)

(Indennità, rimborsi spese e di trasferta)

1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità pari alla metà dell'indennità corrisposta ai Consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico sono corrisposti gli stessi rimborsi spesa e trattamento di missione spettanti ai Consiglieri regionali.

(4) articolo così sostituito dall'art.1 della l.r.4/2008

Art. 21

(Norma finanziaria)

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale.

(Omissis)

**NORME RELATIVE ALL'ESTENSIONE DELLE COMPETENZE DEL
DIFENSORE CIVICO ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DEL
SERVIZIO SANITARIO E DELLE U.S.L. OPERANTI
NEL TERRITORIO REGIONALE**

*Legge regionale 24.4.85, n. 47, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n.18 del
30.4.85.*

Art. 1

Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto.

Art. 2

Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi - interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle U.S.L.

Art. 3

Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinate dagli articoli 3 e 4 della legge 9 dicembre, n. 50. Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati, oltreché all'interessato, all'Assessorato Regionale alla Sanità, all'Assemblea ed al Comitato di Gestione della Competente U.S.L.

**NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI.**

Legge 07.08.1990, n.241

Art. 25.

(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) (1)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché

presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione (2).

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il

ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (3).

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente (4).

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti (5).

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma prima sostituito dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340 e dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'art. 23 della stessa legge, e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(3) Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(5) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

**LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE
E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE**

Legge 5.2.92, n. 104

Art. 36

1. Per i reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p., nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro del codice penale, e per i reati di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del Difensore Civico, nonché dell'associazione alla quale risulta iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

**NORME PER LA CONCORRENZA E LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ. ISTITUZIONE DELLE AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.**

L. 14-11-1995 n. 481

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.

.....

Art.2.

Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità.

1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.
2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.
3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.
4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei principi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.
5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza. Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera .
6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle

materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito

sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

- d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;
- e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;
- f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
- g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);

- h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;
- i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;
- l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
- m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
- n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.

14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 .

16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 .

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorità fissa

per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

- a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
- b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

- a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;
- b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

- a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
- b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;
- c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;
- d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
- e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del

servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le centoventi unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.

29. Il regolamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo

determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte.

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.

35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. (abrogato)

40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti.

41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI
CONTROLLO**

Legge 15.5.97, n. 127

Art. 16

(Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori delle Regioni e Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
(comma così modificato dall'art. 2 della legge 191/1998).
2. I Difensori Civici inviano ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

**TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI**

D.lgs. 18.8.00, n. 267

Art. 3

(Autonomia dei comuni e delle province)

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 11

(Difensore civico)

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale,

segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

ART. 127

(Controllo eventuale)

1. Le deliberazioni della Giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia *illegittima*, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La Giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133 (222).

(222) Il presente articolo corrisponde ai commi 34, 38, 39 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogato.

Art. 136

(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)

Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. Il Commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI*D.lgs. 30-6-2003 n. 196**Art. 20.**(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)*

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g*), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

*Art.21.**(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari.)*

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

*Art.73.**(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale.)*

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
 - a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
 - b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
 - c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
 - d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
 - e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

a) di gestione di asili nido;

b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) relative alla leva militare;

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

h) in materia di protezione civile;

l) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;

l) dei difensori civici regionali e locali.

**ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE
SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ
PERSONALE**

Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28.

Art. 1.(Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'ambito del territorio della Regione, di seguito denominato Garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.

2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché le persone ammesse a misure alternative.

3. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, contribuisce a garantire i diritti delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.

4. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2.(Nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è nominato, all'inizio della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione del Consiglio regionale, tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione

penale esterna o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale.

2. La designazione del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il Garante è designato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Dopo la scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore.

4. Il Garante non può assumere o conservare cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

5. Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4 e 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.

7. Il Consiglio Regionale dispone per gravi violazioni dei doveri inerenti l'esercizio delle sue funzioni, la revoca del Garante, previa approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di sfiducia.

8. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante sostituito.

Art. 3. (Trattamento economico)

1. Al Garante spetta una indennità di carica pari ad un terzo di quella prevista per i consiglieri regionali, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4. (Organizzazione e regolamento)

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Per il funzionamento è istituito l'ufficio del Garante regionale, la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Garante. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante.

3. Il Garante può avvalersi:

a) di esperti da consultare, ove necessario, su specifici temi e problemi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;

b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti;

c) del contributo di centri di studi e ricerca e di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

4. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.

Art. 5. (Funzioni)

1. Il Garante, su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla

formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali, in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) segnala agli organi regionali competenti gli interventi amministrativi e legislativi ritenuti necessari per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f) propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) può visitare gli istituti penitenziari in conformità a quanto disposto dall'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà) come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da

disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 6. (Relazione annuale)

1. Il Garante presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.

Art. 7. (Disposizione transitoria)

1. Per la presente legislatura la nomina del Garante avviene entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri costitutivi dell'ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, stimati nel biennio 2010-2011 in 200.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza e iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) DB09001 del bilancio pluriennale 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31.

Art. 1. (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto e nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato Garante), al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2. (Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;

b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;

c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

d) vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa e favorisce le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;

e) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

f) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;

g) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);

h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;

i) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;

j) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso un'apposita linea telefonica gratuita;

k) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;

l) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

m) svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;

n) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radio-televisiva;

o) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;

p) collabora con il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;

q) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo

29 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248);

r) promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

s) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.

2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera r) e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera s).

Art. 3. (Tutela degli interessi diffusi)

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:

a) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche della Regione e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da atti o fatti commissivi od omissivi posti in essere da amministrazioni o da privati;

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;

e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della l. 241/1990.

Art. 4. (Tutela degli interessi e dei diritti individuali)

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:

a) segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;

b) raccomandare alle amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;

c) promuovere, presso le amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;

d) richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con l. 176/1991;

e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.

2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della l. 241/1990 e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5. (Tutela e curatela)

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.

Art. 6. (Rapporti con il Difensore civico regionale)

1. Il Difensore civico regionale ed il Garante si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Il Garante mantiene altresì rapporti di reciproca e costante informazione con i Difensori civici provinciali e comunali, ove istituiti, nelle materie di propria competenza.

Art. 7. (Nomina, requisiti ed incompatibilità)

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale. Deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;

b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;

c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

2. Non sono eleggibili:

a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;

b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

3. Sono incompatibili con la carica di Garante:

a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;

c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.

5. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

6. Il Garante può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

Art. 8. (Elezione)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

Art. 9. (Durata del mandato, rinuncia e decadenza)

1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.

2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.

3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.

4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dalla carica di Garante, qualora sopravvenga una delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 2 o si verifichi una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7, commi 3 e 5, se l'interessato non le elimina entro quindici giorni.

6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 10. (Indennità)

1. Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). Spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 11. (Relazioni e pubblicità)

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo, corredata di osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative e amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni al Presidente del Consiglio regionale ed al

Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, affinché il Consiglio le discuta.

2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e fornire informazioni sull'attività svolta.

Art. 12. (Sede, personale e strutture)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici del Garante, i requisiti professionali del personale addetto, promuovendone la formazione specifica, le ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante.

2. Il Garante può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale, per studi ed indagini sulla situazione minorile, dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPR 103/2007.

4. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 13. (Norma finanziaria)

1. Per l'istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nel biennio 2010-2011 alla spesa pari a 200.000,00 euro per ciascuno anno, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB09101 del bilancio pluriennale 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

NORME PER IL SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI E DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione Piemonte riconosce l'importanza che il ruolo dei genitori riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e favorisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio dei coniugi.

2. La Regione, in attuazione del comma 1, promuove interventi diretti al recupero e alla conservazione dell'autonomia e al perseguimento di un'esistenza dignitosa in favore:

a) dei genitori separati, nei tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale;

b) dei genitori divorziati nei tre anni successivi alla sentenza di divorzio.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire ai genitori separati e divorziati di cui al comma 1, che sono in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione all'altro coniuge della casa familiare e dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale.

Art. 2. (Azioni regionali)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Regione, svolge le seguenti azioni:

a) promuove protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto operante a tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati e

divorziati di cui all'articolo 1, comma 1, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;

b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 1 che si trovano in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'articolo 3.

Art. 3. (Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)

1. La Regione promuove e sostiene, anche in convenzione con gli Enti locali titolari della gestione dei servizi socio-assistenziali, la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia nella fase della separazione o del divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).

2. I Centri di cui al comma 1 possono essere parte integrante, dei Centri per le famiglie di cui all'articolo 42 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, dei consultori familiari, oppure essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore riconosciute dalla Regione Piemonte, non aventi finalità di lucro e con comprovata esperienza nello specifico settore, che operano in stretto raccordo con la rete dei Consultori stessi.

3. I Centri di Assistenza e Mediazione Familiare sono previsti nel numero di almeno uno per bacino territoriale di Azienda sanitaria locale e sono dotati di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, individua le modalità di articolazione territoriale e di finanziamento per la gestione e la realizzazione dei centri di cui al comma 1.

Art. 4. (Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare)

1. La Regione promuove e valorizza, nell'ambito dei programmi di integrazione socio sanitaria territoriale programmi di assistenza e mediazione familiare.

2. I programmi di cui al comma 1 prevedono:

a) soluzioni abitative temporanee per i genitori separati e divorziati che si trovano in condizione di grave difficoltà economica qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge;

b) servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione e in osservanza della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e della legge 54/2006;

c) percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, individua:

a) Le modalità di finanziamento per la realizzazione dei programmi di assistenza e mediazione familiare;

b) I criteri e le modalità di accesso agli interventi previsti al comma 2.

Art. 5. (Interventi di sostegno abitativo)

1. La Regione, nell'ambito dei programmi regionali di sostegno abitativo, individua interventi specifici destinati ai genitori separati o divorziati in situazione di grave difficoltà.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, individua modalità, criteri e limiti di reddito per l'accesso

all'intervento di cui al comma 1, anche considerando gli eventuali benefici economici di cui all'articolo 6.

Art. 6. (Interventi economici a sostegno dei coniugi separati)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, definisce le modalità per l'attribuzione di interventi economici a favore del coniuge separato in grave difficoltà economica, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri nonché le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 7. (Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 8. (Esclusione dai benefici)

1. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona.

Art. 9. (Monitoraggio)

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni alla Commissione consiliare competente una relazione che descrive le attività ed i programmi attuati, nonché l'entità ed i beneficiari dei contributi erogati. La relazione contiene anche informazioni da cui emerge l'andamento e la funzionalità dei Centri di

Assistenza e Mediazione Familiare e dell'assegnazione delle strutture abitative.

Art. 10. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2010-2011, agli oneri quantificati complessivamente in 3 milioni di euro per ciascun anno, in termini di competenza e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19001 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Segreteria direzione DB19 Tit. I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 11. (Urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

**DISPOSIZIONE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIANNUALE DELLO STATO**

LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191. (estratto)

Art. 1 comma 186

In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:

- a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;
- c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
- e) soppressione della figura del direttore generale;
- e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N.
15, IN MATERIA DI RICORSO PER L'EFFICIENZA DELLE
AMMINISTRAZIONI E DEI CONCESSIONARI DI SERVIZI
PUBBLICI.**

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009 , n. 198

Art. 1

Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire

1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralita' di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalita' stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformita' alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione delle parti intimato.

- 1-ter. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso è altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso che viene fissata d'ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1.
5. Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio.
6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.
7. Il ricorso è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.

Art. 2

Rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Il ricorso di cui all'articolo 1 non può essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge statale o regionale e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto dell'azione di

cui all'articolo 1, ne' se, in relazione alle medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Nell'ipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui all'articolo 1, il giudice di quest'ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimenti o giudizi. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui all'articolo 1 diviene improcedibile. In ogni altro caso, quest'ultimo deve essere riassunto entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento di cui al comma 1, ovvero dalla definizione con pronuncia non di merito sui giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti e' perento.

3. Il soggetto contro cui e' stato proposto il ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 1 comunica immediatamente al giudice l'eventuale pendenza o la successiva instaurazione del procedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno dei giudizi ivi indicati, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente previsti dagli stessi commi 1 e 2.

Art. 3

Procedimento

1. Il ricorrente notifica preventivamente una diffida all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida e' notificata all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si e' verificata la violazione, l'omissione o il mancato adempimento di cui all'articolo 1, comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all'autore della diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del presente comma.

L'amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono che la violazione, l'omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresì ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi.

2. Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso può essere proposto entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha l'onere di comprovare la notifica della diffida di cui al comma 1 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.

3. In luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, può promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell'articolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso è proponibile entro un anno dall'esito di tali procedure.

Art. 4

Sentenza

1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento di cui all'articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2.

3. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione è comunicata, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale, nonché agli organi preposti

all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi e' comunicata all'amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.

5. L'amministrazione individua i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.

6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.

Art. 5

Ottemperanza

1. Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

2. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilita' erariale.

Art. 6

Monitoraggio

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Art. 7

Norma transitoria

1. In ragione della necessita' di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici e' determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati.

2. In ragione della necessita' di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto alle regioni ed agli enti locali e' determinata, anche progressivamente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 8

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI ENTI LOCALI E REGIONI.

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010 , n. 2

Art. 1

Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali

1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi

consigli.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali».

2. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

IL FRONTE DELLE PARI OPPORTUNITA

Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna.

Legge regionale 12 novembre 1986, n. 46.

Art. 1.

(Istituzione e finalità)

[1] E' istituita presso la Giunta Regionale del Piemonte la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale, per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.

[2] La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale inviano, a titolo consultivo, alla Commissione i provvedimenti utili per poter svolgere le funzioni di cui alla lettera b) dell'articolo 2.

Art. 2.

(Funzioni)

[1] La Commissione:

a) svolge e promuove indagini conoscitive sistematiche sulla situazione attuale della donna e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nella Regione;

b) formula pareri e suggerimenti sulle iniziative legislative e normative in genere inerenti la condizione delle donne;

c) studia ed elabora le opportune ed eventuali modifiche alla disciplina legislativa regionale al fine di conformarla all'obiettivo della uguaglianza sostanziale fra i sessi, in particolare in materia di formazione, nonché di lavoro, sanità, assistenza, servizi sociali;

d) valuta lo stato di attuazione, nella Regione, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile e formula eventuali proposte;

- e) riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parita' fra uomo e donna, con particolare riferimento alla parita' in materia di lavoro, nonche' sulle condizioni di impiego delle donne;
- f) promuove progetti ed interventi intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunita' di formazione e progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale in materia di parita';
- g) promuove occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, contribuendo alla elaborazione di comportamenti conformi agli obiettivi della parita' e delle pari opportunita', individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione;
- h) promuove iniziative che consentano alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;
- i) favorisce l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promossa dalla Regione, dagli Enti locali, da soggetti pubblici e privati, dal Parlamento nazionale e dal Parlamento europeo;
- l) promuove iniziative affinche' vengano superati i casi di discriminazione illegittima o violazioni di leggi di parita' o comunque attinenti alla condizione della donna;
- m) promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' femminile, individuale e collettiva;
- n) favorisce l'attuazione di azioni positive, anche con carattere di sperimentazione, definite con specifici programmi di intervento da organismi ed Enti pubblici e privati.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

[1] La Commissione e' composta da 15 membri eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato, fra persone che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti. Fanno parte di diritto della Commissione, in numero aggiuntivo ed a titolo consultivo, le Consigliere e le Assessori regionali in carica.

[2] Per ciò che attiene alle modalità di nomina valgono in quanto applicabili le norme previste dagli articoli 3, 7, 10 della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10.

[3] La presentazione di ogni candidatura deve essere accompagnata da un curriculum dal quale risultino la particolare competenza, i titoli scientifici o professionali relativi ai compiti, di cui all'art. 2 della presente legge.

[4] In caso di dimissioni di uno dei membri della Commissione, il Consiglio Regionale provvede alla sostituzione entro il termine di 60 giorni dalla data delle dimissioni, con le stesse modalità previste dai commi precedenti.

[5] Della Commissione fanno altresì parte tre rappresentanti designate dalle Confederazioni sindacali regionali.

Art. 4.

(Durata)

[1] La Commissione dura in carica per una legislatura e, in regime di prorogatio, sino al rinnovo da parte del Consiglio Regionale all'inizio della successiva legislatura.

Art. 5.

(Attività della Commissione)

[1] La Commissione esercita le sue funzioni con piena autonomia; può avere rapporti esterni e assumere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.

[2] La Commissione elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti, un presidente, cui spetta di coordinare i lavori della Commissione stessa, nonché due vice presidenti con voto limitato a uno 6+>in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

[3] La Commissione di norma svolge la propria attività in sezioni di lavoro e a tal fine può avvalersi, temporaneamente, di esperti esterni.

[4] I membri della Commissione e gli esperti, di cui al comma precedente, che non siano Consiglieri regionali o dipendenti della Regione, hanno diritto per ogni seduta della Commissione o delle sezioni di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 6.

(Regolamento)

[1] La Commissione provvede ad emanare il regolamento per il proprio funzionamento entro 60 giorni dalla sua costituzione.

Art. 7.

(Rapporti)

[1] La Commissione sviluppa principalmente rapporti con:

- la Commissione per le pari opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e opportunità delle lavoratrici, istituito presso il Ministero del Lavoro;
- la Consulta femminile regionale operante presso il Consiglio Regionale;
- la Commissione regionale per l'impiego;
- analoghi comitati, Commissioni e centri eventualmente istituiti in Piemonte e nelle altre Regioni italiane;
- gli Istituti di ricerca e le Università della Regione anche mediante apposite convenzioni;
- gli Enti locali della Regione.

Art. 8.

(Informazione)

[1] La Commissione predispose entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sulla condizione della donna in Piemonte e sulla propria attività, la trasmette al Consiglio Regionale, per la discussione, e ne cura la massima pubblicizzazione.

[2] Essa, inoltre, provvede a diffondere periodicamente informazioni sulle iniziative svolte, coinvolgendo in particolare la Consulta femminile regionale, i partiti, i sindacati e le associazioni femminili.

Art. 9

(Funzionamento)

[1] La Regione fornisce le strutture e i mezzi idonei al funzionamento della Commissione.

Art. 10.**(Norma finanziaria)**

[1] Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1986 in 30 milioni, si fa fronte con una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del cap. 12800 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1986, e con l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio stesso, di apposito capitolo, con la denominazione: "Spesa per l'attivita' della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunita' fra uomo e donna, relativa a: indagini, studi, promozione di progetti, interventi, ed iniziative, riguardanti la condizione della donna e la situazione di parita' fra uomo e donna", e con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e di cassa. Gli oneri relativi agli esercizi 1987 e successivi saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di ogni esercizio.

[2] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.**(Norma transitoria)**

[1] La Commissione entra in funzione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

Legge 10-04-1991, n. 125

Art. 1 - Finalità

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parità di cui all'articolo 8, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e

aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 2 - Attuazione di azioni positive, finanziamenti

1. A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

3. ABROGATO

4. I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.

5. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 5. 6.

Art. 3 - Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale

1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata

annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. In sede di prima applicazione la predetta quota è fissata nella misura del dieci per cento.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 5.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.

Art. 4 - (Azioni in giudizio)

1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso.

2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev'essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso" , fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'articolo 69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente.

5. Le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio, ferme restando le azioni in giudizio di cui ai commi 8 e 10, hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.

6. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

7. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, il consigliere o la consigliera nazionale, rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 8 e 10, possono chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

8. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.

9. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 8, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la consigliera o il consigliere di parità regionale competente per territorio o il consigliere o la consigliera nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.

10. Ferma restando l'azione di cui al comma 8, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. Il giudice adito, nei due giorni successivi, convoca le parti e assume sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 9. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

11. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 9, al decreto di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale e comporta altresì la revoca dei benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di una somma di lire centomila per ogni giorno di ritardo da versarsi al Fondo di cui all'articolo 9.

12. Ogni accertamento di atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o

forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi dei commi 4 e 7.

13. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parità.

14. Qualora venga presentato un ricorso in via di urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificato dal comma 13, non trova applicazione l'articolo 410 del codice di procedura civile.

Art. 5 - Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici

1. Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

2. Fanno parte del Comitato:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

- b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;
- e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;
- f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l'impiego.

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

- a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;
- b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica;
- c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale nonché dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

5. Il Comitato è convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

6. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7, nonché in ordine alle relative spese.

7. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.

Art. 6 - Compiti del Comitato

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare:

- a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
- b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
- c) formula entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;
- e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;
- f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;
- g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo eventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l'entità del cofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro attuazione;
- h) può richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale;

- i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale;
- l) redige il rapporto di cui all'art. 10.

Art. 7 - Collegio istruttorio e segreteria tecnica

1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'articolo 5 e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:

- a) il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 5, che lo presiede;
- b) un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro;
- c) un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro;
- d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a);
- e) il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 5 possono essere elevati a due.

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato.

4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni nonché di avvalersi di collaborazioni esterne:

- a) per l'effettuazione di studi e ricerche;
- b) per attività funzionali all'esercizio dei compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera d). [1]

Art. 8 - ABROGATO**Art. 9 - Rapporto sulla situazione del personale**

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle indicazioni definite, nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, l'ispettorato regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno di benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

Art. 10 - Relazione al Parlamento

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, entro trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sull'attuazione della legge stessa, sulla base di un rapporto redatto dal Comitato di cui all'articolo 5.

Art. 11 - Copertura finanziaria

1. Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7, a decorrere dal 1991, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 è autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7.

2. All'onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 utilizzando l'accantonamento "Finanziamento del Comitato nazionale per la parità presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità". 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO SULL'ART. 136 DEL D.LGS.
N.267/2000 (Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)**

1. SENTENZA 112/2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 2, dell'art. 4, dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 10 nonchè dell'allegato B, punti 7 ed 8, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 settembre 2002, depositato in Cancelleria l'8 ottobre 2002 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 settembre 2002, depositato il successivo 8 ottobre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 2, dell'art. 4, dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 10, comma 2, nonché dell'allegato B, punti 7 ed 8, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche del 1° agosto 2002, n. 87.

2. - Il ricorrente censura un primo gruppo di disposizioni della citata legge regionale n. 10 del 2002 e, precisamente, l'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 2, e l'art. 4 (il quale rinvia all'allegato B - punti 7 ed 8), deducendo che esse, nella parte in cui attribuiscono alla Regione la competenza ad adottare il "regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso" che dovrebbe definire i requisiti tecnici per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, realizzerebbero una restrizione della circolazione delle merci nel mercato unico europeo in violazione dell'art.117, primo comma, della Costituzione, e sarebbero lesive della competenza legislativa statale in tema di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) e in tema di determinazione dei principi fondamentali in materia di energia elettrica (art. 117, terzo comma, della Costituzione). Inoltre l'art. 6, comma 1, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, violando la competenza del legislatore statale in tema di "ordinamento civile" nella parte in cui impone all'autonomia negoziale dei privati l'adozione di capitoli conformi alle prescrizioni della legge stessa.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l'art. 10 della predetta legge regionale n. 10 del 2002, sostenendo che tale disposizione, nella parte in cui - al comma 2 - stabilisce che, "decorso inutilmente il termine di cui al comma 1" (e cioè il termine per provvedere assegnato dal difensore civico regionale nel caso in cui "i Comuni ritardino o omettano di compiere gli atti obbligatori previsti dalla presente legge"), "il difensore civico, sentito il Comune inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva", si porrebbe in

contrasto con gli artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione.

Quest'ultimo attribuisce al Governo il potere di "sostituirsi a organi (...) delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni" nei casi espressamente previsti, riservando, nel secondo periodo, alla "legge" la fissazione delle procedure, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Secondo il ricorrente, la "continuità dei due periodi dell'unitario" secondo comma dell'art. 120 della Costituzione, l'art. 114, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera p), che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia "organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane", unitamente all'esigenza di una disciplina "unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo", indurrebbero a ritenere che la "legge" indicata nell'art. 120 della Costituzione sia la legge statale.

Pertanto, la disposizione censurata recata dall'art. 10 violerebbe i succitati parametri, attribuendo al difensore civico regionale il potere di nominare un commissario ad acta, senza neppure chiarire se quest'ultimo debba o meno osservare le direttive impartite dal difensore civico.

Il ricorrente osserva, infine, che indubbiamente sussiste l'esigenza di adeguare gli artt. 136, 141 e 247 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), alla soppressione degli organi regionali di controllo, ma ad essa deve provvedere il legislatore statale, stabilendo modalità uniformi sull'intero territorio nazionale, e conclude deducendo, "in via logicamente subordinata", "che lo statuto della Regione non pare consenta l'attribuzione al difensore civico regionale di funzioni di tanto spessore".

3. - La Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale, si è costituita nel giudizio chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

In particolare, in relazione alle censure concernenti l'art. 10, la resistente deduce che l'art. 120, secondo comma, Cost., riguarderebbe esclusivamente l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato e non escluderebbe il potere delle regioni di disciplinare forme e modalità dell'esercizio di poteri sostitutivi di queste ultime nei confronti degli enti locali.

4. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie nelle quali dichiara di limitare "la materia del contendere al citato art. 10", in relazione al quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, "con abbandono delle rimanenti censure".

5. - Anche la Regione Marche ha depositato memorie nelle quali insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione. Con riferimento alle censure sollevate nei confronti dell'art. 10 - al cui vaglio è stato circoscritto il ricorso dello Stato "per espressa rinuncia alle altre censure" - la resistente deduce l'infondatezza del ricorso, dal momento che "la disciplina dettata dall'art. 120, comma secondo, della Costituzione" - che si assume violata - "si riferisce (...) esclusivamente all'ipotesi dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato (e segnatamente del Governo), senza perciò escludere la facoltà di introdurre e disciplinare proprie forme ed ipotesi di poteri sostitutivi da parte delle Regioni nei confronti degli enti locali". La Regione Marche sostiene, peraltro, che la norma censurata, "nel definire un potere sostitutivo regionale in caso di inattività degli enti locali", non sarebbe lesiva del "rilievo costituzionale riconosciuto dal novellato art. 114 Cost. agli enti locali ed alla loro autonomia", ma, "al contrario", ne rafforzerebbe la portata, "prevedendo una procedura di attivazione del Comune nell'ipotesi di inadempienza (cui viene assegnato un termine per provvedere e il diritto di essere "sentito" comunque, pur insistendo nell'inadempienza), in conformità (...) a quanto previsto dall'art. 120, secondo comma, Cost.", che associa il principio di sussidiarietà al principio di leale collaborazione, ed in linea con quanto affermato di recente dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 313 del 2003). Nè risulterebbe fondata - ad avviso della resistente - la censura relativa alla presunta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), "che assegna alla legislazione esclusiva dello Stato le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane", dal momento

che la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni fondamentali sarebbe lasciata "al potere regolamentare dei singoli enti locali (...) per le funzioni di spettanza legislativa statale, alla Regione e al potere regolamentare dell'ente locale per le funzioni rientranti nella competenza legislativa regionale" e considerato che la previsione di poteri sostitutivi da parte delle regioni nei confronti degli enti locali rientrerebbe tra le "forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regione e Stato", volte a garantire il "rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti". Quanto, infine, alla censura secondo cui lo statuto della Regione Marche non consentirebbe "l'attribuzione al difensore civico regionale di funzioni di tanto spessore", la resistente, oltre ad eccepirne la genericità, ne deduce l'infondatezza, considerato che "l'attribuzione al difensore civico della competenza ad assegnare un termine ed a nominare il commissario ad acta costituisce mera applicazione e quasi letterale riproduzione del modello di potere sostitutivo indicato dall'art. 136 del d. lgs. n. 267 del 2000".

6. - All'udienza pubblica dell'11 novembre 2003 la Regione Marche e la difesa erariale hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, concerne gli artt. 2, comma 1, lettera a), e comma 2; 4; 6, comma 1; 10, comma 2, nonché l'allegato B, punti 7 ed 8, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002 n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso), in riferimento agli artt. 114, primo e secondo comma, 117, primo comma, secondo comma, lettere p), s) ed l), e terzo comma, e 120 della Costituzione.

Secondo il ricorrente, che nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza ha delimitato la materia del contendere al solo art. 10 "con abbandono delle rimanenti censure", il predetto articolo violerebbe in particolare gli artt. 114,

primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 120 della Costituzione nella parte in cui attribuisce al difensore civico il potere di nominare un commissario ad acta, senza neppure chiarire se quest'ultimo debba o meno osservare le direttive impartite dal difensore civico, così innovando alla disciplina statale vigente e sovrapponendo "una disposizione legislativa regionale ad una specifica norma statale". Ed invero, anche se sussiste l'esigenza di adeguare l'attuale regime legislativo alla soppressione degli organi di controllo, a ciò deve provvedere il legislatore statale stabilendo modalità uniformi sull'intero territorio nazionale.

2. - Preliminarmente va ricordato che l'Avvocatura generale dello Stato, dopo avere dichiarato, nella memoria del 20 ottobre 2003 presentata nell'imminenza dell'udienza, l'"abbandono delle rimanenti censure" - non risultanti neppure nella relazione ministeriale allegata alla delibera del Consiglio dei ministri di proposizione del ricorso, nella quale si censurava esclusivamente il predetto art. 10 - ha contestualmente circoscritto l'originaria materia del contendere al "citato art. 10" della legge censurata, senza alcuna indicazione di commi. Lo scrutinio di costituzionalità va quindi limitato a questa ultima disposizione, la quale prevede che il difensore civico regionale, dopo avere assegnato ai Comuni, che ritardino od omettano di compiere atti obbligatori previsti dalla stessa legge, un termine per provvedere, nomina, decorso inutilmente il predetto termine e sentito il Comune inadempiente, un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva.

3. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte (cfr. in particolare sentenze n. 43 e n. 69 del 2004) ha già precisato, a proposito del potere sostitutivo regionale e dei suoi limiti, che nel sistema del Titolo V l'art. 120 della Costituzione, nel prevedere, in via straordinaria, l'intervento sostitutivo del Governo, non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi e in particolare non preclude che la legge regionale, disciplinando materie di propria competenza, possa anche stabilire, in caso di inadempimento o inerzia dell'ente locale competente, poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti obbligatori per legge, nel rispetto, peraltro, di rigorosi limiti prefissati dal legislatore, a tutela

dell'autonomia, costituzionalmente garantita, degli enti locali. La legge regionale deve dunque innanzi tutto prevedere e disciplinare l'esercizio dei poteri sostitutivi, definendone i presupposti sostanziali e procedurali (sentenza n. 338 del 1989); in secondo luogo stabilire che la sostituzione concerna solo il compimento di attività "prive di discrezionalità nell'an", la cui obbligatorietà derivi da interessi di livello superiore, tutelabili appunto attraverso l'intervento sostitutivo (sentenza n. 177 del 1988); disporre inoltre che il potere sostitutivo sia esercitato, in ogni caso, da un organo di governo della Regione o almeno sulla base di una sua decisione (sentenze n. 460 del 1989, n. 342 del 1994 e n. 313 del 2003); prevedere infine congrue garanzie procedurali ispirate ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, così da consentire all'ente sostituito di interloquire e, se del caso, intervenire nel procedimento di sostituzione (sentenza n. 416 del 1995 e ordinanza n. 53 del 2003).

La norma censurata delinea una disciplina del potere sostitutivo regionale nel settore del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso, la quale appare, in linea di massima, rispettosa, sotto il profilo procedimentale, dei predetti principi giurisprudenziali, mentre, sotto il profilo soggettivo, in riferimento alla titolarità del potere incentrata sul difensore civico regionale e su un commissario ad acta di sua nomina, non appare conforme ai criteri prospettati. Ed invero nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte affermato che i poteri sostitutivi in ambito regionale sono in ogni caso da ascrivere, per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano e per l'incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad organi di governo della Regione e non già ad apparati amministrativi (sentenze n. 460 del 1989, n. 352 del 1992, n. 313 del 2003), dal momento che le scelte relative ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguardia di interessi di livello superiore a quelli delle autonomie locali presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione complessiva ragionevolmente non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali assumono la responsabilità.

In questa categoria non rientra certo la figura del difensore civico regionale, che, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, è generalmente titolare di

sole funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa, in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già di competenza, prima dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, dei previsti comitati regionali di controllo, ai quali, del resto, tale figura era già stata equiparata dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (ora art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), nonché da alcune leggi regionali successive. Anche il difensore civico della Regione Marche, istituito in base alla legge 14 ottobre 1981, n. 29, rientra in questo schema, poichè ha il compito precipuo di vigilare, a tutela di cittadini, enti e formazioni sociali, sull'imparzialità e sul buon andamento degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e delle amministrazioni pubbliche dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali "irregolarità o ritardi" e di "suggerire mezzi e rimedi" per la loro eliminazione.

Si tratta quindi essenzialmente di un organo - tra l'altro non previsto dallo statuto - preposto alla vigilanza sull'operato dell'amministrazione regionale con limitati compiti di segnalazione di disfunzioni amministrative, al quale non può dunque essere legittimamente attribuita, proprio perchè non è un organo di governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che incidono in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzionalmente garantita dei Comuni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso).

2. SENTENZA N. 173/2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante «Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)», che, rispettivamente, sostituiscono l'art. 3, comma 1, e modificano l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 14 successivo e iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Loria per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 6 dicembre 2002 e depositato il successivo 14 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato i commi 1 e 3 dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante «Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Suppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)»: il comma 1, limitatamente alla parte in cui sostituisce l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002; il comma 3, in quanto modifica l'art. 5, comma 5, della medesima legge regionale n. 2 del 2002.

2. – Nel sollevare le questioni di legittimità costituzionale, il ricorrente, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, osserva preliminarmente che la legge regionale n. 2 del 2002 era stata oggetto di ricorso di fronte alla Corte costituzionale, e che in pendenza di quel giudizio – concluso con l'ordinanza n. 15 del 2003 – la Regione, «con lodevole apertura alla leale cooperazione», aveva approvato la nuova legge n. 35 del 2002, apportando diverse modifiche alla disciplina allora censurata.

Tra queste modifiche, quelle concernenti l'art. 3, comma 1 – che, nel nuovo testo, affida al Difensore civico regionale l'esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti dalla legge statale o regionale, disciplinando il modo di esercizio del potere (che deve avvenire previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e con successiva nomina di un commissario ad acta) –, e l'art. 5, comma 5 – il quale, nel nuovo testo, dispone che in caso di vacanza dell'ufficio del Difensore civico, i poteri in questione siano esercitati «in via transitoria» dal Presidente della Giunta regionale –, contrasterebbero, tuttavia, con gli stessi parametri costituzionali invocati nel precedente giudizio, e segnatamente con gli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione.

2.1. – L'insieme di queste disposizioni, e in particolare l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, demanderebbe alla legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, stante la carenza di potestà legislativa della Regione in materia di controlli sostitutivi.

A suffragio della sussistenza di questa riserva statale di attuazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, si porrebbero (a) la «continuità testuale» dei due periodi dell'unitario secondo comma dell'art. 120

della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio, (b) le «solenni disposizioni» contenute nell'art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione (con la garanzia dell'autonomia degli enti territoriali), (c) l'assegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia relativa agli «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» [art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione], (d) la «cogente esigenza» di una disciplina unitaria – o perlomeno fortemente coordinata – delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, a iniziare dall'individuazione dell'organo chiamato a disporre l'intervento sostitutivo.

Questi rilievi condurrebbero a interpretare l'espressione contenuta nell'art. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo cui la «legge» definisce le citate procedure di esercizio dei poteri sostitutivi, alla stregua di una riserva alla fonte legislativa statale.

2.2. – Il ricorrente osserva inoltre che nel quadro costituzionale delineato si sarebbe collocato l'art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75, che sopprime il Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, e che non potrebbe valere, a sostegno della normativa regionale censurata, la circostanza che anche la vigente legislazione statale [art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)] attribuisce al Difensore civico regionale, a mezzo di commissario ad acta dallo stesso nominato, poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori, poiché comunque la disposizione regionale censurata produrrebbe l'effetto innovativo derivante dalla sostituzione – in contrasto con i parametri costituzionali invocati – di una specifica disposizione statale con una norma regionale.

2.3. – Sotto altro aspetto, si rileva che la disciplina degli interventi sostitutivi non potrebbe neppure essere qualificata come normativa «di chiusura» rispetto alle disposizioni legislative o amministrative regionali che stabiliscono obblighi rimasti inadempiti o comunque non osservati.

2.4. – Infine, «in via logicamente subordinata», si sottolinea che lo statuto della Regione Toscana non parrebbe consentire l'attribuzione al Difensore civico regionale di funzioni «di tanto spessore».

3. – Nel giudizio così promosso si è costituita la Regione Toscana, che ha chiesto una pronuncia di inammissibilità o di infondatezza del ricorso.

4. – Nell'imminenza dell'udienza di trattazione, la Regione Toscana ha depositato una memoria in cui, ribadendo l'infondatezza del ricorso governativo, si sottolinea come la legge regionale n. 35 del 2002 ora impugnata, recando modifiche alla legge regionale n. 2 del 2002,

fosse stata approvata dalla Regione proprio per tenere conto di quanto rilevato dal Governo nel precedente ricorso contro la legge n. 2 sotto il profilo della competenza a disciplinare il potere sostitutivo nei confronti degli enti nella materia della finanza locale, e in relazione al principio di coordinamento con la finanza pubblica (da ciò l'abrogazione dell'art. 4 della precedente legge). La disciplina impugnata non attribuirebbe alcun nuovo potere sostitutivo al Difensore civico regionale, ma si limiterebbe a «confermare» quanto disposto da singole leggi regionali di settore, che tra l'altro assegnerebbero al Difensore civico anche poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali e nei confronti di amministrazioni diverse dagli enti locali, i cui atti non sarebbero più soggetti a controllo da parte del co.re.co., data la soppressione di quest'ultimo. Quanto poi al previsto esercizio di poteri sostitutivi attribuiti al Difensore civico da leggi dello Stato, si tratterebbe di previsione puramente attuativo-ricognitiva, comunque necessaria per *garantire continuità nell'azione amministrativa, posto che rilevanti funzioni sarebbero state attribuite da norme statali ai difensori civici regionali.*

4.1. – In generale, la difesa regionale contesta l'assunto di fondo del ricorso, e cioè che il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali spetti esclusivamente al Governo, secondo gli invocati articoli 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120 della Costituzione: al contrario, si osserva, la disciplina del potere sostitutivo non costituirebbe una materia a sé, ma un aspetto «di chiusura» della regolazione delle diverse materie, e dunque seguirebbe i criteri di ripartizione tra Stato e Regioni delineati dall'art. 117 della Costituzione.

Pertanto, nelle materie affidate alla potestà legislativa, esclusiva o concorrente, della Regione, a quest'ultima (con l'esclusione dei casi di diretta intestazione allo Stato di talune funzioni amministrative in applicazione del principio di sussidiarietà) spetterebbe dettare la normativa applicabile, disciplinare i rapporti amministrativi e «allocare» l'esercizio delle funzioni, ciò che attrarrebbe anche la disciplina delle eventuali conseguenze previste in caso di inadempienza o inerzia degli enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite, pena la paralisi del sistema.

La disciplina del potere sostitutivo posta con legge regionale, in materie di competenza propria, a fronte di accertate inadempienze indicate nella legge stessa, ovvero di richieste di intervento degli stessi enti locali in ipotesi eccezionali e patologiche, non potrebbe dirsi dunque lesiva di alcuno dei parametri costituzionali invocati dallo Stato: (a) non dell'art. 114, che – anzi – porrebbe su un piano di parità tutti gli enti costitutivi della Repubblica; (b) non dell'art. 117, secondo comma, lettera p), perché il potere sostitutivo regionale riguarderebbe solo l'area affidata, *ratione materiae*, alla legislazione regionale; (c) non dell'art. 120, che contemplerebbe un potere sostitutivo generale – ma eccezionale – del Governo, connesso a presupposti del tutto particolari, in vista della garanzia dell'unità stessa del sistema, con una norma che

darebbe ora «copertura» costituzionale ai poteri sostitutivi del Governo già prima stabiliti dall'ordinamento e giustificati, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, da esigenze unitarie.

Che la previsione costituzionale non esaurisca l'intera gamma dei poteri sostitutivi sarebbe, d'altra parte, confermato dalla stessa legislazione statale: ad esempio, dalla disciplina della sostituzione nei confronti degli enti locali in caso di mancata approvazione dei bilanci di previsione (legge n. 75 del 2002, confermata dalla successiva legge 20 maggio 2003, n. 116), che assegna tale potere al Prefetto, in relazione alla materia della finanza degli enti locali. Se fosse vera la premessa del ricorrente, anche queste previsioni poste da norme statali dovrebbero ritenersi incostituzionali, poiché non in linea con quanto disposto dall'art. 120 della Costituzione.

Dovrebbe, quindi, affermarsi la legittimità del potere sostitutivo regolato con normative regionali, nelle materie sostanziali di competenza della Regione, fermi restando il necessario rispetto dei principi di leale collaborazione e proporzionalità, nonché la salvaguardia della potestà statutaria e regolamentare e dell'autonomia organizzativa degli enti locali: il sindacato di costituzionalità sulle leggi regionali potrebbe svolgersi, allora, solo di volta in volta, in relazione alla verifica del rispetto dei limiti e dei principi sopra indicati.

L'interpretazione esposta troverebbe conferma – ad avviso della difesa regionale – anche nella legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che non conterrebbe alcuna previsione dalla quale desumere l'esclusione della disciplina del potere sostitutivo dall'ambito della legislazione regionale.

4.2. – Sotto un diverso profilo, la difesa regionale contesta, poi, l'affermazione governativa secondo cui lo statuto regionale non ammetterebbe competenze del Difensore civico regionale come quella in questione. A tal riguardo, si sottolinea come lo statuto definisca l'attività dell'organo in termini del tutto generici, demandando alla legge regionale la disciplina puntuale, ciò che sarebbe avvenuto con l'attribuzione anche di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali (legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4, recante «Nuova disciplina del Difensore Civico»).

4.3. – Infine, la Regione Toscana sostiene l'impossibilità di seguire l'impostazione propria del ricorso statale, per le conseguenze inaccettabili che ne deriverebbero: la Regione, infatti, in quanto priva del potere di disciplinare gli interventi sostitutivi nei confronti degli enti locali, dovrebbe segnalare al Governo, a norma dell'art. 120 della Costituzione, i casi in cui gli enti locali risultassero inadempienti, e sarebbe perciò affidata al Governo la valutazione sulla sussistenza del presupposto di un intervento sostitutivo in base alla norma costituzionale.

Anche prescindendo dall'appesantimento procedurale, una simile impostazione risulterebbe fortemente lesiva dell'autonomia delle Regioni, in quanto sarebbe il Governo a decidere circa la possibilità o l'opportunità di perseguire un determinato obiettivo posto dal legislatore regionale con l'attivazione del potere sostitutivo. Per prevenire una simile conseguenza, la Regione finirebbe dunque per essere indotta a trattenere a sé – in patente dissonanza con il sistema disegnato a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione – l'esercizio di funzioni amministrative repute di particolare rilievo, con la distorsione del principio di sussidiarietà e con l'accentuazione del criterio di adeguatezza.

In definitiva, l'idea che la disciplina del potere sostitutivo sia estranea alla competenza regionale non sarebbe sostenibile, dovendosi al contrario ammetterne la possibilità, nel quadro dei criteri sopra illustrati, conformemente a quanto espresso nella giurisprudenza costituzionale più recente (sentenza n. 313 del 2003) , che ha definito presupposti e modi del potere di sostituzione.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 3 dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante «Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Suppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)»: il comma 1, limitatamente alla parte in cui sostituisce l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002; il comma 3, in quanto modifica l'art. 5, comma 5, della medesima legge regionale n. 2 del 2002.

Ad avviso del ricorrente, l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2002 – che, sostituendo l'art. 3, comma 1, della legge n. 2 del 2002, affida al Difensore civico regionale l'esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti dalla legge, statale o regionale, e disciplina il modo di esercizio del potere (che deve avvenire previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e con successiva nomina di un commissario ad acta) –, e l'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 35 del 2002 – che modifica l'art. 5, comma 5, della legge n. 2 del 2002, disponendo che, in caso di vacanza dell'ufficio del Difensore civico, i poteri in questione siano esercitati «in via transitoria» dal Presidente della Giunta regionale –, contrasterebbero con gli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione. Alla luce di queste disposizioni costituzionali, risulterebbe, infatti, riservata allo Stato la disciplina degli interventi sostitutivi.

Tale conclusione sarebbe sorretta (a) dalla «continuità testuale» dei due periodi dell'unitario secondo comma dell'art. 120 della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio, (b) dalle «solenni disposizioni» contenute nell'art. 114, commi primo e secondo, della Costituzione (con la garanzia dell'autonomia degli enti territoriali), (c) dall'assegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia relativa agli «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» [art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione], (d) dalla «cogente esigenza» di una disciplina unitaria – o perlomeno fortemente coordinata – delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, a iniziare dall'individuazione dell'organo chiamato a disporre l'intervento sostitutivo. La disciplina dettata dal legislatore regionale, nel sostituirsi a una specifica disciplina statale, rivelerebbe altresì il suo carattere innovativo, in contrasto con i parametri costituzionali invocati. Infine, sarebbe dubbia la possibilità di attribuire al Difensore civico regionale, sulla base dello statuto della Regione Toscana, funzioni «di tanto spessore» quali quelle attribuite dalle disposizioni impugnate.

2. – La questione è fondata.

2.1. – Questa Corte ha già affermato che l'art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo a organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente ordinariamente competente (sentenze numeri 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004).

Tuttavia, nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, da configurarsi come eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni, la legge regionale è tenuta al rispetto di alcuni principi derivanti dall'esigenza di salvaguardare, pur nella sostituzione, il valore costituzionale dell'autonomia degli enti locali. Tra questi principi, rileva nel caso in esame quello secondo il quale l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di governo della Regione o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo (cfr. sentenze n. 313 del 2003, n. 342 del 1994, n. 460 del 1989), stante l'attitudine dell'intervento a incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito.

2.2. – L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2002 non si conforma al principio suddetto, enucleato nelle citate pronunce di questa Corte, e ciò a causa dell'attribuzione del potere di sostituzione nei confronti degli enti locali al Difensore civico regionale.

Come questa Corte ha già avuto modo di più ampiamente argomentare (cfr. sentenza n. 112 del 2004), il Difensore civico, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, è titolare, generalmente, di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'amministrazione, funzioni assimilabili, in larga misura, a quelle di controllo, spettanti – anteriormente all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione – ai comitati regionali di controllo, ai quali tale figura era già stata equiparata dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 [ora art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)] e da alcune leggi regionali successive.

Anche nella Regione Toscana, il Difensore civico regionale ha compiti di questo tipo, essendo chiamato, a norma dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore Civico), ad assicurare «la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati» (comma 1), e a intervenire «in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa» (comma 2).

La natura del Difensore civico e le funzioni da esso esercitate impediscono dunque la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, che, sola, consente di esercitare nei confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo. Questi ultimi, infatti, per il loro tradursi in spostamenti eccezionali di competenze, e per la loro incidenza diretta sull'autonomia costituzionalmente garantita di enti politicamente rappresentativi, non possono non provenire dagli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale delle quali essi stessi assumono la responsabilità.

2.3. – Le medesime ragioni che fondano il contrasto dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2002 con la Costituzione valgono anche per il comma 3 del medesimo art. 1, il quale, nel prevedere la disciplina dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali nel caso di vacanza dell'ufficio del Difensore civico, illegittimamente presuppone in quest'ultimo la titolarità dell'ordinaria competenza in tema di sostituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante «Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Suppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del

Difensore civico regionale)», nella parte in cui sostituisce l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002; e dell'art. 1, comma 3, della medesima legge della Regione Toscana n. 35 del 2002, che sostituisce l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

3. SENTENZA N. 167/2005

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- *Fernanda* CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA ”
- Annibale MARINI ”
- Franco BILE ”
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 aprile 2004, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2004.

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 9 aprile 2004, depositato il successivo 19 aprile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23

gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo dell'11 febbraio 2004, n. 1 straordinario, nella parte in cui, nel disciplinare il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali, attribuisce al difensore civico regionale la potestà di controllo su tutti gli atti degli enti locali obbligatori per legge, senza eccezione alcuna e con richiamo all'art. 136, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), individuando gli atti obbligatori per legge in quelli che l'ente è tenuto ad adottare entro termini perentori, stabiliti da leggi statali o regionali.

La difesa erariale censura la predetta disposizione in relazione: all'art. 114 della Costituzione, per lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato; all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, in quanto non spetterebbe alla Regione ed esulerebbe dalla sua competenza legislativa la regolamentazione, sia pure in via sostitutiva, delle materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, fra cui la materia <<organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane>>; infine all'art. 120 della Costituzione, per violazione del principio di leale collaborazione fra gli organi di rilevanza costituzionale.

In particolare, la ricorrente deduce che la norma censurata, nel disciplinare il controllo sostitutivo della Regione sugli atti degli enti locali, non rispetterebbe i principi delineati dalla giurisprudenza costituzionale nelle recenti sentenze n. 43 del 2004 e n. 69 del 2004, in tema di potere sostitutivo delle Regioni nei confronti degli atti degli enti locali. In specie, la disposizione censurata sarebbe costituzionalmente illegittima sotto un triplice profilo: in primo luogo, in quanto essa attribuisce al difensore civico regionale il controllo sostitutivo su tutti gli atti obbligatori degli enti locali, ivi compresi quelli che esulano dalla competenza della Regione in quanto derivanti la loro natura obbligatoria da leggi statali, <<laddove l'intervento riconosciuto alla potestà regionale dall'art. 120 Cost. non può che riguardare esclusivamente materie di competenza della regione (v. sentenza n. 43 del 2004) e deve intendersi limitato allo schema logico affidato nella sua attuazione al legislatore regionale (sentenza n. 69 del 2004)>>; in secondo luogo, in quanto essa attribuisce il predetto controllo sostitutivo al

difensore civico regionale che non è organo di governo della Regione, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'attitudine dell'intervento sostitutivo <<ad incidere sull'autonomia, costituzionalmente rilevante, dell'ente sostituito>> (sentenze n. 43 e n. 69 del 2004), essendo il predetto difensore civico caratterizzato da una posizione di indipendenza rispetto all'esecutivo; infine, in quanto l'art. 136 del d.lgs. n. 267 del 2000, richiamato dalla norma censurata quale fonte dei poteri attribuiti al difensore civico regionale, non sarebbe più operante nel nuovo quadro normativo ed organizzativo sorto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, essendo incompatibile con l'attuale contesto costituzionale, così da non poter costituire fonte di riferimento per i poteri di controllo in esame e da determinare una lacuna, nell'ambito della disciplina delineata con la legge regionale censurata, la quale finirebbe per <<mettere in dubbio anche il rispetto del principio di leale collaborazione richiamato dalla Corte costituzionale a fondamento della potestà sostitutiva fra organi di rilevanza costituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2, Cost. e, in ultima analisi, la congruità delle garanzie procedurali costituenti la quarta condizione di legittimità della legislazione in materia>>.

2. — All'udienza pubblica la difesa erariale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione) è stata sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120 della Costituzione. Ed infatti la norma censurata, nel disciplinare il controllo sostitutivo della Regione sugli atti degli enti locali, secondo il
ricorrente violerebbe l'art. 114 della Costituzione per la lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione in quanto spetta esclusivamente allo Stato e non alle Regioni la legislazione in materia di <<organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane>>.

Risulterebbe inoltre vulnerato, secondo il ricorrente, il principio di leale collaborazione previsto dall'art. 120 della Costituzione e per di più la disposizione

censurata, che attribuisce al difensore civico regionale, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il controllo sostitutivo su tutti gli atti obbligatori della Regione, contrasterebbe, sotto diversi profili, con i principi individuati dalla costante giurisprudenza costituzionale in materia.

2. — La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, nel disciplinare materie di propria competenza, disponga l'esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, in caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente locale ordinariamente competente (sentenze nn. 43, 69, 70, 71, 72, 73, 112 e 173 del 2004). Tuttavia, nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, che si debbono comunque configurare come eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni amministrative, la legge regionale è tenuta al rispetto di alcuni principi connessi essenzialmente all'esigenza di salvaguardare, pur nello svolgimento di procedure di sostituzione, il valore costituzionale dell'autonomia degli enti locali. Tra i principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale, nella questione in esame rileva in particolare quello secondo cui l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato in ogni caso ad un organo di governo della Regione o almeno deve essere attuato sulla base di una decisione di questi (cfr. sentenze n. 112 del 2004, n. 313 del 2003 e n. 342 del 1994), in considerazione dell'incidenza dell'intervento sull'ordine delle competenze e sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito.

Ciò premesso, va rilevato che l'art. 1 della censurata legge n. 4 del 2004 della Regione Abruzzo delinea una disciplina del potere sostitutivo regionale incentrata totalmente sul difensore civico regionale e proprio sotto questo profilo non appare conforme al principio individuato, giacché la predetta figura non può considerarsi organo di governo della Regione. Questa Corte infatti ha avuto modo di argomentare (cfr. sentenze n. 173 e n. 112 del 2004) che il difensore civico, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, generalmente è titolare soltanto di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'azione amministrativa; funzioni in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già spettanti, prima dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, ai comitati regionali di controllo.

Anche nella Regione Abruzzo il difensore civico regionale, istituito in base alla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126, svolge funzioni di questo tipo, poiché è tenuto, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, ad assicurare la "tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi collettivi o diffusi", intervenendo -anche attraverso un Commissario ad acta- nei casi di "omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità" per garantire il rispetto dei principi "di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa". Si tratta quindi di un soggetto essenzialmente preposto alla vigilanza sull'operato dell'amministrazione regionale, con limitati compiti di intervento sulle disfunzioni amministrative, al quale non può pertanto essere riconosciuta la qualificazione di organo di governo regionale; qualificazione necessaria, peraltro, per consentire, a date condizioni, il legittimo esercizio, nei confronti degli enti locali inadempienti, di poteri sostitutivi. Tali poteri, determinando infatti spostamenti, anche se in via eccezionale, nell'ordine delle competenze ed incidendo direttamente sull'autonomia costituzionale di enti politicamente rappresentativi, postulano che alla loro adozione siano legittimati i soli organi di vertice regionali cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale e delle quali essi assumono la responsabilità.

La norma impugnata è pertanto costituzionalmente illegittima sotto questo profilo, restando assorbite le altre censure.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione).

4. CONS. STATO SEZ. IV, 14-10-2005, N. 5706

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 11724/03, proposto da MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato "ex lege", in Roma, via dei Portoghesi, 12;

CONTRO

MARINARO Virginio,

non costituitosi in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, sez. II, n. 8181 del 20 dicembre 2002, resa "inter partes".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 3 maggio 2005, il Consigliere Eugenio Mele; Udito l'Avvocato dello Stato Di Palma;-

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Ministero della difesa impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania sez. II, ha accolto un ricorso dell'appellato ed ha annullato la cartolina-precetto di chiamata alle armi dello stesso, per essere intervenuta la medesima oltre il termine perentorio di nove mesi stabilito dalla normativa vigente.

Rileva l'Amministrazione appellante che il termine suddetto non può considerarsi perentorio e che l'ottenimento, da parte dell'appellato, di un specifico provvedimento giurisdizionale favorevole interrompe il termine stesso, che riprende

a decorrere dal momento della notifica del provvedimento giurisdizionale medesimo, venendosi altrimenti a determinare una decadenza non per inerzia dell'Amministrazione, ma per fatto dell'Autorità giudiziaria, attivata peraltro dal destinatario del provvedimento amministrativo.

La causa è spedita in decisione alla pubblica udienza del 3 maggio 2005. Preliminarmente osserva il collegio che la Legge n. 226 del 2004, ha sospeso gli effetti della chiamata alle armi, per cui gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi indefinitivamente dal nuovo sistema del servizio militare volontario. Permane tuttavia l'interesse alla definizione della presente controversia ai fini della regolazione degli effetti medio tempore verificatisi e della regolazione delle spese processuali.

L'appello è manifestamente fondato e deve essere accolto alla stregua del consolidato orientamento della Sezione.

Va ricordato, in primo luogo, che la "ratio" sottostante alla pronuncia della Corte costituzionale 2 febbraio 1990, n. 41 - che ha dichiarato incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 52 Cost., l'art. 21, comma 2, della Legge n. 151 del 1975, nella parte in cui non disponeva che la chiamata alle armi dovesse avvenire entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione del titolo al ritardo - era quella di sottrarre l'arruolando a prolungati ritardi, che non trovassero giustificazione in fatti addebitabili allo stesso interessato, ma che dipendessero esclusivamente dal comportamento inerte, omissivo o, comunque, dilatorio dell'Amministrazione.

Di conseguenza, ove l'interessato abbia attivato, in pendenza del periodo di disponibilità alla chiamata, un procedimento giudiziario o comunque contenzioso inteso all'annullamento di una prima cartolina-precetto, deve ritenersi che non si versi in alcuna delle ipotesi comportamentali dell'Amministrazione indicate nella citata pronuncia del giudice delle leggi e che, pertanto, si riapra un nuovo e distinto termine per la chiamata, decorrente dalla data di conoscenza del provvedimento giurisdizionale o contenzioso (cfr., in termini, fra le tante, Cons. St., sez. IV, 6 aprile 2004, n. 1904).

Inoltre, il termine fissato dall'art. 1, comma 2, della D.Lgs. n. 504 del 1997, per la chiamata alle armi, non è perentorio, perchè la perentorietà del termine consegue all'inerzia dell'Amministrazione, e non può dirsi inerte l'Amministrazione che si sia attivata su richiesta del cittadino, o che abbia adempiuto all'obbligo di chiamata nel

termine ma poi il suo provvedimento sia stato paralizzato dall'impugnativa dell'interessato. Ne è conferma l'ultima parte del medesimo art. 1, comma 2, che fa conseguire la dispensa non al mero decorso del termine, ma "all'inutile" decorso del termine. Ora, nella specie, il soggetto appellato, originariamente precettato nei termini, aveva ottenuto successivamente l'annullamento di tale provvedimento con sentenza del TAR Campania del 2002, per cui il successivo provvedimento di chiamata alle armi disposto dall'Amministrazione in ossequio al "dictum" giurisdizionale per il 16 ottobre 2002, è stato adottato entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1997, e deve ritenersi, pertanto, legittimo.

L'appello è, perciò, fondato e va accolto.

Le spese del doppio grado vanno, peraltro, compensate, in considerazione del fatto che la questione ha presentato un elevato indice di novità e una differenziazione di valutazione fra giudice di primo e di secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 3 maggio 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Stenio RICCIO - Presidente


Pier Luigi LODI - Consigliere

Antonino ANASTASI - Consigliere

Sergio DE FELICE - Consigliere

Eugenio MELE - Consigliere est.

**ATTI ISTITUZIONALI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI E
ORGANISMI -**



DR. MARCELLO MADDALENA
PROCURA GENERALE
C/O LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Corso Vittorio Emanuele II, n. 130
10138 TORINO

Egregio Dott. Maddalena,

sono stato di recente designato quale Difensore Civico della Regione Piemonte, ciò per cui ho cessato l'attività professionale forense da lustri svolta.

Desidero preliminarmente congedarmi da Lei, quale avvocato del libero foro torinese. Memore dell'alta qualità del Suo ufficio e della Sua persona, nell'intraprendere la pubblica funzione a difesa dei cittadini della nostra Regione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ho verificato che l'art. 36, comma 2, l. 5/2/1992 n. 104 ("Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone handicappate"), prevede la costituzione di parte civile del Difensore Civico a fianco dei diritti dei disabili nei procedimenti penali per reati di atti osceni (art. 527 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), per i delitti non colposi contro le persone (titolo XII del codice penale) per i reati di sfruttamento della prostituzione ex l. 20/2/1958, n. 75.

Tutto ciò richiede la presenza di un canale informativo tra Magistratura penale e Difensore Civico.



Così come la presenza di un canale informativo, a prescindere da riflessi che possano interessare, in via esclusiva, l'autorità giudiziaria penale può favorire l'intervento dell'Ufficio in ipotesi da me rappresentato, in presenza di situazioni che disvelino disfunzioni ovvero inefficienze dei pubblici uffici e al fine di sollecitare per il tramite del nostro intervento ogni più opportuna modificazione di comportamenti e prassi tali da pregiudicare l'aspettativa dei cittadini ad un corretto e trasparente, imparziale ed efficiente andamento delle Pubbliche Amministrazioni.

Formulo, pertanto, questa mia, oltre che per presentarmi, affinché Lei possa valutare, nell'ambito dell'attività dell'Ufficio della Procura della Repubblica di Torino da Lei diretto, ogni più opportuna modalità di comunicazione al nostro Ufficio di dati ed elementi utili per l'esercizio delle funzioni che la legge attribuisce al Difensore civico.


La ringrazio molto per l'attenzione e, porgendoLe i migliori auguri di un felice anno 2010, La saluto con viva cordialità.



Difensore Civico
Avv. Antonio CAPUTO



Ufficio del Difensore Civico



DR. GIANCARLO CASELLI
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O IL TRIBUNALE DI TORINO
Corso Vittorio Emanuele II, n. 130
10138 TORINO

Egregio Dott. Caselli,

sono stato di recente designato quale Difensore Civico della Regione Piemonte, ciò per cui ho cessato l'attività professionale forense da lustri svolta.

Desidero preliminarmente congedarmi da Lei, quale avvocato del libero foro torinese. Memore dell'alta qualità del Suo ufficio e della Sua persona, nell'intraprendere la pubblica funzione a difesa dei cittadini della nostra Regione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ho verificato che l'art. 36, comma 2, l. 5/2/1992 n. 104 ("Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone handicappate"), prevede la costituzione di parte civile del Difensore Civico a fianco dei diritti dei disabili nei procedimenti penali per reati di atti osceni (art. 527 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), per i delitti non colposi contro le persone (titolo XII del codice penale) per i reati di sfruttamento della prostituzione ex l. 20/2/1958, n. 75.

Tutto ciò richiede la presenza di un canale informativo tra Magistratura penale e Difensore Civico.



Così come la presenza di un canale informativo, a prescindere da riflessi che possano interessare, in via esclusiva, l'autorità giudiziaria penale può favorire l'intervento dell'Ufficio in ipotesi da me rappresentato, in presenza di situazioni che disvelino disfunzioni ovvero inefficienze dei pubblici uffici e al fine di sollecitare per il tramite del nostro intervento ogni più opportuna modificazione di comportamenti e prassi tali da pregiudicare l'aspettativa dei cittadini ad un corretto e trasparente, imparziale ed efficiente andamento delle Pubbliche Amministrazioni.

Formulo, pertanto, questa mia, oltre che per presentarmi, affinché Lei possa valutare, nell'ambito dell'attività dell'Ufficio della Procura della Repubblica di Torino da Lei diretto, ogni più opportuna modalità di comunicazione al nostro Ufficio di dati ed elementi utili per l'esercizio delle funzioni che la legge attribuisce al Difensore civico.

La ringrazio molto per l'attenzione e, porgendole i migliori auguri di un felice anno 2010, La saluto con viva cordialità.



Difensore Civico

Avv. Antonio CAPUTO



Ufficio del Difensore Civico

01/48/50

Consiglio
Regionale del
Piemonte

0002728-560500 21 12/2005



Dr. Mario Barbuto
Presidente della Corte d'Appello
di Torino
Corso Vittorio Emanuele II, 130
10138 Torino

Egregio Presidente,

in questi giorni ho assunto le funzioni di Difensore Civico della Regione Piemonte, pertanto cessando l'attività professionale.

Si tratta di una funzione (pubblica) molto stimolante, che si sostanzia in specie in attività di "mediazione" istituzionale, intesa a sollecitare i pubblici uffici, affinché rendano conto ai cittadini del proprio operato, nel solco dell'art. 97 Cost. (anche in relazione all'attività del Mediatore europeo)

In tal modo, si cerca di contribuire al miglioramento dell'attività degli uffici nel contempo di soddisfare le attese dei cittadini-utenti, con il risultato anche di prevenire la conflittualità giurisdizionale, negli ambiti più diversi.

Le normative incipienti in materia di mediazione civile concernono area "attigua" a quella del mio Ufficio e ritengo che possa essere di qualche utilità verificare i possibili intrecci, in particolare ora che il Legislatore affida agli uffici giudiziari territoriali il compito di predisporre il servizio di mediazione/circolazione, che spesso coinvolge anche Enti pubblici ovvero enti privati che operano in regime di concessione o per deleghe regionali.

In tale proiezione, mi tengo a disposizione della Sua persona, al fine di al fine di ogni possibile interlocuzione e cooperazione utile, nel segno del potenziamento dei diritti dei cittadini e per favorire l'aspettativa di soddisfacimento di diritti, bisogni, interessi e dunque, in definitiva, a vantaggio di una migliore efficienza del sistema "GIUSTIZIA" in senso ampio.


Le sarò grato se vorrà dare corso ad ogni ulteriore utile riflessione ovvero, azione anche comune conseguente e nel salutarLa con grande cordialità Le porgo i migliori auguri per il Natale e l'anno che verrà.



Il Difensore civico
Avv. Antonio CAPUTO



Ufficio del Difensore Civico



Dr. Luciano Panzani
Presidente del Tribunale
di Torino
Corso Vittorio Emanuele II, 130
10138 Torino

Egregio Presidente,

in questi giorni ho assunto le funzioni di Difensore Civico della Regione Piemonte, pertanto cessando l'attività professionale.

Si tratta di una funzione (pubblica) molto stimolante, che si sostanzia in specie in attività di "mediazione" istituzionale, intesa a sollecitare i pubblici uffici, affinché rendano conto ai cittadini del proprio operato, nel solco dell'art. 97 Cost. (anche in relazione all'attività del Mediatore europeo)

in tal modo, si cerca di contribuire al miglioramento dell'attività degli uffici nel contempo di soddisfare le attese dei cittadini-utenti, con il risultato anche di prevenire la conflittualità giurisdizionale, negli ambiti più diversi.

Le normative incipienti in materia di mediazione civile concernono area "attigua" a quella del mio Ufficio e ritengo che possa essere di qualche utilità verificare i possibili intrecci, in particolare ora che il Legislatore affida agli uffici giudiziari territoriali il compito di predisporre il servizio di mediazione/circolazione, che spesso coinvolge anche Enti pubblici ovvero enti privati che operano in regime di concessione o per deleghe regionali.

In tale proiezione, mi tengo a disposizione della Sua persona, al fine di al fine di ogni possibile interlocuzione e cooperazione utile, nel segno del potenziamento dei diritti dei cittadini e per favorire l'aspettativa di soddisfacimento di diritti, bisogni, interessi e dunque, in definitiva, a vantaggio di una migliore efficienza del sistema "GIUSTIZIA" in senso ampio.


Le sarò grato se vorrà dare corso ad ogni ulteriore utile riflessione ovvero, azione anche comune conseguente e nel salutarLa con grande cordialità Le porgo i migliori auguri per il Natale e l'anno che verrà.



Il Difensore civico
Avv. Antonio CAPUTO



Ufficio del Direttore Civico



Al Presidente della
Commissione regionale per la
Realizzazione delle pari opportunità
tra Uomo e Donna
Sig.ra Sabrina GAMBINO
Via Magenta 12
10128 TORINO

e, p.c.

Alla cortese attenzione della
Consigliera di Parità Regionale
Avv. Alida Vitale
Via Magenta, 12
10128 TORINO TO

Alla cortese attenzione della
Consigliere di Parità della
Provincia di TORINO
Via Maria Vittoria, 12
10100 TORINO TO

Alla cortese attenzione
Consigliera di Parità della
Provincia di ALESSANDRIA
Via Trotti, n. 122
ALESSANDRIA

Alla cortese attenzione
Consigliera di Parità della
Provincia di ASTI
Piazza Alfieri, 33
14100 ASTI

Alla cortese attenzione
Consigliera di Parità della
Provincia di BIELLA
Via Quintino Sella, 12
13900 BIELLA

Alla cortese attenzione
Consigliera di Parità della
Provincia di CUNEO
Via XX Settembre, 48
12100 CUNEO

Alla cortese attenzione
Consigliera di Parità della
Provincia del VCO
Via XX Settembre
28924 VERBANIA

Alla cortese attenzione
Consigliera di Parità della
Provincia di NOVARA
Via Greppi, 7
28100 NOVARA

Alla cortese attenzione
Assessore alle Pari Opportunità
Della Regione Piemonte
Giuliana MANICA
Via Avogadro, 30
10121 TORINO

Alla cortese attenzione
Comitato Pari Opportunità
Via Avogadro, 30
10121 TORINO TO

Gentile Presidente,

da circa trent'anni l'Ufficio della Difesa civica regionale è presente sul territorio piemontese quale istituto di garanzia e partecipazione per i cittadini, per l'imparzialità e il buon andamento della pubblica Amministrazione.

Nel tempo ha assunto particolare rilevanza la tutela dei diritti fondamentali della persona contro le discriminazioni, in linea con i principi della Costituzione della Repubblica e anche con la Carta europea dei diritti fondamentali.

La funzione della Difesa civica si è quindi orientata all'analisi dei procedimenti amministrativi inerenti ai diritti della persona (salute, lavoro, assistenza, istruzione ecc) da parte delle amministrazioni regionali e locali, nel convincimento che l'aspetto inerente alla

realizzazione di tali diritti fondamentali dipenda anche dalla corretta azione delle Amministrazioni.

In tale contesto, la tutela delle persone contro le discriminazioni e le disparità di trattamento costituisce obiettivo particolarmente importante anche per tutte le pubbliche amministrazioni.

La Difesa civica ha la finalità di portare il proprio contributo per la rimozione di abusi, aporie e disfunzioni nell'ambito dell'azione amministrativa che possano costituire discriminazioni, nella specie connesse al genere.

Le modalità attraverso le quali il Difensore Civico viene a conoscenza dei casi di "cattiva amministrazione" sono caratterizzate dall'informalità e dalla immediatezza, poiché i cittadini possono esporre il proprio caso senza particolari procedure ed in modo diretto.

Sulla base della segnalazione, al Difensore Civico è consentito assumere informazioni inerenti alla questione segnalata, e attraverso di essa conoscere il contesto in cui si sviluppa la discriminazione.

In tal senso, il Difensore Civico intraprende anche una attività di mediazione tra il cittadino e l'amministrazione, ovvero formula osservazioni, rilievi e anche suggerimenti nella direzione di una organizzazione degli uffici più efficace e rispettosa dei diritti.

Tale attività consente pertanto alla Difesa Civica di superare la dimensione individuale oggetto delle segnalazioni ovvero del reclamo e di farsi portatrice di interessi più ampi, anche di carattere collettivo, al fine di promuovere risposte appropriate ai cittadini e alle cittadine, in considerazione delle rispettive esigenze e specificità connesse all'appartenenza ad un genere, ovvero ad un orientamento sessuale.

A tal fine, è stato costituito, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Ufficio, uno specifico gruppo di lavoro mirato ad esaminare le problematiche concernenti le pari opportunità, per il monitoraggio dell'evoluzione normativa e per la trattazione dei relativi reclami da parte dei cittadini.

Tutto ciò in un'ottica di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti nella vicenda e anche con le strutture di pari opportunità presenti sul territorio della Regione, nel doveroso rispetto dell'autonomia e delle prerogative proprie di queste ultime.

A tale riguardo, è intendimento di questa Difesa Civica mettere in campo le reciproche esperienze onde perseguire il comune obiettivo di una più efficace tutela antidiscriminatoria.

Fatta tale premessa di presentazione, ci permettiamo di sottoporre e di ipotizzare un metodo ed anche qualche contenuto di possibile intervento da realizzare in sinergia con la Vostra struttura.

In particolare, tra l'altro, l'art. 2 della l.r. 46/1986 alla lettera d) prevede che la commissione regionale per le pari opportunità, "*Valuta lo stato di attuazione nella regione delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile e formula eventuali proposte*".

Le suddette valutazioni, in riferimento allo stato di attuazione delle leggi in materia di parità sul territorio piemontese, possono costituire anche per l'ufficio della Difesa civica un importante contributo per la sua attività di tutela antidiscriminatoria.

Pertanto, considerate le possibili aree di comune intervento, si ritiene auspicabile la realizzazione di un canale di scambio ed interazione con la Vostra struttura che possa contribuire a costituire una sinergia efficace per il perseguimento dell'obiettivo delle pari opportunità ed una più efficace tutela antidiscriminatoria.

Il mio ufficio resta a Vostra disposizione per potere esplicitare ogni intervento che risulterà consequenziale alle Vostre valutazioni, al fine di fornire al Vostro organismo ogni opportuna segnalazione riferibile a situazioni venute alla nostra attenzione che interessino la Vostra struttura.

Si informa da ultimo la S.V. che analoga lettera è stata indirizzata anche all'Assessore delle pari Opportunità della Regione Piemonte, al Comitato pari Opportunità, nonché alla Consigliera di parità regionale e provinciale per quanto attiene alle competenze e attribuzioni di tali organismi e nella direzione auspicata di una esplicita sinergia di azioni positive antidiscriminatorie.

Si resta a disposizione in attesa di gradito riscontro.

Cordiali saluti




IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Antonio Caputo
[Handwritten signature]

AC EB AM



Ufficio del Difensore Civico



Ill.mo signor Presidente
Del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino
Prof. Avv. Mauro Ronco
Palazzo di Giustizia
Corso Vittorio Emanuele II, 130
10138 Torino

A tutti i Presidenti degli Ordini
degli Avvocati del Piemonte
LORO SEDI

OGGETTO: difesa civica

Ill.mo Presidente,

in questi giorni ho avuto l'onore di assumere le funzioni di Difensore Civico della Regione Piemonte, pertanto cessando l'attività professionale forense. Nell'intraprendere la pubblica funzione, verifico la presenza di ampie aree di contiguità tra l'Ufficio da me rappresentato e l'attività forense.

Confido senz'altro che gli Avvocati tutti iscritti all'Ordine da Lei presieduto vengano informati circa le possibilità e le opportunità offerte dalla Difesa civica nel solco dell'art. 97 Cost. e della L.R. 9/12/1981 nr 50 e successive modificazioni.


In tal modo potranno essere valorizzati, ad un tempo, l'attesa dei cittadini e utenti perché vengano soddisfatti i loro diritti e il buon andamento, imparziale delle Pubbliche Amministrazioni controinteressate.

Il mio Ufficio resta a disposizione, in attesa anche di suggerimenti preziosi da parte del ceto forense.

Con l'occasione porgo i più cordiali auguri per un sereno Natale e un anno nuovo ricco di soddisfazioni.

Con i migliori saluti .

Il Difensore Civico
Avv. Antonio Caputo



Agli Ill.mi Signori
Sindaci dei
Comuni del Piemonte

In data 9 dicembre 2009 si è insediato il nuovo Difensore civico regionale, Avv. Antonio Caputo.

Nell'occasione si rammenta che l'Ufficio del Difensore civico regionale è un'autorità indipendente della Regione Piemonte preposta alla tutela amministrativa dei cittadini.

In concreto, il Difensore civico regionale svolge un'attività preventiva all'instaurazione di un eventuale contenzioso in sede giudiziale; attività improntata alla mediazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione ed al miglioramento della qualità del lavoro degli uffici pubblici nel rapporto con l'utenza.

L'intervento della Difesa civica non costituisce, quindi, una sorta di "quarto grado di giurisdizione".

Segnatamente, il Difensore civico regionale agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, delle Amministrazioni pubbliche che esercitano deleghe regionali (Province, Comuni), delle strutture amministrative del Servizio Sanitario; il Difensore civico regionale può, inoltre, intervenire nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato presenti sul territorio regionale.

Infine, la Difesa civica regionale, come espressamente disposto dallo Statuto regionale, svolge la propria attività anche nei confronti dei soggetti pubblici o privati che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico.

Il Difensore civico è garante dei diritti di partecipazione latamente intesi e, in particolare, del diritto all'informazione che spesso costituisce la base per l'esercizio concreto di molti altri diritti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le grandi aree di intervento del Difensore civico riguardano, tra l'altro, i servizi alle persone, economia, territorio, ambiente, diritto di accesso, come da allegata scheda sintetica.

I cittadini potranno, quindi, rivolgersi all'Ufficio del Difensore civico regionale, che ha sede a Torino in via Dellala 8, inviando un esposto per via postale, tramite fax (n.011/5757386), via e-mail (difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it) o telefonando ai numeri 011/5757 387 – 011/5757 524, per concordare un eventuale colloquio.

Si informa, inoltre, che per i cittadini residenti nelle Province piemontesi è altresì prevista la possibilità di recarsi in date prefissate presso le sedi decentrate dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Piemonte. In tal senso verrà pubblicato uno specifico calendario sull'apposita sezione del sito del Consiglio regionale e ne verrà data informazione alle SS.LL.

Si d'ora si specificano di seguito le modalità di accesso al servizio, allegando modulo di domanda/istanza che ciascun interessato cittadino/utente, anche in forma associata, potrà compilare e indirizzare alla sede di Torino (via Dellala 8) ovvero alle sedi degli Uffici periferici – URP – delle diverse Province del Piemonte (come da allegato elenco)

Si confida, pertanto, nella collaborazione delle SS.LL. al fine di informare, nei modi e termini più opportuni, tutti cittadini in ordine al servizio prestato dall'Ufficio del Difensore civico regionale ed alle modalità di erogazione del servizio stesso, nonché al contenuto del medesimo .

Si pregano le SS.LL. di fornire riscontro di conferma circa la ricezione di questa mia comunicazione e di dare notizia ai cittadini del Comune in ordine alle modalità di diffusione delle sopra esposte informazioni riguardanti il servizio prestato dall'Ufficio della Difesa civica regionale.


In attesa di cortese conferma in ordine agli adempimenti richiesti, restando a disposizione, si porgono cordiali saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Antonio CAPUTO





Ufficio del Difensore Civico



**Preg.mi Sig.ri Direttori
Degli Uffici CARITAS
c/o Regione Ecclesiale
Piemonte
LORO SEDI**

Oggetto: Presentazione

Egregio Direttore,

formulo questa mia lettera nella qualità di Difensore Civico della Regione Piemonte per presentarmi e mettere a disposizione il mio Ufficio in relazione alle attività da Voi svolte a sostegno delle persone più deboli e svantaggiate.

In particolare, il mio Ufficio affronta problematiche che riguardano la relazione con pubblici uffici e pubbliche amministrazioni in genere, nel senso di tentare di migliorare la relazione tra tali uffici e i cittadini, negli ambiti più diversi, ivi compreso il settore assistenziale, ospedaliero, riferito a condizioni di disabilità e di disagio.

Vorrete segnalare situazioni che possano provocare l'utilità di un qualche intervento del mio Ufficio.

Resto comunque a disposizione, se lo riterrete anche per incontrarci personalmente.

Con i più cordiali saluti.

**Il Difensore Civico
Avv. Antonio Caputo**

